

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 30 luglio 2021

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 giugno 2021.

Inoltro alla Corte dei conti, per la registrazione, della deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 27 maggio 2021, recante: "Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, articolo 3. Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2021/2023" pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato della salute

DECRETO 8 luglio 2021.

Linee guida per l'elaborazione e la gestione dei progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute (Art. 24, legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17) pag. 5

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 2 luglio 2021.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alcamo pag. 40

DECRETO 2 luglio 2021.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alcamo - Sentenza T.A.R. Sicilia n. 348/2016 pag. 45

DECRETO 5 luglio 2021.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alcamo pag. 50

DECRETO 8 luglio 2021.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo - Sentenza T.A.R. Sicilia n. 1154/12 pag. 56

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, 50, 53, 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" pag. 61

Sentenza 23 giugno - 15 luglio 2021, n. 155 . pag. 103

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Revoca del decreto 24 marzo 2021 ed alienazione di suolo sito nel comune di Comiso appartenente al demanio trazzera-
le pag. 113

PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della Biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità" - Approvazione della nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e degli elenchi delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili pag. 113

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede in Comiso e Pietraperzia pag. 113

Nomina del commissario straordinario della Commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento pag. 113

Nomina del commissario straordinario della Commissione provinciale per l'artigianato di Catania, Ragusa e Siracusa pag. 113

Nomina del commissario straordinario della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina pag. 113

Concessione contributi a fondo perduto a favore delle imprese di commercio di fiori - legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 10, comma 16 pag. 113

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Modalità operative per il recupero nell'anno 2021, in applicazione del comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii., dei crediti non riscossi, vantati a vario titolo dalla Regione nei confronti degli Enti di area vasta - Circolare 14 luglio 2021, n. 12. pag. 113

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Approvazione del provvedimento che disciplina la proposizione per il triennio 2021-2023 delle domande finalizzate alla concessione dei contributi ai proprietari, possessori o detentori di edifici a destinazione d'uso abitativo di importante interesse culturale. pag. 113

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Provvedimenti concernenti liquidazione di somme in favore dei comuni di Campofranco e Bompietro a titolo di anticipazione del 40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)" pag. 114

Approvazione della modifica non sostanziale relativa ad un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, messa in riserva e riciclo di scarti provenienti dalla lavorazione del verde, sito nel comune di Patti pag. 114

Provvedimenti concernenti autorizzazione al rappresentante legale del comune di Salemi per lo scarico di acque reflue urbane depurate. pag. 114

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

POC Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Impegno e liquidazione a favore di vari comuni (progr. 13) pag. 114

POC Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Riparto della quota POC a favore dei comuni. pag. 115

Approvazione della modifica della Pista di controllo degli interventi in favore dei comuni per contrastare gli effetti socio-economici dello stato emergenziale dovuto al Coronavirus, denominati voucher alimentari di contrasto all'emergenza socio-sanitaria Covid-19 pag. 115

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di somme per la realizzazione di parcheggi di interscambio nei comuni di Messina e Catania a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 3/2016, art. 47, e successive modifiche ed integrazioni. pag. 115

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 40/2021 "Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale IV annualità - a.s.f. 2020-2021" - P.O. FSE Sicilia 2014-2020 pag. 116

Assessorato della salute

Assessorato dell'economia:

Approvazione dell'Avviso pubblico relativo alla misura di cui all'art. 5, commi 11 e 12, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. pag. 117

Assessorato della salute:

Autorizzazione ed accreditamento istituzionale della Casa di cura Gibiino, sita in Catania pag. 129

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione pag. 129

Provvedimenti concernenti trasferimento della sede operativa di strutture sanitarie della Regione pag. 129

Integrazione-aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011 pag. 129

Nomina del commissario ad acta per il coordinamento e la gestione dell'emergenza Covid-19 e della correlata campagna di vaccinazione regionale, in affiancamento e supporto delle direzioni e dei Dipartimenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna pag. 129

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nei comuni di Castelvetro e Partanna pag. 129

Valutazione d'impatto ambientale del progetto relativo alla realizzazione di un impianto a tecnologia fotovoltaica nel comune di Gela. pag. 130

Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC per l'impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica sito nel comune di Pace del Mela .. pag. 130

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Augusta per la definizione degli adempimenti riguardanti un piano di lottizzazione. pag. 130

Annullamento del decreto 14 settembre 2020 ed esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Erice pag. 130

Esclusione con condizioni dalla valutazione di impatto ambientale del progetto di modifica di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, sito nel comune di Carini. pag. 130

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione dell'associazione Pro loco Aci San Filippo APS al relativo albo regionale pag. 130

Iscrizione dell'associazione Pro loco Giarre-Trepunti al relativo albo regionale pag. 130

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 21 luglio 2021, n. 18.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 21 luglio 2021, n. 80.

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 23 luglio 2021, n. 81.

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 24 luglio 2021, n. 82.

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Supplemento ordinario n. 2

Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 9 luglio 2021.

Approvazione del documento "Linee guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021".

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

STATUTI

Statuto del comune di Forza d'Agrò.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 giugno 2021.

Inoltro alla Corte dei conti, per la registrazione, della deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 27 maggio 2021, recante: "Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, articolo 3. Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2021/2023".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";

Visto il proprio regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158;

Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e, in particolare, l'art.3 rubricato 'Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale';

Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 'Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021/2023';

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 27 maggio 2021, recante: "Legge regionale 15 settembre

2005, n. 10, articolo 3. Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2021/2023";

Ritenuto di inoltrare alla Corte dei conti, per la registrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 27 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1

L'inoltro alla Corte dei conti, per la registrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, della deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 27 maggio 2021, recante: "Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, articolo 3. Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2021/2023".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 7 giugno 2021.

MUSUMECI

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 27 maggio 2021 è visionabile nel sito web della Regione al seguente link: https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.225_27.5.2021.pdf.

Amnesso alla registrazione della Corte dei conti l'8 luglio 2021, n. 6.

(2021.28.1583)111

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2021.

Linee guida per l'elaborazione e la gestione dei progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute (Art. 24, legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- Visto** lo Statuto della Regione;
- Visto** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";
- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 di approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 di approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";
- Visto** il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 31 gennaio 1997 di approvazione del Progetto regionale "Tutela della salute mentale 1998-2000";
- Visto** il decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002 di approvazione delle Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario;
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
- Visto** il decreto del dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica 24 settembre 2009 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel documento concernente "Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale";
- Visto** il decreto dell'Assessore regionale per la salute 25 marzo 2011, n. 512, di istituzione del Coordinamento regionale per la salute mentale;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2011 di approvazione del "Piano della salute 2011-2013";
- Visto** il decreto dell'Assessore regionale per la salute 27 aprile 2012 di "Approvazione del Piano strategico per la salute mentale";
- Visto** l'articolo 68 - rubricato "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" - della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge



- regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.”;
- Visto** il decreto dell’Assessore regionale per la salute 10 maggio 2019, n. 857, di rinnovo e ricostituzione del Coordinamento regionale per la salute mentale;
- Visto** il decreto dell’Assessore regionale per la Salute 22 ottobre 2019, n. 1958, di integrazione del Coordinamento regionale per la salute mentale di cui al D.A. n. 587/2019 e istituzione della Consulta delle associazioni rappresentative di settore;
- Visto** il decreto dell’Assessore regionale per la Salute 11 marzo 2020, n. 215, di integrazione del Coordinamento regionale per la salute mentale di cui al D.A. n. 1958/2019;
- Visto** il decreto dell’Assessore regionale per la Salute 7/09/2020, di ulteriore integrazione del Decreto 215/2020;
- Visto** l’art. 24 della legge 16/10/2019 n.17 recante “Progetti Terapeutici individualizzati”;
- Vista** la nota assessoriale n.3681 del 24/01/2020 con cui è stato richiesto di predisporre idoneo documento sotto forma di “linee guida” da inoltrare alle AA.SS.PP. destinatarie finali della concreta esecuzione della disposizione regionale in argomento
- Vista** la nota n.11393 del 27/02/2020 con la quale il Coordinatore delle attività del Coordinamento regionale per la Salute Mentale ha trasmesso, per le opportune valutazioni e l’apprezzamento dell’Amministrazione, tra l’altro le Linee guida Budget di salute mentale;
- Vista** la nota assessoriale n.14725 del 13/03/2020 con la quale è stato richiesto un confronto del suddetto testo con la “Consulta regionale delle Associazioni che rappresentano interessi dei soggetti affetti da disturbi riconducibili all’area della salute mentale e dei loro familiari”;
- Vista** la nota n.49185 del 17/11/2020 con la quale è stata inviata ai Legali rappresentanti delle Associazioni di cui sopra il documento sui budget di salute elaborato dal Coordinamento regionale per la Salute Mentale;
- Vista** la nota della Consulta regionale delle Associazioni dei Familiari assunta in carico con prot.54533 del 16/12/2020, contenete osservazioni e modifiche rispetto al testo proposto;
- Vista** la nota n.1190 del 12/1/2021 con la quale si è trasmesso il contributo pervenuto dalla Consulta regionale delle Associazioni al Coordinatore dei Lavori del Coordinamento salute mentale, per le opportune valutazioni al riguardo;
- Visto** il documento elaborato dal gruppo di riscrittura incaricato in esito alla riunione del 24/02/2021 del Coordinamento regionale Salute Mentale;
- Vista** la nota n.29591 del 21/06/2021 con cui è stato trasmesso il documento di cui sopra ai componenti del Coordinamento regionale Salute Mentale con invito a esprimere le valutazioni al riguardo;
- Visti** i riscontri pervenuti da parte dei componenti del Coordinamento regionale Salute Mentale in ordine alla condivisione dei contenuti del documento di che trattasi;
- Considerato** in attuazione di quanto previsto dall’art. 24 della legge 16/10/2019 di doversi procedere all’approvazione del documento recante “*Linee guida per l’elaborazione e la gestione dei Progetti Terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da Budget di salute*” comprensivo di scheda per l’elaborazione dei PTI individuali e di schema tipo di avviso pubblico per la cogestione di PTI per pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 24 della legge 16/10/2019 n.17, è approvato il documento recante “*Linee guida per l’elaborazione e la gestione dei Progetti Terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da Budget di salute*” comprensivo di:

- a) la scheda per l’elaborazione del PTI individuale;

- b) lo schema tipo di avviso pubblico per la cogestione di PTI per pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale.

ART.2

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali hanno l'obbligo di porre in essere gli opportuni adempimenti al fine di dare attuazione alle previsioni del documento di cui all'art.1 assicurando una compiuta applicazione di quanto previsto dall'art. 24 della legge 16/10/2019 n.17.

ART.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on-line* al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale.

Palermo, 8 luglio 2021.

RAZZA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegato

**LINEE GUIDA PER LA ELABORAZIONE E LA GESTIONE DEI PROGETTI TERAPEUTICI
INDIVIDUALIZZATI (PTI)
DI PRESA IN CARICO COMUNITARIA
SOSTENUTI DA *BUDGET* DI SALUTE**

(art. 24 della Legge Regionale 16 ottobre 2019, n. 17)

INDICE

1. Il *Budget* di Salute (BdS): quadro normativo di riferimento
2. Definizione di *Budget* di salute
3. Beneficiari del *Budget* di Salute
4. Albi degli Enti co-gestori di PTI sostenuti da *Budget* di Salute
5. Ambiti di intervento del *Budget* di Salute
6. Durata e tipologia dei PTI sostenuti da *Budget* di Salute
7. Fasi del processo, scelta degli enti co-gestori e assegnazione delle risorse finanziarie .
8. Modalità di verifica e valutazione



1. Il *Budget di Salute (BdS)*: quadro normativo di riferimento.

Le presenti linee guida regolamentano i PTI sostenuti da *Budget di Salute* con riferimento alla quota dello 0,2% dei bilanci ASP, così come stabilito dall'art. 24 della Legge Regionale 16 ottobre 2019, n. 17.

Esse possono essere utilizzate dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) anche per guidare i percorsi di PTI di utenti in carico ai DSM sostenuti da altri finanziamenti, in accordo con gli enti titolari dei finanziamenti stessi e senza sovrapposizioni di finanziamenti per le stesse azioni.

In questo quadro la quota dello 0,2% dei bilanci ASP, stabilita dall'art. 24 della L.R. 17/2019, costituisce la risorsa economica che il sistema sanitario regionale destina annualmente all'implementazione del BdS per gli utenti in carico ai DSM.

Gli accantonamenti della quota dello 0,2% devono essere fatti per l'anno 2019 per la frazione temporale a partire dall'emanazione della L.R. 17/2019, e dal 2020 annualmente.

La suddetta quota dello 0,2% non può finanziare strutture residenziali quali di Gruppi appartamento e le comunità alloggio.

Tale risorsa si integra con le risorse provenienti da Piani Nazionali (es. Piani di PSN), dai Piani di Zona (L.328/00) e da altre risorse messe in campo da soggetti privati, dal Terzo settore, oltre che dagli stessi utenti e dalle famiglie.

Il *Budget di Salute* costituisce uno strumento integrato a sostegno del "Progetto terapeutico individualizzato (PTI) di presa in carico comunitaria" per persone affette da disturbi mentali gravi, così come previsto dal Decreto 27 aprile 2012 "Approvazione del Piano strategico per la salute mentale" e dal Decreto 31 luglio 2017 "Approvazione del Documento, recante: Il Servizio sociosanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie".

Nell'ottica del Dipartimento Integrato di Salute Mentale, previsto nel Piano strategico salute Mentale, è indispensabile che i diversi Enti, che effettuano interventi per le rispettive competenze istituzionali (L.328/00, L.R. 17/2019, ecc.), formalizzino in ogni Distretto momenti di coordinamento al fine di evitare che uno stesso intervento sia finanziato da diverse diverse fonti e che possano all'occorrenza prevedersi diversi finanziamenti per diverse azioni rivolte allo stesso beneficiario.

2. Definizione di *Budget di Salute*

Il *Budget di Salute* rappresenta l'insieme delle risorse economiche, professionali e umane, necessarie per innescare un processo di capacitazione volto a ridare ad una persona un funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità

Il *Budget di Salute* che include al suo interno prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), non si configura come prestazione a sé stante, bensì come progetto individuale che coinvolge il soggetto stesso e la sua comunità. L'inserimento delle persone nei percorsi sostenuti da *Budget di Salute* non fa decadere, ma integra la presa in carico da parte del DSM, che si esplica attraverso tutte le attività necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA)

Le finalità del *Budget di Salute* sono:

- migliorare la salute psichica;



- contrastare l'istituzionalizzazione;
- migliorare il funzionamento psico-sociale;
- favorire l'inclusione della persona e la sua partecipazione attiva alla comunità.

Il *Budget* di Salute si attiva quando:

- occorre dare una risposta non residenziale ai bisogni di assistenza della persona;
- occorre ridurre i periodi d'istituzionalizzazione favorendo le dimissioni dalle strutture (CTA e Comunità Alloggio) e quando il trattamento residenziale/riabilitativo sta per concludersi o si è concluso.

Il *Budget* di Salute quindi tende a contrastare, a prevenire e impedire la cronicizzazione istituzionale o familiare, l'isolamento e lo stigma della persona con disturbi mentali.

Il *Budget* di Salute è uno strumento di assistenza territoriale coordinato dai Dipartimenti di Salute Mentale secondo le procedure meglio specificate nel successivo punto 7.

La richiesta di attivazione del Progetto PTI sostenuto da *Budget* di Salute può avvenire oltre che da parte degli operatori del DSM su proposta di un operatore sociale nel territorio di riferimento e conosciuto dal paziente o anche su proposta della persona/famiglia dell'utente.

Il BdS, così come previsto dal Piano Strategico Salute Mentale, dovrà adottare una metodologia di lavoro di rete basata sull'individuazione di un *case-manager*, all'interno di staff multidisciplinari e multi-istituzionali, il cui lavoro di gruppo sarà coordinato dallo stesso in conformità alla realizzazione, monitoraggio e valutazione dei PTI dei pazienti, la cui titolarità ricade sulla figura del medico istituzionalmente responsabile all'avvio della presa in carico, in integrazione con quelli gli altri soggetti che successivamente vi subentreranno.

La metodologia del PTI si fonda su collaborazioni e rapporti che garantiscono una presa in carico globale utilizzando lo strumento del *Budget* di Salute, condiviso con il paziente, i familiari, i servizi pubblici e le agenzie del privato sociale, in un'ottica di presa in carico comunitaria e di terapia lungo tutto il ciclo di vita. In tale modello di comunità solidale, i DSM non devono delegare la gestione di una parte delle proprie competenze al privato, ma piuttosto ricercare *partner* per la costruzione/rimodulazione dei contesti.

Il PTI presuppone, sul piano gestionale, l'introduzione di una flessibilità nei percorsi assistenziali, anche attraverso un modello integrato pubblico-privato sociale, per le attività terapeutiche domiciliari e residenziali, di sostegno socio-familiare e scolastico, di inclusione socio-lavorativa, nel quale il servizio pubblico continui a mantenere la responsabilità e la titolarità del servizio.

L'ASP promuove la formazione e l'aggiornamento per il proprio personale e per il personale degli Enti Locali attraverso progetti formativi condivisi con il Terzo Settore, finalizzati ad un utilizzo appropriato del BdS con particolare riferimento alla fase di valutazione, al lavoro con la famiglia, ed alla definizione e realizzazione del progetto comprensiva della valutazione finale.

3. Beneficiari del BdS

I beneficiari del *Budget* di Salute sono gli utenti in carico ai DSM con situazioni socio-sanitarie complesse, in atto o potenzialmente alti utilizzatori di risorse del sistema sanitario (ricoveri in SPDC o in CTA, ecc.).

Per l'inclusione nel *target* dei beneficiari dovranno pertanto essere valutati 8 fattori:



- 1) Diagnosi: nosografia (Spettro schizofrenico, D. bipolari, D. gravi di personalità, Doppia diagnosi) e gravità sintomatologia (VGF 30-50)
- 2) Livello funzionalità sociale (disfunzionalità da media a grave: S.Va.M.Di., ICF)
- 3) Non responder/non collaborante
- 4) Assenza, fragilità, disfunzionalità della rete familiare/sociale
- 5) Frequenza ricadute
- 6) Frequenza ricoveri
- 7) Presenza problematiche giudiziarie
- 8) Età compresa tra i 18 e i 65 anni.

La presenza di almeno 4 dei fattori sopra descritti è necessaria e sufficiente per l'inclusione dell'utente tra i potenziali beneficiari e rende possibile per i servizi territoriali dei DSM la stesura di un PTI di presa in carico comunitaria, secondo le modalità di cui al successivo punto 6.

I pazienti e le loro famiglie sono tenuti a rispettare il patto di co-gestione del PTI, firmato e sottoscritto congiuntamente con il DSM. Sono esclusi utenti che usufruiscono di eguali misure di *budget* vincolato e progetti specificatamente dedicati.

4. Albi degli Enti co-gestori di PTI sostenuti da Budget di Salute.

Al fine di definire una *partnership* di qualità ogni Azienda Sanitaria Provinciale deve dotarsi di Albi di soggetti co-gestori dei PTI di presa in carico comunitaria. Ogni Azienda Sanitaria deve istituire, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida nella G.U.R.S., l'Albo Aziendale per l'accreditamento degli Enti co-gestori dei PTI di presa in carico comunitaria.

Gli Albi degli Enti co-gestori sono tenuti dai DSM, in osservanza ai principi generali sanciti dalla normativa vigente, e in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", dalla Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dal Decreto 31 luglio 2017 "Approvazione del Documento, recante: Il Servizio sociosanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie", dal Decreto 27 aprile 2012 "Approvazione del Piano strategico per la salute mentale".

Gli Albi di cui alle presenti Linee guida sono istituiti al fine di co-gestire PTI di presa in carico comunitaria dei DSM. Gli albi potranno essere unici o potranno prevedere al loro interno delle sezioni o con riferimento al territorio dei distretti o con riferimento ai diversi ambiti per i quali gli Enti co-gestori intendono partecipare. Gli ambiti di intervento su cui può articolarsi l'Albo sono:

- 1) casa – habitat sociale
- 2) formazione – lavoro
- 3) socialità – affettività.

L'iscrizione all'Albo aziendale costituisce il requisito obbligatorio che Enti co-gestori dovranno possedere al fine della partecipazione a tutte di progettazione congiunta dei PTI.

Per la creazione del primo elenco di enti iscritti all'Albo, le ASP stabiliranno un termine massimo di 45 giorni per la presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione necessaria. Gli Albi saranno sempre aperti. Dopo la costituzione della prima lista di Enti iscritti gli Albi saranno aggiornati



trimestralmente. Tutti i soggetti che formuleranno l'istanza di iscrizione all'Albo dovranno ricevere risposta entro un termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le ASP che hanno già costituito Albi Aziendali, con riferimento alle normative richiamate al sopra indicato paragrafo 1, dovranno, nel caso di difformità, modificare i relativi avvisi e regolamenti adeguandosi alle presenti linee-guida.

Possono fare richiesta d'iscrizione :

- gli Enti del privato sociale e imprenditoriale;
- gli Enti del Terzo settore che in ragione della vigente normativa in materia dovranno essere iscritti nei rispettivi Albi fino all'avvio operativo del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- Consorzi e Associazioni Temporanea di Scopo (ATS - in tal caso i requisiti complessivi devono essere garantiti dall'Ente capofila).

Non possono essere iscritte all'Albo

- le Amministrazioni Pubbliche;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile);
- le fondazioni di origine bancaria di cui al DLgs. 153/99.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo:

I soggetti che faranno richiesta di iscrizione all'Albo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere costituiti da almeno due anni;
2. avere comprovate esperienze pregresse in materia di riabilitazione psichiatrica e/o di inclusione sociale di persone con disabilità psichica e/o dipendenze patologiche;
3. prevedere nel proprio statuto la possibilità di svolgere attività nell'ambito della prevenzione e/o della riabilitazione, dell'inclusione sociale di persone con disabilità psichica e/o dipendenze patologiche;
4. avere la disponibilità di idonee strutture per lo svolgimento delle attività inerenti al PTI;
5. avere sede operativa nel territorio dell'ASP di _____;
7. avere adottato una propria "carta dei servizi";
8. non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

In caso di Consorzi e ATS i superiori requisiti devono essere garantiti dal Consorzio o dall'ente capofila dell'ATS .

Possono essere costituite sezioni speciali degli Albi per famiglie, singoli cittadini o gruppi di convivenza disponibili a contribuire volontariamente alla co-gestione di PTI di utenti in carico ai DSM. A tali soggetti non deve essere corrisposto alcun compenso, ma possono essere rimborsate le spese effettuate e documentate per lo svolgimento di azioni previste dal PTI.

Ogni Ente/Consorzio/ATS iscritto all'Albo è tenuto ogni anno a presentare opportuna documentazione sul mantenimento dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione, il venire meno di uno dei requisiti comporta l'esclusione dall'Albo

I soggetti co-gestori contribuiranno alla costruzione di uno sviluppo economico locale, sociale ed ambientale sostenibile ed alla riabilitazione integrale del territorio fornendo a persone che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad un funzionamento sociale soddisfacente, gli strumenti e servizi in grado di garantire l'accesso ai diritti all'apprendimento-espressività, alla casa-habitat sociale, al lavoro-formazione, alla socialità-affettività.

Commissione di valutazione per l'iscrizione all'Albo e per il mantenimento dell'iscrizione.

La Commissione di valutazione sarà costituita da un massimo di cinque membri individuati con apposita deliberazione Aziendale, su proposta del Direttore del DSM, avendo cura che nella stessa vi sia un rappresentante per ciascuna area del DSM (SM, NPI, Dipendenze). I componenti nominati resteranno in carica due anni con obbligo di rotazione.

La Commissione ha il compito di valutare le domande presentate per l'iscrizione e successivamente ogni anno di verificare il mantenimento dei requisiti degli iscritti all'Albo.

Alla Commissione è ammesso con parere consultivo un rappresentante nominato dalla Consulta dipartimentale degli utenti e dei familiari per la salute mentale.

Ogni Ente, in caso di esclusione, può presentare ricorso al Direttore Generale che s'impegna a valutare il ricorso entro tre mesi dalla sua presentazione.

5. Gli ambiti di intervento del Budget di Salute

Gli Ambiti di intervento del Budget di Salute sono:

a) Asse casa – habitat sociale

Gli interventi includono interventi di supporto alla domiciliarità per progetti di pazienti che vogliono vivere da soli o in piccoli gruppi (max 4) e che abbiano necessità di attività di supporto nella gestione della loro vita quotidiana (sostegno attivo temporaneo finalizzato all'autonomia nella gestione del quotidiano e del proprio ambiente di vita).

Gli spazi abitativi dovranno essere confortevoli con servizi plurimi e collocati in aree di fruibilità dei servizi del territorio

Questi interventi non sono da confondere con i "Gruppi appartamento" e con le "Comunità Alloggio" che sono rivolti ad un supporto che presenta caratteristiche differenti e che sono appositamente normate.



b) Asse Affettività/Socialità

Gli interventi devono favorire il permanere della persona nel proprio contesto sociale, relazionale e familiare favorendo la costruzione di un'immagine e di un'identità sociale positiva.

Gli interventi devono favorire la socializzazione e l'integrazione della persona nei propri contesti sociali/relazionali/abitativi attraverso la partecipazione a tutte quelle attività (culturali, educative, socializzanti, ricreative, sportive, recupero scolastico ecc.) presenti sul territorio. Nella progettazione e nella realizzazione delle attività di quest'asse di intervento va ricercato e promosso il coinvolgimento e la collaborazione dei familiari, dei cittadini, delle associazioni di volontariato, di organizzazioni e gruppi informali presenti sul territorio.

c) Asse Formazione/Lavoro

L'obiettivo dell'area è la formazione professionale e la pratica di un'attività come inserimento e sostegno alla costruzione di forme reddituali attive delle persone-utenti in età lavorativa con finalità emancipative.

Gli interventi devono favorire l'inclusione lavorativa e l'autonomia attraverso l'acquisizione/recupero di quelle competenze professionali rivolte al reinserimento lavorativo. Gli interventi possono prevedere modalità rivolte all'accompagnamento nei percorsi: di formazione/titoli di studio, di esperienze di tirocini di inserimento/reinserimento in borsa lavoro, di ricerca attiva del lavoro finalizzata alla contrattualizzazione utilizzando tutte le modalità previste dalle normative di settore (legge 381/91, legge 68, IPS ecc.)

6. Durata e tipologia dei PTI sostenuti da *Budget* di Salute

Il *Budget* di Salute deve tendere al raggiungimento del maggior livello di autonomia dell'utente beneficiario. Si prevede per ciascun paziente oggetto di intervento una durata massima di due anni del PTI con verifiche trimestrali. Non devono essere previste sovrapposizioni finanziarie con altre tipologie di intervento.

Il PTI devono individuare il tipo di dotazioni finanziarie e devono prevedere i seguenti punti :

- a) Valutazione sintetica del bisogno
- b) Valutazione degli interventi effettuati
- c) Gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni sociali - riabilitativi - formativi – lavorativi
- d) Risultati attesi in relazione alla tipologia di *budget* individuato
- e) Eventuali risorse attivate e messe a disposizione dal paziente e dalla sua famiglia
- e) Le fasi temporali e le scadenze delle verifiche dei percorsi previsti
- i) L'impegno sottoscritto dell'assistito e degli altri soggetti coinvolti a realizzare il progetto, con le relative modalità (Patto di co-gestione).

Ogni PTI deve individuare 2 case manager uno per l'area clinica (medico-psicologo- infermiere professionale) ed uno per l'area sociale (assistente sociale/terapista della riabilitazione/educatore).

Il responsabile del progetto rimane il medico del DSM che ha in carico il paziente.

Dal punto di vista della dotazione finanziaria i PTI sostenuti da *Budget* di Salute possono essere suddivisi in tre tipologie:



- alta intensità: è prevista per utenti con un indice di funzionamento medio-alto misurato con la scala ICF
- media intensità: è prevista per utenti con un indice di funzionamento medio misurato con la scala ICF
- bassa intensità: è prevista per utenti con un indice di funzionamento basso misurato con la scala ICF

In fase di verifica può essere prevista la possibilità di passaggio da un livello di alta intensità ad uno di media o bassa intensità (obiettivo progettuale). Ciò connota il raggiungimento seppur parziale degli obiettivi prefissati. Tale passaggio può essere fatto anche in corso di attuazione del progetto. Può altresì esserci l'esigenza di un passaggio inverso cioè da bassa intensità a media o alta intensità se in corso d'opera variano le condizioni cliniche del paziente. In tal caso va riscritta e ridefinita tutta la relativa modulistica/contratto.

Per l'elaborazione del PTI si rimanda all'allegato A delle presenti linee guida.

7. Fasi del processo scelta degli enti co-gestori e assegnazione delle risorse finanziarie

Le fasi del processo sono scadenze ogni anno dai seguenti *step*:

7.1 Individuazione dello 0,2% del bilancio e istituzione del relativo capitolo da parte delle ASP Ogni Asp, entro il mese di gennaio, comunica al DSM l'ammontare delle risorse disponibili coerentemente alle indicazioni dell'art. 24 della L.R. 17/2019. Tale disponibilità costituisce pertanto un tetto invalicabile ai fini della predisposizione di PTI.

7.2 Suddivisione delle sotto quote tra i Moduli del DSM La Direzione del DSM, entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione, indica a ciascun modulo dipartimentale l'importo destinato al finanziamento dei PTI. Tale determinazione sarà calcolata sulla base del rapporto popolazione/pazienti gravi e complessi in carico (vedi punto 3 delle presenti linee guida) nei moduli. La Direzione del DSM quindi invita i vari moduli alla formulazione dei PTI. L'insieme dei PTI predisposti da ciascun modulo è sintetizzato dallo schema che sarà successivamente inserito nell'avviso di manifestazione di interesse (vedi allegato n. 3 alle presenti linee guida).

7.3 Individuazione degli utenti beneficiari Il Direttore responsabile del Modulo Dipartimentale individua i potenziali utenti beneficiari di PTI sostenuti da *Budget* di Salute, sulla base delle proposte delle UOS come definito al punto 2 delle presenti linee guida, e richiede all'equipe delle UOS che hanno in carico il paziente di formulare la proposta di PTI per il BdS.

7.4 Convalida dei PTI Il Direttore dell'UOC riceve le proposte convalida e controfirma le proposte di PTI anche sotto l'aspetto economico, e trasmette l'insieme delle stesse alla Direzione del DSM, secondo lo schema dell'allegato n. 3 alle presenti linee guida, per l'assunzione del provvedimento amministrativo volto all'acquisizione dei piani operativi di co-gestione da parte degli enti iscritti all'Albo Aziendale. Il processo deve concludersi entro massimo 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1).



7.5 Bando di manifestazione di interesse

Il Direttore del DSM riceve le proposte di PTI dai vari moduli dipartimentali e predispone entro 30 giorni lo schema di delibera per la messa a bando di manifestazione di interesse riservato agli enti iscritti all'Albo Aziendale per la cogestione dei PTI. La Direzione aziendale procederà all'adozione dello stesso che dovrà essere pubblicato sul sito Aziendale e nell'Albo delle deliberazioni.

7.6 Proposte degli enti co-gestori Ciascun ente iscritto all'Albo interessato alla co-gestione propone, entro massimo 30 giorni, un piano operativo di co-gestione secondo le previsioni di cui all'allegato n.3 delle presenti linee guida.

7.7 Acquisizione delle proposte e dei Piani operativi degli enti co-gestori

Acquisite le proposte di co-gestione dei vari enti, la Direzione del DSM le trasmette ai Moduli Dipartimentali/UOC che a loro volta le consegnano alle equipe curanti.

7.8 Scelta dell'ente co-gestore

Le equipe curanti procedono, di concerto con il beneficiario, alla valutazione dei Piani operativi ed all'individuazione del relativo soggetto proponente. Individuati gli enti iscritti all'Albo che hanno espresso manifestazione di interesse i potenziali beneficiari saranno chiamati dal servizio territorialmente competente, a selezionare, nel caso di più proposte di co-gestione, l'offerta più congrua ai loro bisogni socio-sanitari e ai loro desideri di vita futura. Le proposte di co-gestione dei vari enti saranno presentate ai beneficiari separatamente. La scelta dei beneficiari dovrà vertere sugli aspetti qualitativi delle proposte degli enti che si sono proposti alla co-gestione. In tale scelta essi saranno sostenuti dal *case-manager*, dal referente terapeutico e da un familiare e/o dall'amministratore di sostegno ove nominato. Degli incontri in cui il paziente effettuerà la scelta sarà redatto un verbale e copia dello stesso sarà consegnata al paziente/familiare oltre che essere custodita dal servizio territoriale competente. I moduli dipartimentali/UOC trasmettono alla Direzione del DSM l'elenco degli utenti beneficiari indicando per ciascuno l'ente co-gestore scelto.

7.9 Predisposizione e firma dei contratti ASP-enti co-gestori

Acquisito l'elenco di cui al punto precedente, il DSM predispone i contratti tra ente co-gestore ed ASP e chiama gli enti co-gestori individuati per la firma dei contratti secondo le modalità amministrative previste dalla legge. Ogni contratto, firmato dal Direttore Generale dell'ASP o suo delegato e dal rappresentante legale dell'Ente co-gestore, dovrà formalizzare i diversi impegni assunti dalle parti, la durata, le verifiche, le condizioni di proroga o recesso. Considerata la personalizzazione dei PTI, ogni convenzione costituisce una diversa fornitura da parte dell'ente co-gestore.

7.10 Attuazione PTI

Dopo la firma del contratto l'ente co-gestore può dar corso alle azioni previste nel PTI e nel Piano operativo dandone comunicazione al case-manager individuato. Il PTI è completato con il Patto di co-gestione firmato da tutti i soggetti coinvolti.



Le procedure di cui ai punti 7.7 -7.10 devono avvenire entro massimo 30 giorni.

8. Modalità di verifica e valutazione

Ogni tre mesi tutti i PTI sono posti a verifica. Ogni *case-manager* convocherà le relative riunioni di verifica del progetto che saranno trascritte nei fogli di aggiornamento e firmate da tutti i soggetti coinvolti. I DSM redigono annualmente un report di valutazione sull'insieme dei PTI sostenuti da *Budget di Salute*.



“LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE E LA GESTIONE DEI PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI (PTI) DI PRESA
IN CARICO COMUNITARIA SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE”

ALLEGATO A

**SCHEDA PER L’ELABORAZIONE DEL
PROGETTO TERAPEUTICO INDIVIDUALIZZATO (PTI)
PER LA PRESA IN CARICO COMUNITARIA**



PROGETTO TERAPEUTICO INDIVIDUALIZZATO (P.T.I.) PER LA PRESA IN CARICO COMUNITARIA

COGNOME: _____ NOME: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

RESIDENZA: _____ TEL. _____

DOMICILIO: _____

CODICE FISCALE: _____ STATO CIVILE: _____

TITOLO DI STUDIO _____

INVALIDITÀ CIVILE: SÌ NO PERCENTUALE: _____

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO: SÌ NO BENEFICI LEGGE 104: SÌ NO (art. __comma__)

ISCRIZIONE LISTE L.68/99: SÌ NO

		Tel./Cell./ e-mail
SERVIZIO DSM REFERENTE DEL PROGETTO		
CASE MANAGER		
RESPONSABILE TERAPEUTICO DEL PROGETTO		
OPERATORE ISIL DI RIFERIMENTO		
ENTE CO-GESTORE E OPERATORE DI RIFERIMENTO ¹		
FAMILIARE		
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (se nominato)		
UIEPE		
SERVIZIO SOCIALE COMUNE DI _____:		

DATA DI AVVIO DEL PROGETTO: _____

FINANZIAMENTO DEL PTI: art. 24 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17 Piano di zona L. 328/00

PSN (progetto _____)

Fondi dell'Ente co-gestore (es. inserimento lavorativo in cooperativa sociale B)

Inserimento lavorativo L.68/99 Altro: (specificare _____)

¹ Da inserire non appena nominato o scelto dall'utente

▪ SINTESI DATI BIOGRAFICI

--

▪ CONDIZIONI DI SALUTE FISICA E PSICHICA

--

▪ CONDIZIONE ABITATIVA E CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

--

▪ AFFETTIVITÀ / SOCIALITÀ

NUCLEO
FAMILIARE

RELAZIONI CON IL
VICINATO E CON IL
CONTESTO CITTADINO

RISORSE DELLA
RETE SOCIALE



▪ AUTONOMIA PERSONALE

CURA DELLA PROPRIA
PERSONA E DEL PROPRIO
AMBIENTE DI VITA

USO DEI MEZZI DI
TRASPORTO E DI
COMUNICAZIONE

USO DEL DENARO

▪ FORMAZIONE, LAVORO E COMPETENZE

PERCORSO FORMATIVO

ESPERIENZE LAVORATIVE

CONDIZIONE
LAVORATIVA ATTUALE

INTERESSI PERSONALI
E COMPETENZE





▪ **CONDIZIONE ECONOMICA**

FONTI DI REDDITO

--

▪ **BISOGNI RILEVATI**

abitare:

formazione/lavoro:

affettività/socialità:

altri bisogni:

**ANALISI SWOT**

	SOSTEGNO	OSTACOLO
INTERNO		
ESTERNO		

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO**OBIETTIVI DEL PROGETTO**

A BREVE TERMINE (SPECIFICARE ARCO TEMPORALE _____)

A MEDIO/LUNGO TERMINE (SPECIFICARE ARCO TEMPORALE _____)

TEMPISTICADURATA DEL
PROGETTO

--

FASI PROGETTUALI ²▪ **FASE 1***(indicazione dei tempi)*

--

▪ **FASE 2***(indicazione dei tempi)*

--

**MODALITÀ E
PERIODICITÀ DELLA
VALUTAZIONE**

--

² Il PTI può essere o non essere articolato su obiettivi a breve e medio/lungo termine e su una o più fasi progettuali.

FASE 1: AZIONI PROGRAMMATE, PERSONALE E COSTO PRESUNTO

AZIONE	DURATA/ PERIODICITÀ	OPERATORE DI RIFERIMENTO	COSTO PRESUNTO	FONTE DI FINANZIAMENTO ³
U.O. DSM _____				
U.O. DSM _____				
UTENTE ⁴				
FAMIGLIA				
ENTE CO-GESTORE 1				
ENTE CO-GESTORE 2				
ALTRO SOGGETTO DI COMUNITÀ ⁵				
AMM. DI SOSTEGNO				

³ Il PTI può avere più fonti di finanziamento in riferimento alle azioni programmate (es. l'assistente domiciliare può essere finanziato nell'ambito dei fondi ASP dell'art. 24 L.R., 17/2019, il tirocinio formativo nell'ambito di un'azione del Piano di Zona L.328/00 ecc.). Le azioni che non hanno un costo finanziario (es. prestazioni di un'associazione di volontariato) vanno indicate lasciando in bianco la casella dei costi

⁴ È possibile indicare, ove presente, la compartecipazione dell'utente o della famiglia anche con beni immobili o strumentali (es. disponibilità di un casa per un gruppo appartamento con altri pazienti)

⁵ Soggetti non iscritti all'Albo che svolgono un ruolo nella presa in carico (es. Parrocchia, amici, ecc.)

CRONOGRAMMA

	Azione-servizio	MESE																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	ALTR0																									
	AMM. SOSTEGNO																									
	UTENETE																									
	FAMILIARI																									
	ENTI CO-GERSTORI																									
	DSM																									

**ACCORDO PER LA CO-GESTIONE DEL PTI
(PRESA IN CARICO COMUNITARIA)**

Il Progetto Terapeutico Individualizzato è condiviso dai seguenti soggetti che sottoscrivono per
condivisione e accettazione

UTENTE	Data _____ Firma _____
FAMILIARE	Data _____ Firma _____
CASE-MANAGER	Data _____ Firma _____
RESPONSABILE TERAPEUTICO DEL PTI	Data _____ Firma _____
ENTE CO-GESTORE	Data _____ Firma _____
UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE COMUNE	Data _____ Firma _____
AMMINISTRATO RE DI SOSTEGNO	Data _____ Firma _____
UIEPE	Data _____ Firma _____



“LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE E LA GESTIONE DEI PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI (PTI) DI PRESA IN CARICO COMUNITARIA SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE”

ALLEGATO B

SCHEMA-TIPO DI AVVISO PUBBLICO PER LA CO-GESTIONE DI PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI (PTI) PER PAZIENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

PREMESSA

Il presente avviso viene emanato a seguito delle seguenti normative regionali:

- Decreto 27 aprile 2012 Piano Strategico Regionale sulla Salute Mentale
- Decreto interassessoriale 31 luglio 2017 «Approvazione del Documento, recante: “Il Servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie»
 - L.R. 16 ottobre 2019, n. 17. “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie”
- Decreto Salute di approvazione delle Linee guida per l’elaborazione e la gestione dei PTI e delle seguenti delibere della ASP di _____
- [delibera che istituisce l’Albo aziendale]
- Eventuali altre delibere di recepimento del Piano Strategico, di emanazione del Piano di Azione Locale per la Salute mentale, ecc.

AVVISO

Si rende noto che la ASP di _____ intende procedere alla selezione di Enti co-gestori iscritti all’ Albo aziendale di cui alla delibera _____, pubblicato sul sito della ASP alla pagina _____ per la co-gestione di n. _____ Progetti Terapeutici Individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria del Dipartimento di Salute Mentale (DSM).

Per tali pazienti sono stati elaborati dalle équipe curanti PTI di presa in carico comunitaria sugli assi: casa/habitat sociale, formazione-lavoro, socialità/affettività.

La co-gestione dei PTI prevede l’assegnazione, per ciascun soggetto beneficiario, di una dotazione finanziaria quantificata per ciascun potenziale beneficiario.

Viene di seguito riportata una tabella sintetica dei PTI elaborati dalle équipe curanti.

DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI (PTI) PER I QUALI SI CHIEDE LA CO-GESTIONE

PTI	SERVIZIO DSM	DESCRIZIONE DEI BISOGNI	AZIONI PREVISTE	DURATA DEL PTI (MESI)	COSTO AZIONE	SEZIONE ALBO	DISTRETTO ASP
PTI n. _____ <u>Caratteristiche dell'utente</u> Sesso: _____ Anno di nascita: _____ Titolo di studio: _____ Nucleo familiare: _____ Precedenti esperienze formative/lavorative: _____ Pensione: _____ Entità finanziaria del PTI messo a bando: € _____		asse lavoro/formazione: _____ asse casa/ <i>habitat</i> sociale: _____ asse socialità/affettività: _____					
PTI n. _____ <u>Caratteristiche dell'utente</u> Sesso: _____ Anno di nascita: _____ Titolo di studio: _____ Nucleo familiare: _____ Precedenti esperienze formative/lavorative: _____ Pensione: _____ Entità finanziaria del PTI messo a bando: € _____		asse lavoro/formazione: _____ asse casa/ <i>habitat</i> sociale: _____ asse socialità/affettività: _____					



2. DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla presente selezione enti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all' *Albo Aziendale di cui alla delibera n. _____ del _____* nella/e sezioni indicata dal PTI e nel distretto socio-sanitario di riferimento.

b) Permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo di cui alle linee guida regionali di cui al Decreto _____

Nel caso in cui l'Ente non sia iscritto ad una delle sezioni indicate nel PTI, potrà partecipare al presente avviso in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con altri soggetti al fine di poter operare in forma concordata su tutti gli assi richiesti. Nel caso di partecipazione in ATS, dovrà essere individuato un soggetto capofila iscritto all'Albo aziendale di cui alla delibera _____.

Dovrà essere inoltre prodotto un documento di impegno con firme autentiche degli enti partner a costituirsi in ATS in caso di assegnazione dei budget di salute.

Le linee guida regionali e l'Albo aziendale con i soggetti in esso iscritti sono pubblicati alla pagina del Sito internet dell'ASP di _____

3. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso dovranno presentare manifestazione di interesse, utilizzando il modello di cui all'allegato "A" del presente Avviso.

Nel caso di partecipazione in ATS la documentazione di cui al successivo punto 4 a), b) e d) dovrà essere prodotta dall'Ente Capofila.

Essi dovranno inoltre individuare, tra i PTI indicati nella Tabella in premessa, quelli per i quali sono disposti alla co-gestione, specificando, secondo il modello dell'allegato "B" del presente Avviso le risorse e le competenze che intendono utilizzare a tal fine.

Ad ogni soggetto concorrente (singolo o in ATS) non potrà essere assegnata **una dotazione superiore al limite della soglia europea vigente.**

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire in plico chiuso, **entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet della ASP di _____:**

Le richieste dovranno essere indirizzate a:

"ASP di _____ DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
_____ VIA _____, 5 _____", indicando sul frontespizio della busta "**Manifestazione d'interesse per la cogestione PTI utenti Dipartimento Salute Mentale**".

Informazioni e chiarimenti sui singoli PTI potranno essere richiesti ai *case-manager* dei Servizi presso cui sono in carico gli utenti beneficiari e alla Unità Operativa _____ - Via _____ (tel _____ - e-mail _____) (es.) dal lunedì al venerdì dalle ore _____ alle ore _____, per ogni altra informazione di carattere generale

4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Le domande dovranno essere redatte secondo il modello dell'allegato "A" del presente Avviso e dovranno contenere inoltre, pena esclusione dall'inserimento nell'elenco degli enti idonei:

- COPIA fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario dell'istanza;
- Documento di impegno con firme autentiche degli enti associati a costituirsi in ATS in caso di assegnazione dei budget di salute
- Piano operativo** redatto secondo le modalità dell'allegato "B" del presente Avviso in cui sia dettagliato il contesto delle risorse e delle azioni che l'Ente intende porre in essere per la co-gestione dei PTI e in cui si evidenzia la sostenibilità delle azioni indicate dalle équipe curanti. Nel caso in cui l'Ente si propone per la co-gestione di più PTI in contesti diversi vanno presentati più piani operativi.



5. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI BUDGET

I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente avviso, saranno invitati a presentare i Piani operativi di cui al precedente punto c) ai beneficiari individuati, i quali, supportati dai *case-manager* e dai referenti terapeutici competenti, e dagli amministratori di sostegno, ove nominati, sceglieranno l'offerta che riterranno più congrua ai loro bisogni socio-sanitari e ai loro desideri di vita futura.

Nel caso di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, le proposte di cogestione dei budget così selezionate saranno sottoposte alla Magistratura competente.

Successivamente alla valutazione favorevole della Magistratura, ove necessaria, gli enti selezionati saranno invitati alla co-gestione dei PTI-budget di salute, previa stipula di contratto e di accordo firmato dall'utente, dal *case-manager*, dal responsabile terapeutico e da ogni altro soggetto chiamato alla presa in carico.



Allegato A

**Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Della ASP di _____**
Via _____
Cap _____ Città _____

Il sottoscritto _____ nat_ a _____ prov. _____ il
_____ residente a _____ in Via/Piazza _____
n. _____, C.F. _____;

in qualità di (*compilare la voce che interessa*):

- Titolare
 Legale rappresentante della ditta:

_____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____ n. _____
C.F. o P.I. _____;
e-mail _____ tel. _____.

Iscritto all' *Albo aziendale degli enti co-gestori dei progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute per utenti in carico al dipartimento di salute mentale* sezione/i _____
DISTRETTO/I _____

MANIFESTA

il proprio interesse a co-gestire il/i Budget di Salute per l'attuazione del/dei PTI n. _____
_____ come da avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data _____
_____ nel sito internet della ASP di _____.

FA PRESENTE

- che intende partecipare come unico cogestore dei PTI sopra indicati
 che intende partecipare in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i seguenti altri soggetti che hanno presentato analoga manifestazione d'interesse, allegando copia dell'impegno con firme autentiche a costituirsi in ATS in caso di assegnazione dei budget di salute

**SPECIFICA DEI PTI CON L'INDICAZIONE DEGLI ENTI CHE
COLLABORERANNO ALLA COGESTIONE**

PTI n. _____

ENTE	Asse per il quale l'ente svilupperà le azioni del PTI
ENTE (<i>Gestore unico o Capofila</i>): _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività
ENTE IN ATS: _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività
ENTE IN ATS: _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività

PTI n. _____

ENTE	Asse per il quale l'ente svilupperà le azioni del PTI
ENTE (<i>Gestore unico o Capofila</i>): _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività
ENTE IN ATS: _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività
ENTE IN ATS: _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività

PTI n. _____

ENTE	Asse per il quale l'ente svilupperà le azioni del PTI
ENTE (<i>Gestore unico o Capofila</i>): _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività
ENTE IN ATS: _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività
ENTE IN ATS: _____	<input type="checkbox"/> casa/ <i>habitat</i> sociale <input type="checkbox"/> lavoro/formazione <input type="checkbox"/> socialità/affettività

**DICHIARA:**

a) di aver preso conoscenza della consistenza del servizio richiesto nonché delle caratteristiche dei pazienti beneficiari dei Progetti Terapeutici Individualizzati (PTI) del Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze;

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla co-gestione dei PTI e di giudicare, pertanto, vantaggiosa l'adesione presentata;

c) che l'Ente di cui è legale rappresentante è in regola con le normative vigenti ed è pronto all'avvio della co-gestione del PTI in caso di assegnazione dei *budget* di salute;

d) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i., per l'espletamento della procedura prevista dalla manifestazione di interesse.

Si allega:

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario della presente istanza;

2) Piano operativo con specifica del contesto, delle risorse e delle azioni per la co-gestione dei PTI - inoltre, nel caso di partecipazione in ATS:

3) Documento di impegno con firme autentiche degli enti associati a costituirsi in ATS in caso di assegnazione dei budget di salute

.....li.....

Firma (per esteso e leggibile)

Allegato B

**FAC-SIMILE DELLA SCHEDA
DI PIANO OPERATIVO PER LA CO-GESTIONE DI PTI**

**PIANO OPERATIVO PER LA
CO-GESTIONE DEL PTI N.**

DEFINIZIONE: Per *Piano operativo* si intende un documento che relazioni sulla progettualità che l'ente intende implementare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai PTI per i quali ha espresso manifestazione d'interesse. Esso va allegato all'istanza di manifestazione di interesse anche se questa riguarda un solo PTI. Il Piano operativo deve evidenziare la sostenibilità complessiva del/i progetto/i di inserimento sociale e/o lavorativo del/i beneficiario/i anche dopo la conclusione del PTI- budget di salute.

Breve storia della "fondazione", della mission e delle motivazioni dell'Ente co-gestore
(max 3.000 caratteri spazi inclusi)

Governance dell' Ente. (indicare il coinvolgimento degli utenti, dei familiari, dei volontari nei processi decisionali dell'Ente e nello specifico Piano Operativo)
(max 500 caratteri spazi inclusi)

(NEL CASO DI PTI SULL'ASSE FORMAZIONE/LAVORO)

Tipologia di produzione e contesto lavorativo.
(max 3.000 caratteri spazi inclusi)

Ubicazione della sede lavorativa

Sostenibilità (indicare gli elementi che possono determinare la sostenibilità dell'inserimento lavorativo da parte dell'Ente anche dopo la conclusione del budget di salute)
(max 1.000 caratteri spazi inclusi)

Coinvolgimento dei beneficiari all'interno del ciclo produttivo. Descrizione delle azioni previste.
(max 1.000 caratteri spazi inclusi)

Ore di lavoro settimanali

Tipologia di contratto applicato (specificare anche eventuali modifiche durante lo svolgimento dei PTI: esempio: da tirocinio formativo a contratto a tempo determinato/indeterminato. ecc.)

Note sugli aspetti riabilitativi, formativi e organizzazione del gruppo. Eventuali brevi riferimenti teorici e scientifici delle metodologie adottate
(max 1.000 caratteri spazi inclusi)

**(NEL CASO DI PTI SULL'ASSE CASA/HABITAT SOCIALE)**

Ubicazione dell'abitazione e tipologia (comunità alloggio, gruppo appartamento, residenza assistita)

Formazione durante l'esperienza lavorativa (indicare le modalità attraverso cui i beneficiari potranno acquisire/aumentare le competenze nel campo lavorativo in cui sono inseriti)

(max 1.000 caratteri spazi inclusi)

Compartecipazione del beneficiario alla gestione della casa e alle spese (specificare anche eventuali modifiche durante lo svolgimento dei PTI)

(max 500 caratteri spazi inclusi)

Note sugli aspetti riabilitativi, formativi e organizzazione del gruppo. Eventuali brevi riferimenti teorici e scientifici delle metodologie adottate.

(max 1.000 caratteri spazi inclusi)

Eventuali azioni finalizzate a raggiungere maggiore autonomia nell'area della residenzialità attraverso l'identificazione di strutture residenziali a più bassa intensità assistenziale, fruibili sul territorio o di struttura abitativa autonoma

(max 500 caratteri spazi inclusi)

Azioni atte a creare/rafforzare la rete di comunità per il supporto al progetto di autonomia residenziale

(max 500 caratteri spazi inclusi)

(NEL CASO DI PTI SULL' SOCIALITÀ/AFFETTIVITÀ)

Tipologia di azioni centrate sulla persona

(max 500 caratteri spazi inclusi)

Tipologia di azioni centrate sul gruppo dei beneficiari

(max 500 caratteri spazi inclusi)

Tipologia di azioni centrate sulla famiglia

(max 500 caratteri spazi inclusi)

Azioni atte a creare/rafforzare la rete di comunità per il supporto al progetto di autonomia nelle relazioni sociali

(max 500 caratteri spazi inclusi)

(PER TUTTI I PTI)

Personale coinvolto e mansioni

Piano dei costi

Rete di comunità coinvolta

(2021.27.1514)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 2 luglio 2021.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alcamo.**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 01 Aprile 1968, n° 1404 e 02 Aprile 1968 n° 1444;
- VISTA** la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;
- VISTO** l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n° 327/01 e modificato dal D.L.vo n° 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n° 7 del 02.08.02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n° 7 del 19.05.03;
- VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19;
- CONSIDERATO** che l'art. 53 della L.R. 13 agosto 2020 n. 19 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica), modificato dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2020 n° 36 sancisce che: *“I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente”*;
- VISTO** il D.lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.A n. 404/DRU del 04/07/2001 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Alcamo (TP);
- VISTO** il D. P. Reg. n. 2800 del 19/06/2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020;
- VISTA** la nota prot. n. 22196/2021 del 17/03/2021, pervenuta il 19/03/2021 ed assunta in pari data al prot. D.R.U. al n. 4718, con la quale il comune di Alcamo ha trasmesso, la delibera di adozione del Consiglio comunale n. 93 del 14/09/2020, corredata di allegati per gli atti consequenziali di competenza, inerente la Variante Urbanistica delle aree identificate in catasto al foglio di mappa 74, partt. 1 e 463 e al foglio di mappa 57 partt. 203, 799 e 808, di proprietà del signor Amodeo Francesco Saverio, il cui vincolo preordinato all'esproprio è decaduto per effetto dell'art. 9 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera del Consiglio comunale n. 93 del 14/09/2020, con i relativi allegati costituiti da:
1. Relazione Tecnica contenente: Documentazione fotografica aerea; Assetto vincolistico generale; Carta del regime vincolistico; Cartografia tecnica regionale 1:10.000; Cartografia tecnica comunale 1:2.000; Stralcio catastale 1:2.000; Stralcio Tav. 4° - PP.EE. sud del centro urbano; Stralcio Tav. 4° - PP.EE. sud del centro urbano_Variante; Norme tecniche di attuazione PRG;
 2. Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, in data 18/04/2018, prot. n. 90108;
 3. Provvedimento di esclusione dalla V.A.S. emesso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. n. 445/GAB del 23/10/2018/09/2018, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

4. Parere rilasciato dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale – U.O.4.5 Attività di vigilanza sul territorio – Tutela vincolo idrogeologico del 06/03/2018 prot. n. 22935;
5. Schema di convenzione;
6. Verbale di accordo del 11/05/2016;

VISTI gli atti di pubblicazione dell'avviso depositati, previsti dall'art. 3, l.r. 71/78 modificato dall'art. 45 l.r. 3/2016, consistenti in:

- a) Stralcio del "Quotidiano di Sicilia" del 31/12/2020;
- b) Stralcio della GURS n. 53 del 31/12/2020, parte II e III;
- c) Manifesto murale del 21/12/2020;
- d) Richiesta affissione manifesti del 21/07/2020, prot. n. 52125;
- e) Certificazione di avvenuta affissione a mezzo di manifesti murali apposti negli spazi pubblici del Comune di Alcamo, del 12/03/2021;

VISTO l'attestazione a firma del Segretario Generale del Comune datato 12/03/2021, contenente le risultanze dell'avvenuto regolare deposito e pubblicazione (*periodo di pubblicazione a decorrere dal 31/12/2020 e per sessanta giorni consecutivi*), anche sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013 e che dopo la scadenza del termine utile per ulteriori dieci giorni, non sono pervenute osservazioni/opposizioni.

VISTA la proposta di parere n. 14/S2.3/DRU del 29/04/2021, trasmessa al Consiglio Regionale dell'Urbanistica con nota prot. n. 7549 del 06/05/2021, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...Omissis...

Dalla delibera n. 93 del 14/09/2020 del Consiglio Comunale e dalla relazione tecnica si evince che:

- con istanza del 30/11/2015 prot. n. 53256, il sig. Francesco Saverio Amodeo presentava richiesta al Comune di Alcamo di ripitizzazione, relativa ad un lotto di terreno, sito in c.da Maruggi, identificato in catasto al foglio di mappa n. 74 particelle nn. 1 e 463, ed al foglio n. 57 particelle nn. 203,799 e 808, destinate dal PRG vigente a per la minor parte "spazi di sosta, viabilità di progetto, verde di arredo stradale" e per la maggior parte "attrezzature per l'istruzione Fi1" a seguito di decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio. Per la restante parte delle particelle 1,203, 463 e 799 la destinazione è EIpe zona agricola di tutela ambientale e pausa all'urbanizzazione, zona non oggetto di riqualificazione in quanto non sottoposta a vincolo espropriativo;
- con istanza del 02/03/2016 prot.10084 il sig. Francesco Saverio Amodeo sollecitava il l'Amministrazione comunale ad avviare il procedimento di riqualificazione urbanistica;
- a seguito della sopra citata istanza, in data 10/03/2016 prot. n. 11742 veniva comunicato l'avvio al procedimento;
- il sig. Francesco Saverio Amodeo è proprietario di un terreno, sito in Alcamo in c/da Maruggi, distinto in catasto al foglio di mappa n. 74 particelle nn. 1 e 463, ed al foglio n. 57 particelle nn. 203,799 e 808, ricade nel PRG vigente all'interno delle Prescrizioni esecutive – Aree residenziali a sud del Centro Urbano ed hanno le seguenti destinazioni urbanistiche:
 - **Particella 1 del Foglio 74 (estesa mq. 3.250)**
 - **Fi1 Attrezzature per l'istruzione** (art. 18 delle N.T.A. - PP.EE)
 - **EIpe zona agricola di tutela ambientale e pausa all'urbanizzazione** (art. 15 delle N.T.A. PP.EE.) non oggetto di ritipizzazione in quanto non sottoposta a vincolo espropriativo
 - **Verde di arredo stradale** (art. 21 delle N.T.A. - PP.EE)
 - **Spazi di sosta e/o parcheggio di progetto** (art. 24 delle N.T.A.)
 - **Viabilità di progetto** (art. 24 delle N.T.A.)
 - **Particella 463 del Foglio 74 (estesa mq. 2.340)**
 - **PAa Fi1 Attrezzature per l'istruzione** (art. 18 delle N.T.A. - PP.EE)
 - **Spazi di sosta e/o parcheggio di progetto** (art. 24 delle N.T.A.)
 - **Particella 203 del Foglio 57 (estesa mq.3.460)**
 - **Fi1 Attrezzature per l'istruzione** (art. 18 delle N.T.A. - PP.EE)
 - **Viabilità di progetto** (art. 24 delle N.T.A.)



- *Elpe zona agricola di tutela ambientale e pausa all'urbanizzazione (art. 15 delle N.T.A. PP.EE.) non oggetto di ritipizzazione in quanto non sottoposta a vincolo espropriativo*
- **Particella 799 del Foglio 57 (estesa mq.2.034)**
 - *Viabilità di progetto (art. 24 delle N.T.A.)*
 - *Elpe zona agricola di tutela ambientale e pausa all'urbanizzazione (art. 15 delle N.T.A. PP.EE.) non oggetto di ritipizzazione in quanto non sottoposta a vincolo espropriativo*
- **Particella 808 del Foglio 57 (estesa mq. 165)**
 - *Verde di arredo stradale (art. 21 delle N.T.A. - PP.EE)*
 - *Viabilità di progetto (art. 24 delle N.T.A.)*
 - *Elpe zona agricola di tutela ambientale e pausa all'urbanizzazione (art. 15 delle N.T.A. PP.EE.) non oggetto di ritipizzazione in quanto non sottoposta a vincolo espropriativo;*
- *l'area interessata ricade ai margini del centro abitato, in un contesto territoriale caratterizzato da zona C3pe (edilizia suburbana a case isolate) e zona Elpe (zona agricola di tutela ambientale e pausa all'urbanizzazione) in cui risultano già realizzate le opere di urbanizzazione primaria; la stessa area confina con dette zone e con la viabilità pubblica;*
- *dal contraddittorio tra le parti interessate dal procedimento de quo, e a seguito di apposita verifica eseguita dall'Ufficio pianificazione Urbanistica, si è formulata una proposta idonea a contemplare sia l'interesse del privato cittadino che quello pubblico, anche a seguito della delibera consiliare n. 43 del 13/04/2016, quale atto di indirizzo per il Servizio Urbanistica e Pianificazione del Comune in merito alla ritipizzazione delle aree divenute cosiddette bianche, come risulta dal verbale di accordo del 11/05/2016, e consistente nell'attribuzione alle particelle oggetto di ritipizzazione la seguente destinazione urbanistica:*
 - ***E7 zona agricola di margine urbano (art. 63 delle N.T.A. del P.R.G.) per tutte le aree ricadenti in zona Fi1, parcheggio e verde di arredo stradale;***
 - ***Reitera del vincolo espropriativo per le piccole porzioni di aree ricadenti in Viabilità di progetto ricadente in viabilità esistente, in relazione alle quali la ditta rinuncerà all'indennità per la reitera dei vincoli nonché all'indennità per l'esproprio qualora l'Ente avvierà la procedura di esproprio;***
- *l'area di cui alla variante urbanistica risulta sottoposta al vincolo sismico (zona sismica 2) e si trova all'interno delle aree incluse nel perimetro di vincolo idrogeologico (RD 3567/23);*
- *non risulta interessata da zone SIC e/o ZPS (ne ricade in contesti prossimi alle predette zone) ne da colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'agricoltura in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 5 L.R. 71/1978;*
- *non risulta percossa dal fuoco in relazione alle disposizioni di cui all'art. 10 L. 353/2000;*
- *non ricade nel piano paesaggistico degli ambiti regionali 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani adottato con D.A. n. 6683 del 29/12/2016;*
- *per quanto sopra riportato la procedura in atto non necessita di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.*
- *dall'analisi urbanistica del contesto territoriale, in merito agli standard urbanistici di cui al D.I. 1444/1968 e con riferimento al lotto interessato dalla variante urbanistica, la variante non incide sostanzialmente sull'assetto territoriale esistente.*

Considerato che:

- *dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;*
- *sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;*
- *il Consiglio Comunale facendo propria la proposta dell'Ufficio con Atto deliberativo n. 93 del 14/09/2020, ha adottato la variante urbanistica del lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa 74, particelle nn. 1 e 463, ed al foglio n. 57 particelle nn. 203, 799 e 808, del comune di Alcamo, di proprietà del Signor Amodeo Francesco Saverio, attribuendo all'area, oggi divenute zone bianche per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i. le seguenti destinazioni urbanistiche:*

- *E7 zona agricola di margine urbano (art. 63 delle N.T.A. del P.R.G.) per tutte le aree ricadenti in zona Fi, parcheggio e verde di arredo stradale;*
 - *Reitera del vincolo espropriativo per le piccole porzioni di aree ricadenti in Viabilità di progetto;*
 - *dare atto che, le piccole porzioni ricadenti in viabilità di progetto di proprietà della ditta ricadono in viabilità esistente ed in verde di arredo stradale, la ditta rinuncerà per il futuro all'indennità per la reitera dei vincoli nonché all'indennità per l'esproprio qualora l'Ente avvierà la procedura di esproprio..*
- *per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, l'area in argomento, risulta assoggettata al vincolo sismico, per il quale si è espresso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai sensi dell' art. 13 della legge 64/74 (art. 89 D.P.R. 380/2001 – art. 5 l.r. 65/81 – art. 6 l.r. 10/91), con parere favorevole prot. n. 90108 del 18/04/2018;*
- *e, si trova all'interno delle aree incluse nel perimetro di vincolo idrogeologico (RD 3567/23), per il quale si è espresso l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale – Servizio 16 "Ispettorato Ripartimentale delle Foreste" - U.O.45 "Attività di vigilanza sul territorio – Tutela vincolo idrogeologico" con parere positivo del 06/03/2018 prot. n. 22935;*
- *con D.A. n. 455/GAB del 23/10/2018, questo Assessorato ha espresso parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la variante in argomento, con le prescrizioni contenute nei contributi degli Enti e nel parere della C.T.S. n. 253/2018 del 26/09/2018;*
- *per l'area oggetto della variante non si prevedono nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate contestualmente con il P.R.G.;*

dall'analisi urbanistica del contesto territoriale effettuata dal Comune, in merito agli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, si desume la variante non incide sostanzialmente sull'assetto territoriale esistente.

Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico la proposta di variante, adottata dal comune di Alcamo con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 14/09/2020, ai sensi dell'art. 4 l.r. 71/78, assegnando all'area, oggi divenute zone bianche per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i., di proprietà della ditta Amodeo Francesco Saverio, sita in Alcamo, c/da Maruggi, distinta in catasto al foglio di mappa n. 74 particelle nn. 1 e 463, ed al foglio n. 57 particelle nn. 203,799 e 808, la seguente destinazione urbanistica:

- *E7 zona agricola di margine urbano (art. 63 delle N.T.A. del P.R.G.) per tutte le aree ricadenti in zona Fi, parcheggio e verde di arredo stradale;*
- *Reitera del vincolo espropriativo per le piccole porzioni di aree ricadenti in Viabilità di progetto;*
- *dare atto che, le piccole porzioni ricadenti in viabilità di progetto di proprietà della ditta ricadono in viabilità esistente ed in verde di arredo stradale, la ditta rinuncerà per il futuro all'indennità per la reitera dei vincoli nonché all'indennità per l'esproprio qualora l'Ente avvierà la procedura di esproprio..”;*

VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica espresso con il voto n. 10 nella seduta del 10/06/2021, trasmesso al Servizio 2/DRU U.O. S2.3 con nota prot. n° 10482 del 22/06/2021, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<... Omissis...

... Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio che forma parte integrante del presente voto;

*Per quanto sopra il Comitato è del **PARERE** in conformità alla proposta dell'Ufficio n. 14/S2.3 del 29/04/2021, che fa parte integrante del presente Voto, che la variante urbanistica, adottata dal Comune di Alcamo con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 14/09/2020, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, sia meritevole di approvazione.>>*

RITENUTO di poter condividere il superiore Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica n° 10 del 10/06/2021 assunto con riferimento alla proposta di parere n° 14/S2.3 del 29/04/2021;



RILEVATA la regolarità della procedura seguita,

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 71/78 (giusta "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" previsto dall'art. 53 della L.r. 13/08/2020, n. 19), in conformità a quanto espresso nel voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica n° 10 del 10/06/2021, con riferimento alla proposta di parere dell'U.O.S2.3 n° 14/S2.3 del 29/04/2021, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Alcamo, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 14/09/2020, assegnando all'area, oggi divenuta zona bianca per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i., di proprietà della ditta Amodeo Francesco Saverio, sita in Alcamo, c/da Maruggi, distinta in catasto al foglio di mappa n. 74 particelle nn. 1 e 463, ed al foglio n. 57 particelle nn. 203,799 e 808, la seguente destinazione urbanistica:

- **E7 zona agricola di margine urbano** (art. 63 delle N.T.A. del P.R.G.) per tutte le aree ricadenti in zona Fi, parcheggio e verde di arredo stradale;
- **Reitera del vincolo espropriativo** per le piccole porzioni di aree ricadenti in **Viabilità di progetto**;
- dare atto che, le piccole porzioni ricadenti in viabilità di progetto di proprietà della ditta ricadono in viabilità esistente ed in verde di arredo stradale, la ditta rinuncerà per il futuro all'indennità per la reitera dei vincoli nonché all'indennità per l'esproprio qualora l'Ente avvierà la procedura di esproprio.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Proposta di parere n° 14/S2.3/DRU del 29/04/2021;
- 2) Voto n. 10 del 10/06/2021 reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica;
- 3) Delibera del Consiglio Comunale di Alcamo n° 93 del 14/09/2020.

ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (*Albo Pretorio on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 2 luglio 2021.

BERINGHELI

(2021.27.1463)114

COPIA TRATTA
NON VALIDA

DECRETO 2 luglio 2021.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alcamo - Sentenza T.A.R. Sicilia n. 348/2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n° 1404 e 02 Aprile 1968 n° 1444;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n° 327/01 e modificato dal D.L.vo n° 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n° 7 del 02.08.02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n° 7 del 19.05.03;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19;

CONSIDERATO che l'art. 53 della L.R. 13 agosto 2020 n. 19 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica), modificato dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2020 n° 36 sancisce che: *“I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente”*;

VISTO il D.lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A n. 404/DRU del 04/07/2001 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Alcamo (TP);

VISTO il D. P. Reg. n. 2800 del 19/06/2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020;

VISTA la nota prot. n. 81402 del 11/11/2020, pervenuta il 16/11/2020 ed assunta al prot. D.R.U. al n. 15698, con la quale il comune di Alcamo ha trasmesso, la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 4 del 18/11/2019 – Adempimenti relativi alla Sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Seconda di Palermo n. 348/2016 su ricorso n. 1012/2015 proposto dalla ditta Ganci Rosaria contro il Comune di Alcamo – Conferimento di nuova destinazione urbanistica alle aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a z.t.o. “Fv1 Verde pubblico attrezzato” ed “aree per la viabilità”, il cui vincolo è decaduto per effetto dell'art. 9 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

VISTA la delibera del Commissario ad Acta n. 04 del 18/11/2019, con i relativi allegati costituiti da:

- Relazione Tecnica comprensiva degli elaborati grafici del 19/06/2017 a firma del Responsabile dell'Area 1 – Pianificazione urbanistica e territoriale;
- Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, di cui alla nota prot. n. 47490 del 28/02/2018;
- Provvedimento di esclusione dalla V.A.S. emesso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. n. 72/GAB del 26/02/2019, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Schema di convenzione con la ditta;



VISTI gli atti di pubblicazione dell'avviso depositi atti, previsti dall'art. 3, l.r. 71/78 modificato dall'art. 45 l.r. 3/2016, consistenti in:

- a) Stralcio del "Quotidiano di Sicilia" del 31/07/2020;
- b) Stralcio della GURS n. 31 del 31/07/2020, parte II;
- c) Manifesto murale del 21/07/2020;
- d) Richiesta affissione manifesti del 21/07/2020, prot. n. 52125;
- e) Certificazione di avvenuta affissione a mezzo di manifesti murali apposti negli spazi pubblici del Comune di Alcamo, del 12/08/2020;

VISTO l'attestazione a firma del Segretario Generale del Comune datato 12/10/2020, contenente le risultanze dell'avvenuto regolare deposito e pubblicazione (*periodo di pubblicazione a decorrere dal 31/07/2020 e per sessanta giorni consecutivi*), anche sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013 e che dopo la scadenza del termine utile per ulteriori dieci giorni, non sono pervenute osservazioni/opposizioni.

VISTA la proposta di parere n. 03/S2.3/DRU del 05/02/2021, trasmessa al Consiglio Regionale dell'Urbanistica con nota prot. n. 2541 del 12/02/2021, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...Omissis..."

Rilevato che:

Il Comune di Alcamo è dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n. 404/DRU del 04/07/2001, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

Con istanza prot. n. 36488 del 21/07/2014 la Signora Ganci Rosaria, proprietaria di un lotto di terreno sito in Alcamo in c.da Eremita, piazza Falcone e Borsellino, identificato in catasto al foglio di mappa n. 34 particella n. 1234, destinato dal vigente P.R.G., in parte a "Viabilità di progetto", ed in parte a z.t.o. "Fv1 - Verde pubblico attrezzato", chiede al Comune di Alcamo che sia data una nuova destinazione urbanistica (z.t.o. B2), a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.

Con ricorso al TAR n. 1012/2015, la Signora Ganci Rosaria richiedeva al TAR di pronunciarsi in ordine alla richiesta presentata dalla ricorrente in data 21/07/2014 prot. n. 36488 al Comune di Alcamo.

Il T.A.R. Sicilia Sezione Seconda di Palermo, con Sentenza n. 348/2016, accoglie il ricorso proposto dalla Signora Ganci Rosaria, contro il Comune di Alcamo, per la parte riguardante la richiesta di nuova destinazione urbanistica relativa all'area identificata catastalmente al foglio n. 34 particella n. 1234, "con conseguente obbligo di attribuire una nuova destinazione urbanistica al sito di proprietà del ricorrente" e nominava commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Partanna Dr. Livio Elia Maggio.

In data 01/07/2016, si insediava presso il Comune di Alcamo, il Commissario ad Acta, al fine di procedere agli adempimenti scaturenti dalla predetta Sentenza T.A.R..

Il Commissario ad Acta con deliberazione n. 4 del 18/11/2019, adotta la variante urbanistica al vigente PRG avente per oggetto "Adempimenti relativi alla esecuzione della Sentenza TAR Sicilia, Sezione Seconda di Palermo n. 348/2016 su ricorso n. 1012/2015 proposto dalla ditta Ganci Rosaria contro il comune di Alcamo. Conferimento di nuova destinazione urbanistica alle aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a z.t.o. "Fv1 Verde pubblico attrezzato" ed "aree per la viabilità", il cui vincolo è decaduto per effetto dell'art. 9 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. adozione variante urbanistica", per cui il comune di Alcamo ha avanzato richiesta.

Dalla proposta di deliberazione, dalla relazione tecnica si evince che:

- *il lotto in questione, è situato in Alcamo, C.da Eremita, piazza Falcone e Borsellino, distinto in catasto al foglio di mappa n. 34, particella n.1234, esteso mq. 375, di proprietà del Signora Ganci Rosaria;*
- *l'area interessata è destinata dal PRG vigente in parte a zona "Fv1 - verde pubblico attrezzato" (disciplinata dall'art. 85 delle N.T.A.) e in parte a "viabilità pubblica" (disciplinata dall'art. 24 delle N.T.A.) oggi divenute "zona bianca" per effetto del DPR 327/01 e s.m.i.;*

- la predetta area ricade all'interno della perimetrazione del centro abitato, in un contesto territoriale caratterizzato da z.t.o. B in cui risultano già realizzate le opere di urbanizzazione primaria;
- l'area confina con la pubblica via, un'area destinata a verde pubblico attrezzato e con la z.t.o. B2 - zona edificata con morfologia a spina;
- le aree di cui all'ambito territoriale interessato sono destinate: a verde pubblico (Fv1 e Fv1.1), a z.t.o. B2 - zona edificata con morfologia a spina, a z.t.o. Fi1 - attrezzature per l'istruzione, a spazi di sosta e/o parcheggio di progetto, a z.t.o. Fc3 - Attrezzature Socio - Assistenziali, e a z.t.o. D1 - Zona per attività produttiva non nocive;
- dal contraddittorio tra le parti interessate dal procedimento de quo e a seguito di apposita verifica eseguita dall'Ufficio Pianificazione Urbanistica, si ipotizza una proposta di variante urbanistica idonea a contemperare l'interesse pubblico con quello privato, consistente nell'attribuzione alla particella oggetto di sentenza (fg. 34 part. n. 1234) le seguenti destinazioni urbanistiche:
 - z.t.o. B2 "Zona edificata con morfologia a spina" (art. 34 delle vigenti N.T.A.) per circa mq 241,;
 - "viabilità e/o parcheggio pubblico" (art. 24 delle vigenti N.T.A.) per circa mq 134,00, che la ditta dovrà realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

L'area che sarà destinata a viabilità e/o parcheggio è attraversata per mq. 43 da fognatura comunale, già realizzata, che verrà ceduta gratuitamente al Comune.
- l'area di cui alla variante urbanistica rientra nella zona Sismica 2, non ricade in zone SIC e/o ZPS, Natura 2000, non risulta interessata da colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'agricoltura di cui all'art. 2, c.5 della l.r. 71/78, e non risulta percorsa dal fuoco in relazione alle disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000;
- dall'analisi urbanistica del contesto territoriale in merito agli standard urbanistici di cui al D.I. n. 1444/68 e con riferimento al lotto interessato dalla variante urbanistica, si rileva che la previsione non incide sostanzialmente sull'assetto territoriale esistente e non preclude l'eventuale attuazione della limitrofa z.t.o. Fv1.1 (verde pubblico attrezzato - giardino pubblico) di cui al vigente P.R.G..

Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
- il Commissario ad Acta facendo propria la proposta dell'Ufficio con Atto deliberativo n. 04 del 18/11/2019, ha adottato la variante al P.R.G. dell'area divenuta bianca a seguito di decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01 consistente nell'attribuzione alla particella oggetto di Sentenza TAR Sicilia di Palermo, n. 348/2016, così come di seguito:

Foglio di mappa 34 particella n. 1234

 - z.t.o. B2 "Zona edificata con morfologia a spina" (art. 34 delle vigenti N.T.A.) per circa mq 241;
 - "viabilità e/o parcheggio pubblico" (art. 24 delle vigenti N.T.A.) per circa mq 134,00, che la ditta dovrà realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

L'area che sarà destinata a viabilità e/o parcheggio è attraversata per mq. 43 da fognatura comunale, già realizzata, che verrà ceduta gratuitamente al Comune.
- per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, l'area in argomento, risulta assoggettata al vincolo sismico, per il quale si è espresso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, con parere favorevole prot. n. 47490 del 28/02/2018;
- con D.A. n. 72/Gab del 26/02/2019, questo Assessorato ha espresso parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.



152/2006 e s.m.i., per la variante in argomento, con le prescrizioni contenute nel parere della C.T.S. n. 29/2019 del 31/01/2019;

- la variante urbanistica richiesta dal Comune di Alcamo, si pone in esecuzione agli adempimenti indicati nella sentenza TARS n° 348/2016, al fine di attribuire una nuova destinazione urbanistica all'area divenuta bianca a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., di proprietà della ditta Ganci Rosaria, identificata in catasto nel foglio di mappa 34, particella n. 1234, del comune di Alcamo;
- per l'area oggetto della variante non si prevedono nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate contestualmente con il P.R.G.;
- dall'analisi urbanistica del contesto territoriale effettuata dal Comune, in merito agli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68, gli stessi risultano soddisfatti.

Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, **si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico la proposta di variante**, adottata dal comune di Alcamo con deliberazione del Commissario ad Acta n° 04 del 18/11/2019, ai sensi dell'art. 4 l.r. 71/78, in esecuzione alla Sentenza TARS n° 348/2016, assegnando all'area di proprietà della ditta Ganci Rosaria, sita in Alcamo, C.da Eremita, piazza Falcone e Borsellino, identificata in catasto nel foglio di mappa 34, particella n. 1234, la seguente destinazione urbanistica:

- **z.t.o. B2** "Zona edificata con morfologia a spina" (art. 34 delle vigenti N.T.A.) per circa mq 241;
- **"viabilità e/o parcheggio pubblico"** (art. 24 delle vigenti N.T.A.) per circa mq 134,00, che la ditta dovrà realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

L'area che sarà destinata a viabilità e/o parcheggio è attraversata per mq. 43 da fognatura comunale, già realizzata, che verrà ceduta gratuitamente al Comune".

VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica espresso con il voto n. 7 nella seduta del 10/06/2021, trasmesso al Servizio 2/DRU U.O. S2.3 con nota prot. n° 10483 del 22/06/2021, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<... Omissis...

... **Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio che forma parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Comitato è del **PARERE** in conformità alla proposta dell'Ufficio n. 03/S2.3 del 05/02/2021, che fa parte integrante del presente Voto, che la variante urbanistica, adottata dal Comune di Alcamo con deliberazione del Commissario ad Acta n. 04 del 18/11/2019, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, in esecuzione alla Sentenza TARS n° 348/2016, sia meritevole di approvazione.>>

RITENUTO di poter condividere il superiore Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica n° 7 del 10/06/2021 assunto con riferimento alla proposta di parere n° 03/S2.3 del 05/02/2021;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita,

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 71/78 (giusta "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" previsto dall'art. 53 della L.r. 13/08/2020, n. 19), in conformità a quanto espresso nel voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica n° 7 del 10/06/2021, con riferimento alla proposta di parere dell'U.O.S2.3 n° 03/S2.3 del 05/02/2021, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Alcamo, adottata con deliberazione del Commissario ad Acta n° 04 del 18/11/2019, in esecuzione alla Sentenza TARS n° 348/2016, assegnando all'area di proprietà della ditta Ganci Rosaria, sita in Alcamo, C.da Eremita, piazza Falcone e Borsellino, identificata in catasto nel foglio di mappa 34, particella n. 1234, la seguente destinazione urbanistica:

- **z.t.o. B2** "Zona edificata con morfologia a spina" (art. 34 delle vigenti N.T.A.) per circa mq 241;

- **“viabilità e/o parcheggio pubblico”** (art. 24 delle vigenti N.T.A.) per circa mq 134,00, che la ditta dovrà realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

L'area che sarà destinata a viabilità e/o parcheggio è attraversata per mq. 43 da fognatura comunale, già realizzata, che verrà ceduta gratuitamente al Comune.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Proposta di parere n°03/S2.3/DRU del 05/02/2021;
- 2) Voto n. 7 del 10/06/2021 reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica;
- 3) Delibera del Commissario ad Acta n° 04 del 18/11/2019.

ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (*Albo Pretorio on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 2 luglio 2021.

BERINGHELI

(2021.27.1466)114

DECRETO 5 luglio 2021.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alcamo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 01 Aprile 1968, n° 1404 e 02 Aprile 1968 n° 1444;
- VISTA** la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;
- VISTO** l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n° 327/01 e modificato dal D.L.vo n° 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n° 7 del 02.08.02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n° 7 del 19.05.03;
- VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19;
- CONSIDERATO** che l'art. 53 della L.R. 13 agosto 2020 n. 19 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica), modificato dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2020 n° 36 sancisce che: *“I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente”*;
- VISTO** il D.lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.A n. 404/DRU del 04/07/2001 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Alcamo (TP);
- VISTO** il D. P. Reg. n. 2800 del 19/06/2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020;
- VISTA** la nota prot. n. 81404 del 11/11/2020, pervenuta il 16/11/2020 ed assunta al prot. D.R.U. al n. 15699, con la quale il comune di Alcamo ha trasmesso, la Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/02/2020 – Adozione variante urbanistica delle aree identificate in catasto al foglio di mappa 40, particelle 633, 184, 399, 122 e 400, di proprietà della ditta Savi S.a.S., destinate dallo strumento urbanistico vigente in parte a zona FV1.1 giardino pubblico, verde di arredo stradale e viabilità di progetto, i cui vincoli sono decaduti, per effetto dell'art. 9 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.
- VISTA** la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 27/02/2020, con i relativi allegati:
- Allegato 1 - Relazione Tecnica 19/06/2017 a firma del Responsabile dell'Area 1 – Pianificazione urbanistica e territoriale;
 - Allegato 2 – Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 e s.m.i., reso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani di cui alla nota prot. n. 61063 del 15/03/2018;
 - Allegato 3 – D.A. n. 241/GAB del 28/06/2018, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
 - Allegato 4 – verbale del 28/05/2016;
 - Allegato 5 – schema di convenzione
- VISTI** gli atti di pubblicazione dell'avviso depositi atti, previsti dall'art. 3, l.r. 71/78 modificato dall'art. 45 l.r. 3/2016, consistenti in:
- a) Stralcio del “*Quotidiano di Sicilia*” del 31/07/2020;

COP
NC

- b) Stralcio della GURS n. 31 del 31/07/2020, Parte II
- c) Manifesto murale del 21/07/2020
- d) Richiesta affissione manifesti del 21/07/2020, prot. 52125
- e) Certificazione di avvenuta affissione a mezzo di manifesti murali apposti negli spazi pubblici del Comune di Alcamo, del 12/08/2020;

VISTO Attestazione a firma del Segretario Generale del Comune datato 12/10/2020, contenente le risultanze dell'avvenuto regolare deposito e pubblicazione (*periodo di pubblicazione dall'31/07/2020 e per sessanta giorni consecutivi*) anche sul sito web istituzionale, e che dopo la scadenza del termine utile per ulteriori dieci giorni, non sono state presentate osservazioni/opposizioni

VISTA la proposta di parere n. 04/S2.3/DRU del 26/02/2021, trasmessa al Servizio 6/DRU con nota prot. n. 4937 del 24/03/2021, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...Omissis...

Il Comune di Alcamo è dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n. 404/DRU del 04/07/2001, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

Dalla delibera n. 30 del 27/02/2020 del Consiglio Comunale e dalla relazione tecnica si evince che:

- con istanza del 09/02/2016 prot. n. 5903, il Signor Vilardi Salvatore legale rappresentante della ditta Salvatore Vilardi & C. presentava richiesta al Comune di Alcamo di ripitizzazione per un lotto di terreno, sito in c.da Cento Piazze e identificato in catasto al foglio di mappa n. 40 particelle nn. 633, 184, 385, 399, 122 e 400 di proprietà Savi s.a.s., a seguito di decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio;

- a seguito della sopra citata istanza, in data 04/03/2016 prot. n. 1048 veniva comunicato l'avvio al procedimento;

- in data 30/03/2016 e in data 18/05/2016 si sono tenuti due incontri presso gli uffici dell'Area -Pianificazione Urbanistica e territoriale tra le parti per l'esame della suddetta richiesta

- la società Savi s.a.s. è proprietaria di un terreno, sito in Alcamo in c/da Cento Piazze, distinto al foglio di mappa n. 40 particelle 633, 184, 385, 399, 122 e 400 di circa mq 16.612,00 individuato nel PRG vigente come segue:

➤ zona D4 "zona per attività commerciale" (art. 54 delle N.T.A.) mq. 11.277,00;

➤ zona E7 "zona agricola di margine urbano" (art. 63 delle N.T.A.) mq. 60,00;

➤ zona Fv1.1 "Giardino Pubblico" (art. 85 delle N.T.A.) mq. 4.160,00;

➤ verde di arredo stradale (art. 25 delle N.T.A.) mq. 995,00;

➤ Viabilità di Progetto (art. 24 delle N.T.A.) mq. 120,00;

le zone D4 e E7, per una superficie complessiva di mq 11.337,00 non sono oggetto di decadenza dei vincoli espropriativi, mentre le altre, per una superficie complessiva di mq. 5.275,00 oggi sono divenute "zone bianche" per effetto del DPR 327/01 e s.m.i.;

- l'area interessata ricade ai margini del perimetro del centro urbano, in un contesto urbanistico in cui le opere di urbanizzazione primaria e l'edificazione delle zone B2, C1, D1, D4 e E7 sono state in parte realizzate;

- a nord e a sud confina con la viabilità esistente (SS 113 e Corso Generale dei Medici);

- l'area di cui alla variante urbanistica risulta sottoposta esclusivamente al vincolo sismico (zona sismica 2);

- non risulta interessata da zone SIC e/o ZPS (ne ricade in contesti prossimi alle predette zone) ne da colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'agricoltura in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 5 L.R. 71/1978;

- non risulta percossa dal fuoco in relazione alle disposizioni di cui all'art. 10 L. 353/2000;

- non ricade nel piano paesaggistico degli ambiti regionali 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani adottato con D.A. n. 6683 del 29/12/2016;

- per quanto sopra riportato la procedura in atto non necessita di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.



Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
 - sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
 - il Consiglio Comunale facendo propria la proposta dell'Ufficio con Atto deliberativo n. 30 del 27/02/2020, ha adottato la variante urbanistica del lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa 40, particelle 633, 184, 399, 122 e 400, del comune di Alcamo, attribuendo alle particelle le seguenti destinazione urbanistiche:
 - zona D4 zona per attività commerciali (art. 54 delle N.T.A. del P.R.G. vigente);
 - reitera del vincolo preordinato all'esproprio relativo all'area destinata a "Viabilità di Progetto" (art. 24 delle N.T.A.);
 - reitera del vincolo preordinato all'esproprio relativo all'area destinata a "verde di arredo stradale (art. 25 delle N.T.A.);
 con le seguenti condizioni, dichiarate dal richiedente nel verbale del 18/05/2016:
 - la ditta cederà gratuitamente al Comune le aree destinate alla viabilità di progetto ricadenti su parte delle particelle 633 e 400, rinunciando all'indennità per la reitera del vincolo e di quella di esproprio;
 - la ditta si impegnerà così come meglio specificato nello schema di convenzione a realizzare una piantumazione di alberi, per una fascia parallela al Corso Generale dei Medici, pari a metri 15 ricadente sulla proprietà della ditta richiedente.
 - per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, l'area in argomento, risulta assoggettata esclusivamente al vincolo sismico, per il quale si è espresso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai sensi dell' art. 13 della legge 64/74, con parere favorevole prot. n. 61063 del 15/03/2018;
 - con D.A. n. 241/Gab del 28/06/2018, questo Assessorato ha espresso parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la variante in argomento, con le prescrizioni contenute nel parere della C.T.S. n. 145/2018 del 06/06/2018;
 - per l'area oggetto della variante non si prevedono nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate contestualmente con il P.R.G.;
 - dall'analisi urbanistica del contesto territoriale effettuata dal Comune, in merito agli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, gli stessi risultano soddisfatti.
- Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, **si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico la proposta di variante**, adottata dal comune di Alcamo con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/02/2020, ai sensi dell'art. 4 l.r. 71/78, assegnando all'area, oggi divenute zone bianche per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i., di proprietà della ditta Savi S.a.S., sita in Alcamo, c/da Cento Piazze, identificata in catasto al foglio di mappa 40, particelle 633, 184, 399, 122 e 400, la seguente destinazione urbanistica:
- zona D4 "zona per attività commerciale", mq 4.160,00 (art. 54 delle N.T.A. del P.R.G. vigente);
 - reitera del vincolo "Verde di arredo stradale" mq. 995,00 (art. 25 delle N.T.A.);
 - reitera del vincolo "Viabilità di Progetto" mq. 120,00 (art. 24 delle N.T.A.);
- con le condizioni dichiarate dal richiedente nel verbale del 18/05/2016 che di seguito si riporta:
- la ditta cederà gratuitamente al Comune le aree destinate alla viabilità di progetto ricadenti su parte delle particelle 633 e 400, rinunciando all'indennità per la reitera del vincolo e di quella di esproprio;
 - la ditta si impegnerà così come meglio specificato nello schema di convenzione a realizzare una piantumazione di alberi, per una fascia parallela al Corso Generale dei Medici, pari a metri 15 ricadente sulla proprietà della ditta richiedente."

Preso atto che dal contraddittorio tra le parti interessate dal procedimento de quo, e a seguito di apposita verifica eseguita dall'Ufficio pianificazione Urbanistica, si è formulata una proposta idonea a contemplare sia l'interesse del privato cittadino che quello pubblico, così come previsto dalla delibera consiliare n. 43 del 13/04/2016, consistente nell'attribuzione alle aree oggi divenute "zona bianche" estese per mq. 5275,00 le seguenti destinazioni urbanistiche:

- da zona Fv1.1 "Giardino Pubblico" a zona D4 "zona per attività commerciale" (mq. 4.160,00);
- reitera del vincolo Verde di arredo stradale (mq. 995,00);
- reitera del vincolo Viabilità di Progetto (mq. 120,00);

con le seguenti condizioni, dichiarate dal richiedente nel verbale del 18/05/2016:

➤ la ditta cederà gratuitamente al Comune le aree destinate alla viabilità di progetto ricadenti su parte delle particelle 633 e 400, rinunciando all'indennità per la reitera del vincolo e di quella di esproprio;

➤ la ditta si impegnerà così come meglio specificato nello schema di convenzione a realizzare una piantumazione di alberi, per una fascia parallela al Corso Generale dei Medici, pari a metri 15 ricadente sulla proprietà della ditta richiedente.

- dall'analisi urbanistica del contesto territoriale, in merito agli standard urbanistici di cui al D.I. 1444/1968 e con riferimento al lotto interessato dalla variante urbanistica, le aree da destinare a spazi pubblici o attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sede viarie) saranno computate per una superficie non inferiore al 10% dell'intero lotto, così come previsto per le z.t.o. "D4 zona per attività commerciali".

Nel dettaglio verrà attribuita alle particelle oggetto di variante la seguente destinazione urbanistica: Foglio di mappa 40

Particella	Previsione PRG	superficie	Variante PRG	superficie
633 (mq 14462)	D4	mq 10117		
	FV1.1	mq 4130	D4	mq 4130
	Arredo stradale	mq 135	Arredo stradale Reitera vincolo	mq 135
	Viabilità di progetto	mq 80	Viabilità di progetto Reitera vincolo	mq 80
184 (mq 30)	FV1.1	mq 30	D4	mq 30
385 (mq 1380)	D4	mq 1040		
	Arredo stradale	mq 280	Arredo stradale Reitera vincolo	mq 280
	E7	mq 60		
399 (mq 310)	D4	mq 120		
	Arredo stradale	mq 190	Arredo stradale Reitera vincolo	mq 190
400 (mq 140)	Arredo stradale	mq 100	Arredo stradale Reitera vincolo	mq 100
	Viabilità di progetto	mq 40	Viabilità di progetto Reitera vincolo	mq 40
122 (mq 290)	Arredo stradale	mq 290	Arredo stradale Reitera vincolo	mq 290
Totale				mq 5275,00

In sintesi :

- da zona Fv1.1 "Giardino Pubblico" a zona D4 "zona per attività commerciale" mq. 4.160,00;
- reitera del vincolo Verde di arredo stradale mq. 995,00;
- reitera del vincolo Viabilità di Progetto mq. 120,00;



VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica espresso con il voto n. 12 nella seduta del 10/06/2021, trasmesso al Servizio 2/DRU U.O. S2.3 con nota prot. n° 10515 del 22/06/2021, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<... *Omissis*...

... **Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'Ufficio ritenendo tuttavia di dover raccomandare l'adozione dei principi dell'invarianza idraulica, così come definito dall'art. 5 del P.G.R.A., in considerazione dell'estensione dell'area oggetto di ritipizzazione urbanistica con conseguente diminuzione della naturale permeabilità delle superfici

Per quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n. 04/S2/DRU del 26/02/2021, che costituisce parte integrante del presente Voto, è del **PARERE** che la variante urbanistica del Comune di Alcamo, adottata dal Consiglio comunale n. 30 del 27/02/2020, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere n. 04/S2/DRU/2021 e le raccomandazioni di cui ai superiori considerata.>>

RITENUTO di poter condividere il superiore Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica n°12 del 10/06/2021 assunto con riferimento alla proposta di parere n° 04/S2.3 del 26/02/2021;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita,

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 71/78 (giusta "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" previsto dall'art. 53 della L.r. 13/08/2020, n. 19), in conformità a quanto espresso nel voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica n° 12 del 10/06/2021, con riferimento alla proposta di parere dell'U.O.S2.3 n° 04/S2.3 del 26/02/2021, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Alcamo, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 27/02/2020, assegnando all'area, oggi divenute zone bianche per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i., di proprietà della ditta Savi S.a.S., sita in Alcamo, c/da Cento Piazze, identificata in catasto al foglio di mappa 40, particelle 633, 184, 399, 122 e 400, la seguente destinazione urbanistica:

➤ zona D4 "zona per attività commerciale", mq 4.160,00 (art. 54 delle N.T.A. del P.R.G. vigente);

➤ reitera del vincolo "Verde di arredo stradale" mq. 995,00 (art. 25 delle N.T.A.);

➤ reitera del vincolo "Viabilità di Progetto" mq. 120,00 (art. 24 delle N.T.A.);

con le condizioni dichiarate dal richiedente nel verbale del 18/05/2016 che di seguito si riporta:

- la ditta cederà gratuitamente al Comune le aree destinate alla viabilità di progetto ricadenti su parte delle particelle 633 e 400, rinunciando all'indennità per la reitera del vincolo e di quella di esproprio;

- la ditta si impegnerà così come meglio specificato nello schema di convenzione a realizzare una piantumazione di alberi, per una fascia parallela al Corso Generale dei Medici, pari a metri 15 ricadente sulla proprietà della ditta richiedente.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:

1) Proposta di parere n° 04/S2.3/DRU del 26/02/2021;

2) Voto n. 12 del 10/06/2021 reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica;

3) Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 27/02/2020.

ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (*Albo Pretorio on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 5 luglio 2021.

BERINGHELI

(2021.27.1502)114

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 8 luglio 2021.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo - Sentenza T.A.R. Sicilia n. 1154/12.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n° 1404 e 02 Aprile 1968 n° 1444;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n° 327/01 e modificato dal D.L.vo n° 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n° 7 del 02.08.02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n° 7 del 19.05.03;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 53 della L.R. 13 agosto 2020 n. 19 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica), modificato dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2020 n° 36 sancisce che: *"I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente"*;

VISTO il D.lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Dir n. 177/DRU del 14/02/2003 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Mazara del Vallo (TP);

VISTO il D. P. Reg. n. 2800 del 19/06/2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020;

VISTA la nota prot. prot. 79044 del 17/11/2020, assunta al Dipartimento in data 20/11/2020, prot. n. 15998, con la quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 71/78, la delibera di adozione del Commissario ad acta n. 07 del 12/12/2017, corredata di allegati, inerente la Variante Urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, in via Catullo, Foglio di mappa 200, particelle nn. 1842 (ex 1954) e 1315, da zona omogenea B/2, zona C/3, Area di parcheggio e Viabilità di progetto del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona B/2, zona C/3 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 1154/12. Ditta proprietaria: Mezzapelle Antonina.

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 07 del 12/12/2017 con i relativi allegati costituiti da: a) relazione tecnica -verifica standard D.M. 1444/68; b) Cartografie – Stato di Fatto; c) Cartografie – Variante; d) Relazione geologica; e) Rapporto Preliminare Ambientale.

VISTO il Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, in data 19/12/2014, prot. n. 68505.

VISTO il Provvedimento di esclusione dalla V.A.S. emesso dal Servizio 2/DRU - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. n. 422/Gab del 31/10/2017.

VISTI gli atti di pubblicazione dell'avviso depositi atti, previsti dall'art. 3, l.r. 71/78 modificato dall'art. 45 l.r. 3/2016, consistenti in:

a) Avviso Deposito Atti

b) Manifesto murale del 04/05/2020;

c) Nota attestante l'affissione di manifesti in luoghi pubblici dal 21/05/2020 per sessanta giorni

d) Stralcio del Quotidiano di Sicilia del 24/07/2020

e) Stralcio della GURS n. 11 del 13/03/2020, parte II

f) Referta di Pubblicazione n. 1513/2020 Reg. Albo Pretorio dal 06/05/2020 al 05/07/2020

COF
N°

VISTO il Certificato a firma del Segretario Generale datato 10/11/2020 contenente le risultanze dell'avvenuto regolare deposito e pubblicazione, anche sul sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013 e che dopo la scadenza del termine utile e fino alla data del 10/11/2020, non sono pervenute osservazioni/opposizioni.

VISTA la proposta di parere n. 09/S2.3/DRU del 24/03/2021, trasmessa al Servizio 6 DRU con nota prot. n. 5054 del 25/03/2021, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...Omissis..."

Rilevato che:

Il Comune di Mazara del Vallo è dotato di un P.R.G. approvato con D.Dir n. 177/DRU del 14/02/03, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

Il T.A.R.S. con Sentenza n. 1154/12, accoglie il ricorso proposto dalla ditta Mezzapelle Antonina, contro il Comune di Mazara del Vallo, per il silenzio serbato dal Comune, in relazione all'istanza presentata dalla ricorrente riguardo la nuova destinazione urbanistica dell'area di sua proprietà, sita in Mazara del Vallo, via Catullo, Foglio di mappa 200, particelle nn. 1842 (ex 1954) e 1315, destinata ad "Area di parcheggio" e "Viabilità di progetto" attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli ed a zona omogenea B/2 e zona C/3 dal vigente P.R.G.

Non avendo il Comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto dalla citata sentenza, è stato nominato Commissario ad acta un funzionario del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, il Geom. Salvatore Candiloro (con disposizione prot. n. 4281 del 24/02/2014), che essendo andato in quiescenza è stato sostituito dal Sig. Mario Megna, giusta disposizione prot. n. 22620 del 29/11/2016, a firma del Dirigente Generale dell'Urbanistica dell'ARTA.

Il Commissario ad Acta con deliberazione n. 7 del 12/12/2017, in esecuzione della sentenza T.A.R.S. n. 1154/12, adotta la variante urbanistica al vigente PRG, per cui il comune di Mazara del Vallo ha avanzato richiesta.

Dalla proposta di deliberazione, dalla relazione tecnica e dalla relazione "Verifica Standards DM 1444/68", si evince che:

- *con rogito notarile del 30/11/2011 la sig.ra Mezzapelle Antonina ha venduto al sig.re D'Agostino Fabio la porzione di proprietà corrispondente alla particella 1842 (ex 1954);*
- *con rogito notarile del 30/11/2011 la sig.ra Mezzapelle Antonina ha venduto alla sig.ra Giametta Caterina la porzione di proprietà corrispondente alla particella 1315;*
- *il lotto in questione, nella precedente pianificazione (P.U.C. n. 1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/197) era in parte a zona agricola E/1 e in parte Centro di Istruzione Secondaria, in parte vincoli già reiterati e prorogati per ultimo con l'attuale PRG;*
- *il lotto, nell'attuale pianificazione urbanistica (P.R.G. approvato con D.Dir. n. 177 del 14/02/2003) è destinato come di seguito: Foglio di mappa 200*
 - *particella 1842 (ex 1954) di mq 4.643,45: area di parcheggio mq 1.046,43*
viabilità di progetto mq 416,16
zona C/3 mq 3.180,86
 - *particella 1315 di mq 457,98: viabilità di progetto mq 323,26*
zona B/2 mq 83,87
zona C/3 mq 50,85
- *l'area destinata a viabilità di progetto che interessa parte del lotto di che trattasi, indicata come superficie libera nella cartografia del PRG vigente, è già compromessa dall'esistenza in sito di due fabbricati, corrispondenti alle particelle 1554, foglio 200 (come da concessione edilizia in sanatoria n. 1187 del 19/01/2005 – L 724/94) e part. 3552 foglio 196/C che di fatto precludono la eventuale e futura realizzazione della strada di previsione del Piano;*
- *si ritiene opportuno che venga mantenuta la previsione di viabilità, eventualmente da realizzarsi con spostamento parallelo verso sud della citata strada di progetto del PRG;*
- *a supporto di quanto evidenziato, con nota del 30/07/2014 prot. 49706 la sig.ra Mezzapelle Antonina, quale proprietaria del lotto di terreno censito catastalmente al foglio 200 particella 1842, dichiara sotto la propria disponibilità ad accettare sul suddetto lotto, senza opposizione e/o pretese indennitarie, in sede di revisione del PRG, il vincolo a "Viabilità di progetto" per la porzione di area estesa circa mq. 510,00 orientata ad est, e strettamente connessa alla Viabilità di progetto proposta con la presente variante per la particella 1842;*
- *con nota, assunta al comune con prot. n. 52387 del 11/08/2014, prodotta dalle sigg.re Placenti Nella Antonia, Favata Carmela e Favata Irene, proprietarie del lotto di terreno,*

censito catastalmente al foglio 196/C particelle 3425 e 3426 strettamente adiacenti alla particella 1842, dichiarano la propria disponibilità ad accettare sul suddetto lotto, senza opposizione e/o pretese indennitarie, in sede di revisione del PRG, il vincolo a "Viabilità di progetto" per una porzione di area estesa circa mq. 500,00 orientata ad ovest, e strettamente connessa con la "Viabilità di progetto" proposta con la presente variante per la particella 1842;

Nel dettaglio l'area della Ditta ricorrente, sita in Mazara del Vallo, in via Catullo, Foglio di mappa 200, viene ad essere rinominata come di seguito:

Particella	Previsione PRG			Variante PRG		
	Zona omogenea		superficie	Zona omogenea		superficie
1842 (mq. 4643,45)	Area a parcheggio	mq	1.046,43	Zona C/3	mq	1.046,43
	Viabilità di progetto	mq	416,16	Viabilità di progetto	mq	416,16
	Zona C/3	mq	3180,86	Non oggetto di variante		
1315 (mq 457,98)	Viabilità di progetto	mq	323,26	Viabilità di progetto	mq	222,58
				Zona B/2	mq	100,68
	Zona B/2	mq	83,87	Non oggetto di variante		
	Zona C/3	mq	50,85	Zona B/2	mq	50,85

Pertanto la particella 1842 di mq 4643,45: Viabilità di progetto mq 416,16
Zona C/3 mq 4.227,29

particella 1315 di mq 457,98: Viabilità di progetto mq 222,58
Zona B/2 mq 235,40

- la ditta si impegna a cedere gratuitamente per la particella 1842 la porzione di proprietà interessata dalla sede stradale di via Catullo (mq 416,16) e ad accettare l'imposizione del vincolo a "Viabilità di progetto" con espressa rinuncia a eventuali indennità scaturenti dalle cessione imposizione di vincoli (confermata tale volontà anche dal nuovo proprietario sig. D'Agostino Fabio);

- di contro la ditta otterrebbe per la particella 1842 la destinazione a zona C/3 della restante parte mq 1.046.43 e per la particella 1315 la destinazione a zona B/2 della restante parte mq 235,40, il tutto quale accordo perequativo/compensativo da definire nei dettagli in sede di stipula di convenzione.

Dalla verifica effettuata dall'Ufficio Tecnico, si rileva che, la suddetta previsione non andrebbe ad incidere sul dimensionamento degli standard urbanistici della zona di cui al D.M. 1444/68, atteso che la superficie residua destinata ad attrezzature (parcheggi) nell'ambito denominato "10 - Area tra le vie Castelvetro, SS.115 e Ferrovia" del P.R.G. rimane superiore alla superficie minima derivante dall'applicazione degli standards di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68.

Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
- il Commissario ad Acta Delegato facendo propria la proposta dell'Ufficio con Atto deliberativo n. 07 del 12/12/2017, ha adottato la variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo, via Catullo, così come di seguito: Foglio di mappa 200
particella 1842 (ex 1954) di mq 4643, 45: "Viabilità di progetto" per mq 416,16
Zona C/3 per mq 4.227,29
particella 1315 di mq 457,98: "Viabilità di progetto" per mq 222,58
Zona B/2 per mq 235,40
- per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, l'area in argomento, risulta assoggettata al solo vincolo sismico, per il quale si è espresso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, con parere favorevole prot. n. 68505 del 19/12/2014;



3) Delibera del Commissario ad Acta n° 07 del 12/12/2017;

ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 8 luglio 2021.

BERINGHELI

(2021.27.1524)114

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZ

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, 50, 53, 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale".

(CT. 23792/21 LM-BGF-EF)

(Reg. Ric. n. 33/2021)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

ai sensi dell'art. 127 della Costituzione

per

il PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso in virtù di legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (FAX: 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

contro

la REGIONE SICILIANA (C.F. 80012000826), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta provinciale, con sede a Palermo in Piazza Indipendenza n. 21 presso il Palazzo D'Orleans e con domicilio digitale presso i seguenti indirizzi PEC tratti dal registro "IPA": segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it e presidente@certmail.regione.sicilia.it,

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

degli articoli 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, 50, 53, 54, 55, 56 e 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione

Siciliana del 21 aprile 2021, n. 17, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 17 giugno 2021.

PREMESSE di FATTO

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 è stata pubblicata la legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, intitolata “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale*”.

Talune disposizioni della predetta legge violano norme e principi costituzionali direttamente applicabili anche alle autonomie speciali eccedendo comunque dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia approvato con il r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Segnatamente:

- 1) l’articolo 5, comma 1, lettera f), si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione ed esula dalle competenze affidate alla Regione dall’articolo 14, lettera q), dello Statuto di autonomia;
- 2) l’articolo 14 viola gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera e) e lettera l), della Costituzione, nonché esula dalle competenze affidate alla Regione dall’articolo 14, lettera q), dello Statuto di autonomia;
- 3) l’articolo 36 si pone in contrasto con gli articoli 3, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera e) e lettera l), nonché terzo comma, in relazione alla materia: “*coordinamento della finanza pubblica*”, della Costituzione, nonché esula dalle competenze affidate alla Regione dall’articolo 14, lettera q), dello Statuto di autonomia;
- 4) l’articolo 41, comma 3, viola gli articoli 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), nonché terzo comma, in relazione alle materie: “*coordinamento della finanza pubblica*” e “*tutela della salute*”, della Costituzione, nonché esula dalle competenze affidate alla Regione dall’articolo 17, comma 1, lettera c), dello Statuto di autonomia;

COPIA
NON
VALIDA

- 5) l'articolo 50 si pone in contrasto con gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché esula dalle competenze affidate alla Regione dall'articolo 14, lettera q), dello Statuto di autonomia;
- 6) l'articolo 53 viola gli articoli 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, in relazione alla materia: "*coordinamento della finanza pubblica*", nonché l'art. 81, comma 3, della Costituzione ed esula dalle competenze affidate alla Regione dall'art. 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia;
- 7) l'articolo 54 si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, in relazione alla materia: "*coordinamento della finanza pubblica*", nonché con l'art. 81, comma 3, della Costituzione ed esula dalle competenze affidate alla Regione dall'art. 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia;
- 8) l'articolo 55 viola l'articolo 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, in relazione alla materia: "*coordinamento della finanza pubblica*", della Costituzione ed esula dalle competenze affidate alla Regione dall'art. 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia;
- 9) l'articolo 56 si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, in relazione alle materie: "*coordinamento della finanza pubblica*" e "*tutela della salute*", della Costituzione;
- 10) infine, l'articolo 57 viola l'art. 118, comma 1, in relazione agli artt. 3 e 32, della Costituzione.

Pertanto, le suddette disposizioni vengono impugnate con il presente ricorso *ex* articolo 127 della Costituzione affinché ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

MOTIVI di DIRITTO

I

L'art. 5, co. 1, lett. f), della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9

COPIA
NON

1. L'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge oggetto di censura stabilisce che all'articolo 55 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: «f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7bis. Al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale - C.U.C., oltre al trattamento accessorio di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni è riconosciuta a valere sul Fondo istituito con Delibera di Giunta n. 387 del 24 novembre 2004, una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell'art. 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall'articolo 94 del CCRL vigente al personale del comparto in servizio presso l'UREGA. Trova, altresì, applicazione il comma 2 dell'articolo 94 del CCRL vigente”».

2. La disposizione in esame - nel modificare l'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 - attribuisce dunque al personale del comparto in servizio presso l'ufficio speciale - C.U.C. (Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi) una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell'articolo 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall'articolo 94 del medesimo CCRL al personale del comparto in servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto (UREGA).
3. Dunque, la predetta disposizione attribuisce al personale in questione un trattamento economico parzialmente sostitutivo di quello previsto - per tutti gli altri dipendenti regionali - dalla contrattazione collettiva di comparto. In questo modo, essa introduce una deroga - *ratione personae* - all'articolo 22, commi 1 e 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che - in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ha demandato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali - ivi compresa la disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio - ai contratti collettivi di lavoro stipulati, secondo le modalità e con i criteri di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come poi sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

COPIA
NON
VALIDA

4. Ebbene, codesta Ecc.ma Corte ha precisato che la riserva di contrattazione collettiva prevista dal testo unico del pubblico impiego per il trattamento economico del personale pubblico "privatizzato" rientra tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, alle quali anche la Regione Siciliana è tenuta a conformarsi; sicché, la sua violazione, da parte del legislatore regionale, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. D), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina della materia: "ordinamento civile".
5. In particolare, nella sentenza n. 16 del 2020, codesta Ecc.ma Corte ha ribadito che *«la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici - ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e della relativa classificazione (sentenza n. 213 del 2012) - rientra nella materia "ordinamento civile", che spetta in via esclusiva al legislatore nazionale.*

Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall'art. 2 t.u. pubblico impiego.

Compete, dunque, unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali (ex multis, sentenze n. 175 e n. 160 del 2017, n. 257 del 2016), ai sensi dell'art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego.

Anche per questo personale, quindi, il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva (così, ancora, le sentenze n. 146 e n. 138 del 2019): l'art. 2, comma 3, t.u. pubblico impiego, stabilisce, infatti, che "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi" e l'art. 45, comma 1, dello stesso testo unico ribadisce che "il trattamento economico fondamentale ed accessorio ... è definito dai contratti collettivi".

Inoltre, proprio a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, "i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel

COPIA
NON
VALIDA

territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, **si impongono anche alle Regioni a statuto speciale**» (*sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013*)» (enfasi aggiunte).

6. Ad avviso dell'esponente Patrocino, siffatti principi giurisprudenziali trovano applicazione anche nel caso di specie.
7. E invero, l'applicazione dei principi in esame alla Regione Siciliana non appare affatto preclusa dall'**articolo 14, lettera q), dello Statuto di autonomia**, approvato con il regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
8. Tale disposizione prevede che «*L'Assemblea, nell'ambito della Regione e **nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato**, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: q) **stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione**, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato*» (enfasi aggiunte).
9. La norma statutaria, quindi, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana la disciplina dello **stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali**; tuttavia, come già ripetutamente chiarito da codesta Ecc.ma Corte, la potestà legislativa regionale incontra - **in virtù di quanto previsto dallo stesso Statuto di autonomia** - i limiti derivanti dalle **norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica** (cfr. sentenza n. 172 del 2018).
10. Ebbene, nel settore in esame, codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto - confermando quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che, per le **Regioni a statuto speciale** e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dal citato testo unico costituiscono **norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica** e, in quanto tali, **essi si impongono anche alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni autonome** (cfr. sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).

COPIA
NON
VALIDA

11. Per questa ragione, si chiede a codesta Ecc.ma Corte di dichiarare costituzionalmente illegittima la disposizione impugnata, in quanto - nel derogare al principio che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico del personale pubblico "privatizzato", desumibile dagli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - si pone in evidente contrasto con l'**art. 117, secondo comma, lettera I)**, della Costituzione.

II

L'art. 14 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9

12. L'articolo 14 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, stabilisce che «1. *Al personale già trasferito all'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per mobilità e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni è riconosciuta, con effetti economici decorrenti dall'1 gennaio 2021, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato a servizio prestato presso l'amministrazione regionale.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 497.242,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108157). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».*
13. La norma in esame riconosce al personale già trasferito all'Agenzia di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2005 e - successivamente - transitato per mobilità nei ruoli della Regione, **l'anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza**, con effetti economici decorrenti dal 1° gennaio 2021. La disposizione puntualizza altresì che il servizio prestato presso gli enti di provenienza è **equiparato** a quello prestato presso l'**amministrazione regionale**.
14. Ebbene, la disciplina introdotta dal legislatore regionale si pone anzitutto in contrasto con l'**articolo 3 della Costituzione**.

COPIA
NON
VALIDA

15. Al fine di dimostrare la violazione del principio di uguaglianza desumibile dal citato articolo 3 - **direttamente applicabile anche alle Regioni autonome** in quanto rientrante fra i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico-costituzionale -, appare necessario svolgere alcune sintetiche considerazioni sulle vicende normative che hanno riguardato l'**Agenzia regionale per i rifiuti e le acque** ("ARRA").
16. La predetta Agenzia è stata istituita con l'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Tale disposizione - per quanto d'interesse in questa sede - statuiva quanto segue «1. *Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio.*
2. *L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici.*
3. *L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci [...]*
7. *Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.*

COPIA
NON
VALIDA

8. *Al personale dell'Agencia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale».*

Successivamente l'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, ha disposto che «1. *L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.*

2. *Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agencia regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali.*

3. *L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al comma 1».*

La norma, quindi, ha previsto il trasferimento all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del personale precedentemente in servizio presso l'Agencia regionale per i rifiuti e le acque.

17. Tale trasferimento ha dato luogo - di fatto - ad un'ipotesi di mobilità, che - secondo la giurisprudenza ordinaria - *“non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dall'art. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali”* (cfr., *ex plurimis*, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 23 febbraio 2018, n. 4435).

18. Ebbene, la norma oggetto di censura introduce - rispetto alla **disciplina generale** della mobilità nel pubblico impiego - un **regime di favore** per gli *ex* dipendenti dell'ARRA, perché consente ai medesimi di **“recuperare”** l'anzianità di servizio maturata **prima** di essere assunti presso la predetta Agencia. **Ciò a prescindere dalla**

COPIA
NON
VALIDA

natura giuridica pubblica o privata dell'originario datore di lavoro e dai servizi concretamente prestati presso di esso.

19. In altri termini, la norma impugnata consente al personale in questione di conseguire il beneficio del riconoscimento dell'anzianità pregressa all'assunzione presso l'ARRA, anche se la prestazione lavorativa era stata precedentemente svolta in favore di soggetti privati (come, ad esempio, le società *in house*) e finanche se la predetta prestazione lavorativa non era assimilabile in alcun modo alle mansioni successivamente svolte presso l'Agenzia.
20. Si tratta, quindi, di una disposizione che - senza alcuna oggettiva giustificazione - introduce un regime di favore per gli *ex* dipendenti dell'ARRA, rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, ivi inclusi gli altri dipendenti regionali.
21. In particolare, rispetto a questi ultimi, la norma in esame - nel riconoscere l'anzianità di servizio maturata prima del passaggio nei ruoli dell'ARRA - determina effetti palesemente irragionevoli e discriminatori. Essa, infatti, consente al personale proveniente dall'Agenzia di sopravanzare in ruolo gli altri dipendenti regionali con maggiore anzianità nei ruoli della Regione Siciliana, sovvertendo i criteri previsti dall'accordo integrativo del 9 dicembre 2019 relativo alle progressioni economiche orizzontali in ambito regionale.
22. Difatti, l'accordo in questione prevede espressamente la valutazione, con distinti punteggi, delle seguenti anzianità di servizio maturate presso pubbliche amministrazioni:
- a) anzianità nella posizione;
 - b) anzianità di ruolo presso l'amministrazione regionale;
 - c) anzianità non di ruolo;
 - d) anzianità di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni.
23. Ebbene, la norma censurata consente - per i soli ex dipendenti dell'ARRA - di prendere in considerazione, ai fini delle progressioni di carriera, anche periodi di servizio non contemplati dalla predetta previsione contrattuale, come - ad esempio - l'anzianità maturata presso enti aventi personalità giuridica di diritto privato.

COPIA
NON

24. Per questa ragione, si ritiene che la disposizione censurata introduca un irragionevole trattamento di favore per gli *ex* dipendenti dell'ARRA, che si pone evidentemente in contrasto con il principio di uguaglianza desumibile dall'articolo 3 della Costituzione.

25. In secondo luogo, la norma impugnata produce anche un ulteriore effetto: quello di riconoscere agli *ex* dipendenti dell'ARRA un miglioramento del trattamento economico fondamentale e accessorio non contemplato dalla contrattazione collettiva; e quindi, sotto questo aspetto, viola - per le medesime ragioni indicate nel capo I del presente atto - altresì l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

26. E invero, il riconoscimento dell'anzianità pregressa incide anzitutto sul trattamento economico fondamentale, in quanto comporta l'attribuzione "*ora per allora*" delle progressioni di carriera e degli avanzamenti di fascia economica, cui necessariamente consegue anche l'incremento della retribuzione tabellare.

27. Inoltre, la norma censurata influisce evidentemente sul livello della "retribuzione individuale di anzianità" prevista dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, stipulato il 9 maggio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 24 maggio 2019, in quanto essa modifica proprio il parametro dell'anzianità, al quale è commisurato l'elemento retributivo in esame.

28. Dunque, l'intervento normativo regionale incide - ab externo rispetto alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro - sia sul livello della retribuzione fondamentale sia sul livello della retribuzione accessoria degli *ex* dipendenti dell'ARRA, consentendo a questi ultimi di accedere ad un trattamento economico di favore non previsto direttamente dalla contrattazione collettiva.

29. La^a disposizione impugnata, quindi, deroga al principio che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico del personale pubblico

COPIA
NON

“privatizzato”, desumibile dagli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ponendosi - per l'effetto - in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”.

30. Peraltro, come evidenziato nel capo I del presente atto, l'incostituzionalità dell'articolo censurato non è esclusa dalla previsione di cui all'articolo 14, lett. q), dello Statuto di autonomia, giacché la competenza legislativa esclusiva, ivi prevista, in materia di *“stato giuridico ed economico”* del personale regionale incontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono - appunto - i principi desumibili dal testo unico del pubblico impiego (cfr. sentenze n. 16 del 2020, n. 93 del 2019, n. 201, n. 178 e n. 172 del 2018).

31. La circostanza per la quale il riconoscimento dell'anzianità pregressa determina necessariamente anche un incremento della retribuzione del personale proveniente dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è confermato dal comma 2 della medesima disposizione oggetto di censura.

32. Tale comma - infatti - individua la copertura finanziaria degli oneri economici derivanti dall'applicazione del comma 1, prevedendo che *«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 497.242,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108157). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»*.

33. Ebbene, tale disposizione - oltre a confermare la fondatezza dei vizi di legittimità costituzionale prospettati nei paragrafi che precedono - rivela un ulteriore profilo di incostituzionalità dell'articolo 14.

34. Difatti, gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 del predetto articolo, così come accade per gli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali, cui essi vanno inevitabilmente ad aggiungersi, hanno la natura giuridico-contabile di “spese obbligatorie”, in quanto corrisposte ai beneficiari in via continuativa.

COPIA
NON
VALIDA

35. Ebbene, al fine di garantire la copertura finanziaria delle maggiori spese derivanti per il bilancio regionale dalla disposizione censurata, il comma 2 - per gli anni dal 2021 al 2023 - stanziava un importo annuale di euro 497.242,00. Ma, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2024, stabilisce che **«si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»**.
36. Tuttavia, la disposizione richiamata stabilisce che **«1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio»** (enfasi aggiunte).
37. Nel caso di specie, le spese derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità di servizio degli ex dipendenti ARRA costituiscono - per le ragioni sopra indicate - **«spese a carattere continuativo»**. Pertanto, la norma impugnata **non** avrebbe potuto rinviare - per la quantificazione dell'onere annuo - alla legge di bilancio, ma avrebbe dovuto indicare l'**onere a regime**.
38. Ne consegue l'evidente violazione dell'**articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, recante **«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»**; e quindi, per il tramite di esso, dell'**articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione**, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia concernente la **«armonizzazione dei bilanci pubblici»**.
39. Si evidenzia, infine, che non si rinvengono nello Statuto di autonomia della Regione Siciliana norme che potrebbero giustificare la disciplina normativa introdotta dal legislatore regionale. Anzi, il rinvio effettuato dalla stessa disposizione censurata al citato articolo 38 ne conferma l'applicabilità anche alla Regione Siciliana, in quanto disposizione adottata dallo Stato in attuazione della propria competenza legislativa esclusiva in materia di **«armonizzazione dei bilanci pubblici»** di cui all'**articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione**.

COPIA
NON
VALIDA



III

L'art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9

40. L'articolo 36, recante "Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale ASU", dispone che «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede all'assegnazione dei soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività socialmente utili in virtù di protocolli o convenzioni.
3. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennità è erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni, ed è corrisposta in rate annuali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede ad effettuare una ricognizione del personale presente nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.
4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista,

COPIA TR
NON VA

possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è prorogato al 31 ottobre 2021.

6. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonché di quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 10, da iscriverne in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro. Agli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

8. Per l'anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato all'assegno di utilizzazione in ASU è assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

9. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

10. Al fine di favorire la piena efficacia dell'impianto regolatorio di cui al comma 1, è altresì incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente utili che hanno

COPIA
NON
VALIDA

maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalità, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per A.S.U. sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza.

11. Gli enti che abbiano già provveduto alla trasformazione dei contratti dei soggetti già impegnati in attività socialmente utili sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione».

41. La predetta disposizione, al comma 1, estende l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
42. Nello specifico, la disposizione è volta a favorire l'assunzione a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (*i.e.* i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili) e 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (*i.e.* i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità).
43. A tal fine, essa estende il regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'articolo 1, commi 292-296, della legge n. 178 del 2020 - in favore dei «*lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (LSU: n.d.r.), e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU: n.d.r.), nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale: n.d.r.), e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali*» - **anche** ai lavoratori inseriti nell'**elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5**, il quale - a sua volta - ricomprende **sia** titolari di contratto a tempo determinato **sia** soggetti utilizzati in attività socialmente utili.

COPIA
NON
VALIDA

44. Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 292, della legge n. 178 del 2020 disciplina - con riferimento all'anno 2021 - le modalità di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, disponendo che le amministrazioni pubbliche utilizzatrici del predetto personale possono procedere con le assunzioni alle seguenti condizioni:
- a) *«possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo»;*
 - b) *«assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma»;*
 - c) *«espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma»;*
 - d) *«assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma».*

45. Ebbene, la disposizione censurata - pur richiamando formalmente l'articolo 1, commi 292-296, della legge n. 178 del 2020 - se ne discosta sensibilmente, in quanto **non** chiarisce le modalità attraverso cui saranno osservati i **vincoli** e i **requisiti** richiesti dal legislatore nazionale per procedere alla stabilizzazione del personale precario. In altri termini, la predetta disposizione **non** offre alcuna garanzia circa il fatto che la stabilizzazione del personale in questione sia effettivamente condotta **nel rispetto delle condizionalità poste dalla normativa statale**.

COPIA
NON
VALIDA

46. Peraltro, si evidenzia che l'ambito di applicazione soggettivo della normativa regionale diverge in modo significativo da quello della normativa statale formalmente richiamata nella disposizione *de qua*.

Difatti, la norma regionale si rivolge ad una platea di circa 4.571 soggetti, percettori di un'indennità mensile di sostegno al reddito, il cui impiego da parte della Regione e dei Comuni avviene in base a convenzioni e protocolli; e quindi, non in virtù di un contratto di lavoro.

Si tratta di una circostanza che differenzia fortemente la procedura di stabilizzazione prevista dal citato articolo 36 rispetto a quella prevista dal comma 292, la quale si riferisce esclusivamente ai lavoratori "LSU" e "LPU" che siano - tuttavia - già titolari di un rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.

47. Si ritiene - pertanto - che la disposizione in esame si ponga anzitutto in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'"ordinamento civile".

48. Ed invero, codesta Ecc.ma Corte si è già pronunciata su un'analogia normativa della Regione Siciliana che prevedeva il transito dei soggetti in esame verso una società controllata dal medesimo ente regionale, dichiarandone l'illegittimità costituzionale per violazione del predetto parametro costituzionale.

49. In particolare, nella sentenza n. 194 del 2020, si è affermato che *«nel delineare i confini tra ciò che è ascrivibile alla materia "ordinamento civile" e ciò che, invece, è riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale, [...] sono da ricondurre alla prima "gli interventi legislativi che ... dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)" (sentenza n. 32 del 2017) e rientrano, invece nella seconda, "i profili pubblicistico - organizzativi dell'impiego pubblico regionale" (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012)»*.

50. Nella medesima sentenza, si è anche chiarito che *«la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa*

COPIA
NON
VALIDA

delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione».

51. Tuttavia, codesta Ecc.ma Corte ha escluso che ricorresse la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” soltanto nei casi in cui la norma impugnata «spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive (sentenza n. 235 del 2010)» (sentenza n. 241 del 2018).
52. Pertanto, si è precisato che «deve ritenersi integrata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., quando la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto, e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico, ovvero il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione» (sentenza n. 51 del 2012, enfasi aggiunte).
53. Si è altresì chiarito che ciò è vero anche per una Regione ad autonomia speciale, quale la Regione Siciliana, stante «la riconducibilità della regolamentazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, alla materia “ordinamento civile” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.» (cfr., *ex plurimis*, sentenze n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).
54. Dunque, dai principi di diritto appena enunciati si trae la regola per la quale è inibito alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano di introdurre nell'ordinamento regionale o provinciale forme di stabilizzazione del personale precario che non siano sussumibili entro le previsioni già previste - a livello nazionale - dal legislatore statale.
55. Difatti, nella richiamata sentenza n. 194 del 2020, codesta Ecc.ma Corte ha fatto espressamente salva la possibilità per la Regione Siciliana di definire «in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma

COPIA
NON
VALIDA

regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal D.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli artt. 19, 20 e 25» (enfasi aggiunte).

56. Ebbene, nel caso di specie, la procedura di stabilizzazione prevista dal citato articolo 36 si discosta sensibilmente - come sopra precisato - dalle previsioni recate dal legislatore nazionale, in quanto essa:

a) prescinde dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 292, della legge n. 178 del 2020; e, comunque,

b) si rivolge a destinatari diversi da quelli presi in considerazione dal legislatore nazionale, vale a dire a soggetti che non hanno ancora stipulato un contratto di lavoro, sia pure precario, con gli enti locali, ma sono impiegati da questi sulla base di protocolli oppure convenzioni stipulate direttamente con la Regione Siciliana.

57. Si ritiene, quindi, che - analogamente al caso già deciso da codesta Ecc.ma Corte - anche nella presente fattispecie ricorra una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

58. Peraltro, nel caso di specie, la disposizione impugnata esula in modo particolarmente evidente dalla materia "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione", riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana dall'articolo 14, lettera q), dello Statuto di autonomia, dato che l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti in questione è prevista presso enti diversi dalla Regione.

Si tratta - in particolare - dei comuni, la cui organizzazione è regolata dalla legislazione statale e, in particolare, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché - in materia di personale - dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e - per gli aspetti concernenti il superamento del precariato - dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché - in materia di assunzione del personale in base alla sostenibilità finanziaria - dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

COPIA
NON
VALIDA

59. Dunque, la norma impugnata - non essendo riconducibile alle competenze legislative riservate dallo Statuto di autonomia alla Regione Siciliana - si pone, anche sotto tale ulteriore profilo, in evidente contrasto sia con l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione sia con l'art. 14 lett. q) dello Statuto di autonomia.

60. Il citato articolo 36 viola - peraltro - anche l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, occorre premettere quanto segue.

61. La normativa statale di cui all'articolo 1, commi 292 - 296, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, prevede le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti che hanno già instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato oppure un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero altre tipologie contrattuali con i Comuni, autorizzati - quindi - a procedere con la loro stabilizzazione.

62. La norma impugnata, al contrario, si rivolge a soggetti che non hanno ancora stipulato un contratto di lavoro con gli enti locali, ma vengono impiegati da questi sulla base di protocolli oppure convenzioni stipulate direttamente con la Regione Siciliana, percependo un'indennità mensile che costituisce una forma di "sostegno al reddito".

63. La norma regionale - al comma 2 - dispone che tali soggetti siano stabilizzati dagli enti utilizzatori, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento, e al fine di finanziare le predette spese sono stanziati delle risorse regionali, in relazione alle quali - però - vengono predeterminati dei limiti finanziari inidonei a garantire l'integrale copertura.

64. Ne deriva che - per i comuni - le predette assunzioni a tempo indeterminato comporteranno un consolidamento strutturale e permanente delle corrispondenti spese di personale, dato che la stabilizzazione in ruolo dei soggetti in esame determina un onere economico complessivo particolarmente elevato, considerando che lo *status* di dipendente di ruolo comporta a carico dei comuni

COPIA
NON
VALIDA

l'obbligo di corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio contrattualmente previsto (ivi compresa la tredicesima mensilità), cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

65. Ebbene, a fronte di tale onere, la norma impugnata non prevede una copertura finanziaria **integrale**. Nel dettaglio, il comma 6 del citato articolo 36 prevede che agli enti che stabilizzano il personale in questione è riconosciuto su base annua un **contributo parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione di tali soggetti**. Tale contributo è maggiorato per tener conto del costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato, **ma comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7**.
66. E' evidente - quindi - come, in assenza di una dettagliata relazione tecnica e/o degli elementi dimostrativi degli oneri derivanti dalla predetta procedura di stabilizzazione, la copertura finanziaria prevista dal comma 7 del citato articolo 36 **sia del tutto inadeguata per far fronte all'onere complessivo derivante dalla stabilizzazione del personale in esame**: con conseguente violazione, sotto questo profilo, dell'art. 81 Cost. posto che anche i comuni hanno l'obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio.

67. Peraltro, a decorrere dall'**esercizio finanziario 2024**, il citato comma 7 richiama - anche in questo caso - quanto previsto dall'**articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011**.
68. Tale previsione, quindi, oltre a non garantire la integrale copertura finanziaria delle spese derivanti dalla procedura di stabilizzazione, determina - per le ragioni già esposte nel precedente capo del presente atto - anche la violazione dell'**articolo 117, secondo comma, lett. e)** - in materia di "*armonizzazione dei bilanci pubblici*" - e, **terzo comma** - in materia di "*coordinamento della finanza pubblica*", della Costituzione.
69. Difatti, l'**articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011** dispone che *«Le leggi regionali che prevedono **spese a carattere continuativo** quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e **indicano l'onere a***

COPIA
NON
VALIDA

regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio» (enfasi aggiunte).

70. Ebbene, le spese previste dal citato comma 7 costituiscono "spese obbligatorie", in quanto aventi carattere strutturale e permanente nel tempo; dunque, necessitano di una adeguata copertura finanziaria, che il mero richiamo all'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non è affatto idonea a soddisfare, in assenza di una precisa quantificazione dell'onere a regime per gli anni successivi al triennio considerato nel bilancio di previsione.

71. In altre parole, la disposizione censurata, pur richiamando formalmente l'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011, si pone invece in contrasto con il medesimo; e, quindi - per il tramite di tale disposizione -, viola l'articolo 117, secondo comma, lett. e) - in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici" - e terzo comma - in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - della Costituzione.

72. Inoltre, come precisato nel precedente capo del presente atto, non si rinviene nello Statuto di autonomia della Regione Siciliana alcuna norma che potrebbe giustificare l'introduzione della disciplina oggetto di censura. Anzi - come già chiarito - il rinvio effettuato dalla stessa disposizione censurata al citato articolo 38 ne conferma l'applicabilità anche alla Regione Siciliana, in quanto disposizione adottata dallo Stato in attuazione delle competenze legislative ad esso riservate dall'articolo 117 della Costituzione.

73. Infine, la disposizione regionale si pone anche in contrasto anche con quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto determina una irragionevole disparità di trattamento tra i destinatari della disposizione impugnata ed altre categorie di personale precario, nonché tra i predetti soggetti e i destinatari di altre analoghe forme di sostegno al reddito.

74. Per coloro che si collocano al di fuori dell'ambito di applicazione soggettivo della disposizione impugnata, infatti, la procedura agevolata prevista dalla normativa regionale non trova ovviamente applicazione; e quindi, restano assoggettati alla

COPIA
NON
VALIDA

più rigorosa disciplina prevista dal legislatore statale e, segnatamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

75. Ebbene, tale disparità di trattamento è oggettivamente priva di una giustificazione ragionevole e, pertanto, comporta una evidente violazione del principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione: norma direttamente applicabile anche alle Regioni autonome in quanto - come sopra precisato - rientrante fra i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

IV

L'art. 41 della legge Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9

76. L'articolo 41 della legge oggetto di censura, rubricato "*Progetti a favore degli studenti con disabilità*", dispone che «1. *L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato a seguito di apposito avviso e preventiva ricognizione delle necessità e relativa ripartizione proporzionale ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.*

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 5.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado", nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte per la quota parte di 1.000 migliaia di euro con riduzione della Missione 13, Programma I, capitolo 413374».

77. Il predetto articolo, dunque, da un lato - al comma 2 - prevede che l'onere relativo agli interventi previsti a favore degli studenti con disabilità gravino per un totale di cinque milioni di euro sulla missione 12 e, dall'altro - al comma 3 - specifica che ai predetti oneri si fa fronte per la quota parte di un milione di euro con riduzione della missione 13.

COPIA
NON
VALIDA

78. Ebbene, siccome il comma 1 fa riferimento a generici progetti e servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità, senza specificare la natura, sociale o sanitaria, di tali interventi, il comma 3 comporta - di fatto - la distrazione di risorse dalla missione 13 per destinarle a prestazioni di **natura non sanitaria**, incidendo - in questo modo - sui livelli essenziali di assistenza, **ai quali le medesime risorse sono destinate**.
79. Per questa ragione, la disposizione in esame viola:
- a) l'articolo 117, secondo comma, lett. m), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*;
 - b) i principi fondamentali dettati dal legislatore statale sia in materia di *“tutela della salute”* sia in materia di *“coordinamento della finanza pubblica”* e, quindi, l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; e infine,
 - c) l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
80. In particolare, l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata discende dal fatto che la Regione Siciliana è - attualmente - in piano di rientro dal disavanzo sanitario ed è - pertanto - assoggettata al **divieto di spese non obbligatorie** previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
81. La disposizione censurata, quindi, - nel prevedere un consistente incremento proprio delle predette **spese non obbligatorie** - si pone in evidente contrasto con la disposizione sopra menzionata e - per il tramite di essa - viola, quindi, l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione dei principi fondamentali in materia di *“coordinamento della finanza pubblica”*.
82. Si evidenzia - peraltro - che la disposizione in esame non può trovare giustificazione nell'articolo **17, comma 1, lettera c)**, dello Statuto di autonomia - che quindi parimenti viola - , secondo il quale *«Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative*

COPIA
NON
VALIDA

all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: c) assistenza sanitaria» (enfasi aggiunte).

83. Difatti, è la stessa norma statutaria a prevedere che siffatto potere legislativo può essere esercitato **“Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”**: limiti che - per le ragioni sopraesposte - sono evidentemente travalicati dalla disposizione oggetto di censura.

V

L'art. 50 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9

84. L'articolo 50 dispone che *«1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia procedono ad incrementare le ore di incarico a tempo indeterminato a ciascun medico veterinario specialista ambulatoriale interno, già titolare di incarico da almeno 5 anni, per il raggiungimento di almeno trenta ore di incarico settimanali per medico-veterinario.*

2. Gli incrementi di orario eccedenti la quota di almeno trenta ore settimanali di cui al comma 1 devono essere motivati e autorizzati dall'Assessorato regionale della Salute, sulla base di una preventiva ricognizione del fabbisogno delle prestazioni e delle attività programmate o programmabili, relative alla specialistica ambulatoriale veterinaria, presso ciascuna Azienda sanitaria provinciale e presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e possono essere attribuiti nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio aziendale.

3. I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia sulla base delle criticità riscontrate e della programmazione delle attività, compatibilmente con il titolo di specializzazione di cui all'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in possesso di ogni medico veterinario specialista e sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'articolo 21 comma 3, del citato Accordo Collettivo Nazionale, possono disporre una sola volta il passaggio dell'intero effettivo delle ore di incarico a branche diverse, allo scopo di ottimizzare e concentrare le risorse sulle attività prioritarie, previa formale accettazione degli interessati.

COPIA
NON
VALIDA

4. In caso di transito da una branca all'altra, allo specialista è riconosciuta l'anzianità di servizio già maturata. Al fine di garantire l'appropriatezza delle prestazioni, il transito ad altra branca potrà avvenire a seguito di un adeguato periodo di affiancamento.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.883.103 su base annua, trovano copertura sui fondi del servizio sanitario regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6. L'articolo 46 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16 è abrogato».

85. Come si evince dal testo della disposizione sopratrascritto, la norma regionale reca una disciplina incompatibile con le disposizioni previste dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, che disciplina i rapporti con specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
86. Nel dettaglio, la disposizione oggetto di censura si pone in evidente contrasto con l'articolo 20, comma 1, dell'Accordo.
87. Tale norma, infatti, prevede che «ciascuna Azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda stessa nella medesima branca o area professionale. In tal caso, le ore rese disponibili e da assegnare, anche mediante frazionamento, per realizzare il completamento orario del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l'anzianità di specializzazione ed infine la minore età. L'Azienda rende nota tale disponibilità sul proprio sito istituzionale».
88. In altri termini, dalla norma contrattuale si evince chiaramente come, in relazione alle disponibilità pervenute, l'Azienda debba individuare l'avente diritto all'incremento orario nel rigoroso rispetto dei soli criteri ivi previsti, tra i quali **non** compare quello della previa titolarità "**di incarico da almeno 5 anni**", contemplato, invece, dalla norma regionale.
89. Peraltro, la disposizione contrattuale **non** ammette la possibilità di transitare da una branca all'altra, ma chiarisce espressamente che l'incremento orario deve riguardare

COPIA
NON

la medesima branca o area professionale dello specialista ambulatoriale veterinario già titolare di un incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda sanitaria che conferisce l'incarico, con l'ulteriore precisazione, di cui al successivo articolo 28, che “l'incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali”.

90. Dunque, il legislatore regionale ha esercitato - con la disposizione censurata - una competenza riservata in via esclusiva al legislatore statale in quanto riferita alla materia “ordinamento civile” di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
91. Difatti, nella sentenza n. 10 del 2019, codesta Ecc.ma Corte ha espressamente chiarito che *«La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra, infatti, nella materia “ordinamento civile” e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale; invero, a seguito della privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall'art. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [...] Pertanto, la legge impugnata viola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego»*.
92. Come nel citato precedente di codesta Ecc.ma Corte, anche nel caso di specie, il legislatore regionale ha esercitato una competenza non propria, introducendo una disciplina incompatibile con l'Accordo Collettivo Nazionale, che - in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - disciplina puntualmente l'incremento orario degli specialisti ambulatoriali.
93. Di qui, l'evidente violazione - da parte della disposizione censurata - della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce una irragionevole disparità di trattamento tra gli specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella Regione Siciliana e coloro che - invece - operano sulla restante parte del territorio nazionale.

COPIA
NON
VALIDA

94. Peraltro, si evidenzia che la disposizione impugnata non trova alcuna giustificazione nelle norme statutarie della Regione Siciliana.
95. In particolare, essa non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, lettera q), in quanto interviene sul rapporto di lavoro di soggetti che non sono dipendenti della Regione.
96. Inoltre, essa non trova giustificazione neppure nell'articolo 17, lettera f), dato che la medesima disposizione precisa che la disciplina dei "rapporti di lavoro" può essere regolata dalla legislazione regionale "Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".

VI

L'art. 53 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

97. L'art. 53, comma 1, viola l'art. 117, comma 2, lett. m) Cost. in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nonché l'art. 81, comma 3, Cost. ed esula dalle competenze affidate alla Regione dall'art. 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia; e viola altresì l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.
98. L'articolo 53, rubricato "*Terapia genica "Zolgensma"*", stabilisce al comma 1 che "*In conformità alle indicazioni espresse dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), nelle more dell'autorizzazione definitiva da parte dell'AIFA, è autorizzata la terapia genica "Zolgensma", già inserita dall'AIFA nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 chilogrammi di peso, anche oltre i sei mesi di età. Ai relativi oneri provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374 nella misura di 4.200 migliaia di euro (Missione 13, Programma 1, capitolo 413374)*".
99. La norma non risulta in linea con la legislazione ed il regime regolatorio vigente, in quanto richiama uno statuto non più applicabile alla fattispecie disciplinata.

COPIA
NON
VALIDA

100. In particolare, l'art.1, comma 4-*bis*, del d.l. n. 536 del 21 ottobre 1996, convertito in legge n. 648 del 23 dicembre 1996, prevede che, anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), siano inseriti nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforma a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. E' ancora previsto che in tale caso l'AIFA attivi idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assuma tempestivamente le necessarie determinazioni.
101. Ora, la norma denunciata non tiene conto, in violazione della norma interposta, dell'intervenuta determinazione dell'AIFA n. 277 del 10 marzo 2021, con la quale l'Agenzia di regolazione ha definito il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale "Zolgensma", prevedendo quanto segue:
- Indicazione terapeutica autorizzata:*
- «Zolgensma» è indicato per il trattamento di:*
- *pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA) Sq con una mutazione biallelica nel gene SMN1 e una diagnosi clinica di SMA tipo 1, oppure*
 - *pazienti con SMA 5q con una mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a tre copie del gene SMN2.*
- Indicazione terapeutica rimborsata:*
- «Zolgensma» è indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 kg:*
- *diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi di vita, oppure*
 - *diagnosi genetica di SMA di tipo I (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a due copie del gene SMN2)".*
102. Con determinazione n. 46485 del 16 aprile 2021, l'AIFA ha poi disposto l'esclusione del medicinale Zolgensma dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del

COPIA
NON
VALIDA

Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento entro i primi sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2) o diagnosi clinica di atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA 1), in quanto tale indicazione è stata inserita nella citata determinazione del 10 marzo 2021, n. 277.

103. Con le determinazioni su riportate l'Agenzia di regolazione ha quindi previsto la rimborsabilità del farmaco in questione a carico del Servizio Sanitario Nazionale esclusivamente per il trattamento di pazienti con peso massimo di 13,5 kg.
104. Si rappresenta, per completezza, che l'accordo tra AIFA e l'azienda farmaceutica Novartis ha incluso l'impegno della società a mettere a disposizione il farmaco a titolo gratuito all'interno di studi clinici per i bambini con un peso compreso tra i 13,5 e i 21 kg, allo scopo di acquisire su questi pazienti, in un *setting* controllato, dati ulteriori di efficacia e sicurezza.
105. Pertanto, la somministrazione della terapia a pazienti aventi un peso compreso tra i 13,5 kg e i 21 kg prevista dalla norma regionale costituisce un livello ulteriore di assistenza: per questo riguardo, la disposizione impugnata viola dunque, non soltanto la norma, in precedenza richiamata, in applicazione della quale l'AIFA ha assunto, nell'esercizio del suo potere regolatorio, le anzidette determinazioni - art. 1, comma 4-*bis*, d.l. n. 536/1996, ma pure l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale vieta alle regioni, assoggettate, come la Sicilia, a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di effettuare spese non obbligatorie, come appunto quella di cui si discute.
106. La norma si pone così in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza ed altresì con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in quanto, in ragione della sua genericità, viola i principi di certezza e attualità della copertura finanziaria.
107. La norma regionale in questione si pone altresì in contrasto con il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di

COPIA
NON
VALIDA

coordinamento della finanza pubblica stabilito ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

108. Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha infatti evidenziato che *“l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”*, specie *“in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario”* (ex multis sent. n. 104 del 2013)
109. Sotto questo profilo, la disposizione travalica le competenze affidate alla Regione dallo Statuto di autonomia, il quale, pur conferendo all'Assemblea regionale il potere di emanare leggi *“al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione”* anche in materia di assistenza sanitaria (art. 17, comma 1, lettera c)), prevede tuttavia che tale potere deve essere esercitato *“entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”*, compresi quindi i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica sanitaria.

VII

L'art. 54 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

110. L'art. 54 viola l'art. 117, comma 2, lett. m) Cost. in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza ed esula dalle competenze affidate alla Regione dall'art. 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia; e viola anche l'art. 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica e l'art. 81, comma 3, Cost..
111. L'art. 54, rubricato *“Istituzione dei Centri regionali di riferimento NIPT (Non Invasive Prenatal Test)”* prevede che:
- “1. Al fine della tutela della salute delle donne in stato di gravidanza, l'Assessore regionale per la salute, con proprio decreto individua tre centri regionali di riferimento per le indagini genetiche, tra*

COPIA
NON

le strutture in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti strutturali:

- a) presenza di un'unità operativa complessa di laboratorio per analisi patologiche che abbia effettuato nell'anno 2020, in media, almeno un milione di analisi totali;
- b) presenza di almeno un biologo molecolare in pianta organica;
- c) dotazione di macchinari e attrezzature adeguati per la tipizzazione delle cellule cromosomiche;
- d) esistenza di un punto nascita e/o di un centro di procreazione medicalmente assistita (PMA).

2. Le donne residenti nella Regione sono escluse dalla partecipazione al costo per l'accertamento di eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21 "Non Invasive Prenatal Test", test del DNA fetale circolante su sangue materno, effettuato presso i centri regionali di cui al comma 1.

3. Al fine dell'adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici, operativi e strumentali finalizzato ad assicurare l'offerta dello screening prenatale di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro cui si provvede a valere sul fondo sanitario regionale".

La norma si censura in particolare laddove prevede l'istituzione di centri regionali di riferimento per l'esecuzione delle analisi genetiche denominate "Non Invasive Prenatal Test-NIPT" e contempla, a favore delle assistite residenti in ambito regionale, l'esenzione dalla partecipazione al costo correlato ai predetti screening, disponendo altresì che "al fine dell'adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici, operativi e strumentali finalizzato ad assicurare l'offerta dello screening prenatale di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro cui si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale".

112. Invero, le indagini genetiche indicate dalla disposizione in esame non sono attualmente incluse nei livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente, non possono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale.

113. L'art. 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, rubricato "Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza", prevede al comma 7 che siano posti a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio,

COPIA
NON
VALIDA



evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, disponendo di seguito che sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

114. La definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, sono stati da ultimo operati dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017 che, nel capo VI dedicato all' "*Assistenza specifica a particolari categorie*", individua all'All. 10C le "*Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale invasiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo*".
115. Ebbene, l'All. 10C non contempla i NIPT ("*Non Invasive Prenatal Test-NIP*") tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria per i quali è prevista la relativa esenzione.
116. La previsione contenuta nel comma 2 della norma denunciata, dunque, integra un livello ulteriore di assistenza rispetto alla normativa statale interposta.
117. Anche in questo caso, la disposizione impugnata viola, dunque, non soltanto la norma, in precedenza richiamata, che stabilisce i termini e le condizioni per l'accollo al Servizio sanitario nazionale del costo di prestazioni sanitarie, ma pure l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale vieta alle regioni, assoggettate, come la Sicilia, a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di effettuare spese non obbligatorie, come appunto quella di cui si discute.
118. La norma si pone così in contrasto sia con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di

COPIA
NON
VALIDA

determinazione livelli essenziali di assistenza - sia con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia coordinamento della finanza pubblica.

119. Anche in questo caso, la disposizione travalica le competenze affidate alla Regione dallo Statuto di autonomia, il quale, pur conferendo all'Assemblea regionale il potere di emanare leggi *“al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione”* anche in materia di assistenza sanitaria (art. 17, comma 1, lettera c)), prevede tuttavia che tale potere deve essere esercitato *“entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”*, compresi quindi i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica sanitaria.
120. Nella norma in esame, peraltro, non sono contenute indicazioni in ordine alle risorse che si intendono utilizzare per l'esecuzione dei NIPT in regime di esenzione, posto che essa fa solo riferimento, al comma 3, alle risorse che verranno utilizzate per *“l'adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici, operativi e strumentali finalizzato ad assicurare l'offerta dello screening prenatale”*.
121. Per questo verso si denuncia perciò anche la violazione dell'articolo 81, terzo comma, Cost., in quanto, in ragione della sua genericità, la norma si pone in contrasto con i principi di certezza e attualità della copertura finanziaria costituzionalmente previsti.

VIII

L'art. 55 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

122. L'art. 55, comma 1, viola l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché l'art. 117, comma 2, lett. m) Cost. in materia di livelli essenziali di assistenza ed esula dalle competenze affidate alla Regione dall'art. 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia.
123. L'articolo 55, rubricato *“Terapia pazienti affette da endometriosi”*, dispone che:

COPIA
NON

“Al fine di garantire maggiore accessibilità alla terapia antidolorifica nelle pazienti affette da endometriosi, in ottemperanza a quanto stabilito dalle società scientifiche del settore, l’Assessore per la salute è autorizzato a consentire la prescrivibilità dei farmaci antinfiammatori non steroidei in fascia A in deroga ai vincoli previsti dalla nota AIFA 66 per tutte le pazienti in possesso del codice di esenzione 063. Ai relativi oneri nei limiti di un milione di euro si provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413374).

124. Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 recante *“Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”*.
125. L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal già richiamato d.P.C.M. 13 gennaio 2017 sui nuovi LEA, ed in specie al suo all. 8 ove, per l’appunto, è ricompresa l’esenzione in codice 063 in questione.
126. Ora, l’esenzione prevista a favore degli assistiti affetti da patologie croniche è relativa alle sole prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate e non si estende ai farmaci.
127. A livello nazionale, infatti, i farmaci sono classificati in fascia A, gratuiti per tutti gli assistiti, o in fascia C, completamente a carico degli assistiti.
128. Anche la previsione contenuta nella disposizione in esame, dunque, consentendo la prescrivibilità a favore delle assistite con esenzione per endometriosi di alcuni farmaci in Fascia A *“in deroga ai vincoli previsti dalla nota AIFA 66”* (che, in linea con quanto precisato, nel prevedere le condizioni in cui la prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei sia a carico del SSN, non contempla tra le indicazioni la malattia cronica in questione) e ponendo il relativo onere a carico di risorse di natura sanitaria (visto il riferimento alla Missione 13, Programma 1, e al capitolo relativo al cofinanziamento regionale farmaci innovativi), integra un livello ulteriore di assistenza (extra-LEA) rispetto alla normativa statale interposta, che peraltro la Regione Sicilia non può garantire, in quanto soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, stante il divieto di spese non obbligatorie.

COPIA
NON
VALIDA

129. La disposizione impugnata viola dunque la normativa statale che individua le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria (d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 e correlato d.P.C.M. 13 gennaio 2017), nonché, ancora una volta, l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale vieta alle regioni, assoggettate, **come la Sicilia**, a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di effettuare spese non obbligatorie, come appunto quella di cui si discute.
130. La norma si pone così in contrasto sia con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione livelli essenziali di assistenza - sia con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia coordinamento della finanza pubblica.
131. E anche in questo caso la disposizione travalica pure le competenze affidate alla Regione dallo Statuto di autonomia, il quale, pur conferendo all'Assemblea regionale il potere di emanare leggi "*al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione*" anche in materia di assistenza sanitaria (art. 17, comma 1, lettera c)), prevede tuttavia che tale potere deve essere esercitato "*entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato*", compresi quindi i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica sanitaria

IX

L'art. 56 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

132. L'art. 56, comma 1, viola l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica ed in materia di tutela della salute.
133. L'art. 56, rubricato "*Contributo Remesa per la prevenzione di malattie zoonotiche*", dispone che: "*1. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali e zoonotiche provenienti dall'area nordafricana ed al riemergere di patologie ritenute eradiccate nel territorio regionale, è assegnato a Remesa (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), ufficio costituito presso l'Istituto Zooprofilattico*

COPIA
NON
VALIDA

Sperimentale della Sicilia sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, un contributo pari a 250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Il contributo va dettagliatamente rendicontato con la specifica individuazione della spesa e relativa tracciabilità".

134. L'articolo 56, comma 1, riconosce un contributo al REMESA (REseau MEditerranèen de Santè Animale), ovvero ad uno strumento di collaborazione nel campo della sanità animale che è stato istituito sotto l'egida dell'OIE (Organizzazione Mondiale della Sanità Animale) e della FAO (Organizzazione Mondiale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura) per cooperare allo sviluppo e all'implementazione di progetti e programmi riguardanti temi relativi alla salute animale di comune interesse dei Paesi mediterranei aderenti.
135. Tale Rete comprende i Capi dei Servizi Veterinari di 15 Paesi del Mediterraneo, con obiettivi e finalità diverse dall'ufficio istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, sede di Palermo, denominato *Scientific and Technical Office of REMESA* (STOR).
136. Lo STOR di Palermo, istituito con una risoluzione votata nel corso della 18° Joint Permanent Committee (JPC) del REMESA il 26/27 giugno 2019 al Cairo, è nato per fornire supporto scientifico alla rete REMESA in coordinamento con il Segretariato OIE/FAO, con specifiche finalità tra cui: operare da sede amministrativo-logistica della rete; agevolare la comunicazione e il contatto tra ricercatori ed esperti afferenti la rete REMESA; assistere i Paesi nell'applicazione per ottenere fondi per lo sviluppo di progetti e attività analoghe di carattere internazionale.
137. Per le richiamate attività istituzionali, nel marzo del 2021 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia aveva già presentato un progetto all'OIE, con una richiesta di finanziamento per la stessa cifra (pari a 250.000,00 €) oggi indicata dalla norma regionale denunciata.

COPIA
NON
VALIDA

138. Ora, l'art. 12 della normativa di riordino della disciplina in materia sanitaria recata dal d.lgs. n. 502 del 1992, rubricato "Fondo sanitario nazionale" prevede, al comma 2, lett. a), punto 4), che: "2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
- a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
- (...) 4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria";
- al successivo comma 3, prevede invece che "Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1, con riferimento ai seguenti elementi (...)".
139. In particolare, la Tabella B della delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 20 prevede per il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali della Regione Sicilia l'importo di € 22.236.637.
140. Per quanto sopra, il finanziamento previsto dalla disposizione della legge della Regione siciliana denunciata non può essere decurtato dalle risorse del Fondo sanitario nazionale, già destinate, per la quota spettante, al funzionamento e alle funzioni istituzionali ordinarie degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali della Sicilia, così come individuate dalla delibera CIPE "Fondo sanitario nazionale - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale", ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Tabella B - delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 20 - (20A04860) GU Serie Generale n. 230 del 16-09-2020).

COPIA
NON
VALIDA

141. La norma in esame, indebitamente distraendo risorse del Fondo sanitario nazionale, si pone così in contrasto con la norma interposta sopra richiamata e, di conseguenza, con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, violando principi fondamentali stabiliti sia in materia di coordinamento della finanza pubblica che in materia di tutela della salute.

X

L'art. 57 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

142. L'art. 57, comma 1, infine, viola l'art. 118, comma 1, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

143. L'articolo 57, rubricato "*Avvio progetti per la fornitura di cannabis terapeutica*", prevede che "*1. Al fine di sopperire alle richieste derivanti dal rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali di produzione di "cannabis terapeutica", l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato anche tramite i propri enti strumentali, all'avvio di progetti innovativi pure nelle forme del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale, finalizzati ad avviare le procedure previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90*".

144. L'art. 17, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamato dalla norma denunciata, dispone che "*Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità*".

145. L'art. 26 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990 prevede, inoltre, che "*(...) è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I e II di cui all'articolo 14 (...)*"; tuttavia, "*il Ministro della Sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici*".

146. Le competenze amministrative del Ministero della salute nella materia sono poi state ulteriormente precisate dal D.M. 9 novembre 2015 (recante "*Funzioni di Organismo*

COPIA
NON
VALIDA

statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972”).

147. In particolare, l'articolo 1 del D.M. del 2015, nell'indicare le funzioni del Ministero della salute in qualità di Organismo statale per la cannabis, prevede che il Ministero:
- “a) autorizza la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis (...);*
 - b) individua le aree destinate alla suddetta coltivazione (...);*
 - c) importa, esporta e distribuisce sul territorio nazionale, ovvero autorizza l'importazione, l'esportazione, la distribuzione all'ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiale a base di cannabis (...);”;*
 - d) provvede alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle richieste delle Regioni e delle Province Autonome e ne informa l'International Narcotics Control Board (INCB) presso le Nazioni Unite”.*
148. Pertanto, le autorizzazioni alla sperimentazione, anche nell'ambito di progetti che comportino pure indirettamente un utilizzo delle piante ai sensi delle norme sopra richiamate, devono essere rilasciate preventivamente dal Ministero della salute.
149. La norma regionale, nel prevedere che l'Assessorato regionale è autorizzato all'avvio di progetti innovativi a loro volta finalizzati ad avviare le procedure per l'esercizio - necessariamente autorizzato dal Ministero della salute - delle attività di cui all'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, determina, dunque, una commistione tra le funzioni dell'Assessorato regionale dell'agricoltura siciliano e quelle amministrative proprie del Ministero della salute, con possibili ripercussioni sull'effettiva capacità del sistema di assicurare un adeguato ed uniforme livello di garanzie al fondamentale diritto alla tutela della salute presidiato dall'articolo 32 della Costituzione.
150. Ed invero, l'attribuzione al livello statale delle descritte funzioni amministrative trova giustificazione in precise esigenze di tutela della salute che, per loro natura e perché siano assicurate uniformemente su tutto il territorio, richiedono un esercizio unitario secondo il principio di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione (Corte Costituzionale, sentenze nn. 12/2004 e 303/2003).

COPIA
NON
VALIDA

151. La norma denunciata si pone, così, in contrasto con l'art. 118, comma 1, in relazione agli artt. 32 e 3 della Costituzione.

P.T.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli articoli 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, 50, 53, 54, 55, 56 e 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 21 aprile 2021, n. 17.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. l'attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 17.6.2021, della determinazione di impugnare la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9;
2. la copia della legge regionale impugnata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 21 aprile 2021, n. 17.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 21 giugno 2021.

Avvocati dello Stato: FIDUCCIA
FEOLA

Vice avvocato generale dello Stato: MARIANI

(2021.29.1591)046

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA

Sentenza 23 giugno - 15 luglio 2021, n. 155.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giancarlo	CORAGGIO	Presidente
-	Giuliano	AMATO	Giudice
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Nicolò	ZANON	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento vertente tra F. S. e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina e altro, con ordinanza del 10 dicembre 2019, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visto l'atto di costituzione di F. S.;

udita nell'udienza pubblica del 22 giugno 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis;

udito l'avvocato Salvatore Santonocito per F. S., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;



deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza depositata il 10 dicembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera *n*), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'art. 46 dispone quanto segue: «1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni. 2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole».

1.1.– Il rimettente riferisce che il giudizio *a quo* è stato promosso da un privato contro la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina e contro l'Assessorato regionale ai beni culturali e all'identità siciliana, al fine di chiedere l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica del 4 gennaio 2017, n. 39, emessa dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina. F. S., proprietario di un terreno nel Comune di Taormina, il 24 aprile 2013 aveva chiesto alla Soprintendenza un parere (*recte*: autorizzazione) per realizzare un complesso edilizio turistico. Il procedimento veniva sospeso perché la Soprintendenza aveva chiesto ulteriore documentazione, depositata l'11 maggio 2016. In seguito, veniva rilasciata l'autorizzazione paesaggistica del 4 gennaio 2017, n. 39, che, ritenuta insoddisfacente da F. S., veniva da questi impugnata, fra l'altro per «violazione di legge per formazione del silenzio assenso», dal momento che sulla sua richiesta di autorizzazione paesaggistica si

COPIA
NON

sarebbe formato il silenzio-assenso il 10 luglio 2016, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004.

Il TAR rimettente si sofferma sulla sussistenza dell'interesse al ricorso di F. S., per la «notevole differenza» tra l'oggetto dell'autorizzazione richiesta e quello dell'autorizzazione rilasciata.

Il giudice *a quo* esamina poi il contenuto del citato art. 46, mettendone in evidenza la formulazione imprecisa e la non agevole interpretazione. Il rimettente aderisce all'interpretazione emersa in alcune pronunce del giudice amministrativo (citate nell'ordinanza), secondo le quali il silenzio-assenso si forma o una volta decorso il termine di 120 giorni in assenza di richiesta di integrazione (in base al comma 1), o una volta decorso il termine di 60 giorni dal deposito della documentazione richiesta (in base al comma 2). Ciò premesso, il TAR ritiene condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui, in virtù del citato art. 46, comma 2, sulla sua istanza di autorizzazione si sarebbe formato il silenzio-assenso, giacché, anche a volerne far risalire la decorrenza alla data di consegna dell'ulteriore documentazione (11 maggio 2016), il termine di 60 giorni di cui all'art. 46, comma 2, era già scaduto al momento di adozione del provvedimento impugnato (4 gennaio 2017).

Secondo il giudice *a quo*, la presenza di un'«autorizzazione *per silentium*» e la mancanza di una sua preliminare rimozione con atto di autotutela inciderebbero sulla legittimità dell'autorizzazione rilasciata, con conseguente accoglimento del ricorso. Ciò renderebbe rilevanti i dubbi di legittimità costituzionale concernenti l'art. 46, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004.

1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, in primo luogo il rimettente ritiene che la Regione Siciliana, pur dotata di potestà legislativa primaria nelle materie «turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche», ai sensi dell'art. 14, lettera *n*), dello statuto speciale, abbia violato il limite delle norme di grande riforma economico-sociale. Rileva, inoltre, che la «tutela dell'ambiente» ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Il TAR riporta il contenuto dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti: cod. beni culturali), osservando che «la legislazione statale non prevede alcuna ipotesi di nulla-osta paesaggistico che possa formarsi per silenzio-assenso». In particolare, rileva che, in base al comma 9 del citato art. 146, l'amministrazione

COPIA
NON

competente può prescindere dal parere del soprintendente, se questi non lo rilascia entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, mentre non è prevista la possibilità di prescindere dal provvedimento espresso dell'autorità competente. Inoltre, lo stesso art. 146, comma 9, pur prevedendo procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità, tiene ferme le esclusioni di cui agli artt. 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cioè l'esclusione del silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità». Coerentemente, il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), contemplerebbe, per gli interventi di lieve entità, il silenzio-assenso in relazione al parere del soprintendente ma non per il provvedimento autorizzativo.

Il rimettente riferisce che, secondo la sentenza n. 172 del 2018 di questa Corte, gli artt. 143 e 146 cod. beni culturali sarebbero norme di grande riforma economico-sociale, e dubita della legittimità costituzionale del censurato art. 46, comma 2, non tanto per la semplice difformità rispetto alla disciplina statale, quanto piuttosto per il fatto che la disposizione censurata «determina un sensibile abbassamento del livello di tutela dei valori paesaggistici e ambientali rispetto a quello garantito dalle norme nazionali». Infatti, essa ammetterebbe che l'autorizzazione si formi per effetto del semplice passaggio del tempo, in assenza di una concreta valutazione dei valori sopra indicati.

Il TAR ricorda che, per ragioni simili, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 8 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il cui comma 6 stabilisce quanto segue: «[t]rascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso».

Il rimettente ritiene, dunque, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004, nella parte in cui prevede il silenzio-assenso per l'autorizzazione ivi disciplinata,

COPIA
NON

«anziché prevedere comunque la necessità di emissione di un provvedimento autorizzativo espresso».

1.3.– Inoltre, il TAR dubita della conformità dell'art. 46, comma 2, all'art. 9 Cost., in quanto la disposizione in questione determinerebbe, solo nella Regione Siciliana, «un forte abbassamento del livello di tutela dei valori paesaggistici e ambientali». Sottolinea inoltre, da un lato, i limiti che, in base agli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, incontra il potere di autotutela relativo alle autorizzazioni tacitamente formatesi, e, dall'altro lato, il «particolare rango che deve essere riconosciuto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio» secondo la giurisprudenza costituzionale.

1.4.– Infine, la rilevante difformità tra norme regionali e norme statali, in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica, potrebbe implicare, secondo il rimettente, la violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., «non essendo rinvenibile alcuna ragione che possa giustificare una dequotazione di tale entità della tutela di quegli stessi valori che il legislatore nazionale ha inteso tutelare in modo ben più incisivo».

2.– Con memoria depositata il 4 giugno 2020 F. S. si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale.

La parte rileva che la Regione Siciliana ha competenza legislativa esclusiva, oltre che nelle materie «tutela del paesaggio» e «conservazione delle antichità e delle opere artistiche», in quella dell'«incremento della produzione agricola ed industriale», ai sensi dell'art. 14, lettera e), dello statuto speciale, e che pertanto il TAR avrebbe dovuto considerare, nel valutare la disposizione in questione, il «necessario contemperamento tra l'aspetto prettamente naturalistico con l'obiettivo di sviluppo economico e di incremento della produzione lavorativa».

Secondo la parte, poi, sarebbe lo stesso legislatore costituzionale a consentire che il quadro normativo siciliano possa differire da quello nazionale, in relazione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, come risulterebbe dall'art. 116, terzo comma, Cost., che prevede la possibilità di attribuire «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia» (anche) nella materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Infine, la parte rimarca che il TAR avrebbe ommesso di considerare l'art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, che avrebbe previsto «un generale sistema di silenzio-assenso per nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche [...], il

COPIA
NON

quale è stato ritenuto ben applicabile anche in materia di accertamento della compatibilità paesaggistica di opere edilizie».

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'art. 46 dispone quanto segue: «1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni. 2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole».

Il TAR censura l'art. 46, comma 2, nella parte in cui prevede il silenzio-assenso per l'autorizzazione paesaggistica, «anziché prevedere comunque la necessità di emissione di un provvedimento autorizzativo espresso», per violazione: a) dell'art. 14, lettera n), dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti: cod. beni culturali), in quanto la legislazione statale non consentirebbe che l'autorizzazione paesaggistica possa formarsi per silenzio-assenso; b) dell'art. 9 Cost., in quanto la disposizione censurata determinerebbe «un forte abbassamento del livello di tutela dei valori paesaggistici e ambientali»; c) dell'art. 3 Cost., in quanto la rilevante difformità tra norme regionali e norme statali, in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica, potrebbe implicare la violazione del principio di ragionevolezza, «non essendo rinvenibile alcuna ragione che possa giustificare una dequotazione di tale entità della tutela di quegli stessi valori che il legislatore nazionale ha inteso tutelare in modo ben più incisivo».

COPIA
NON

2.- Le questioni sollevate dal TAR sono inammissibili per irrilevanza.

Il giudice *a quo* riporta il contenuto dell'art. 146 cod. beni culturali e dell'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), osservando che la prima disposizione «non prevede alcuna ipotesi di nulla-osta paesaggistico che possa formarsi per silenzio-assenso», e che la seconda esclude il silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico». Inoltre, afferma che l'art. 146 cod. beni culturali sarebbe norma fondamentale di riforma economico-sociale, idonea a limitare la potestà legislativa primaria spettante alla Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 14, lettera *n*), dello statuto speciale. Ravvisando un contrasto tra l'art. 46, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004 e le citate norme statali, il rimettente ne deduce l'illegittimità costituzionale.

Il TAR omette, però, di considerare la collocazione cronologica della disposizione censurata e delle norme interposte evocate e, di conseguenza, di affrontare la questione della vigenza della prima.

Occorre esaminare, in primo luogo, il rapporto tra la disposizione censurata e l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Il testo originario di tale norma rinviava ad un regolamento successivo l'individuazione dei procedimenti soggetti al silenzio-assenso. Sulla base di quanto previsto all'art. 29 della stessa legge n. 241 del 1990, la Regione Siciliana ha adeguato ad essa il proprio ordinamento tramite la legge 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), il cui art. 23, nel testo originario, prevedeva il silenzio-assenso, facendo salva la disciplina regolamentare prevista dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990.

Il regolamento in questione, emanato con d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 (Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), non comprendeva i procedimenti di autorizzazione paesaggistica tra quelli soggetti al silenzio-assenso. Ciò nondimeno la disposizione censurata, introdotta con la legge reg. Sicilia n. 17 del 2004, prevedeva il silenzio-assenso nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica (art. 46, comma 2, ultimo periodo).

COPIA
NON

Dopo pochi mesi dall'approvazione della appena citata legge regionale, l'art. 20 della legge n. 241 del 1990 veniva sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Nel nuovo testo il comma 4 dell'art. 20 stabilisce che «[l]e disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente [...]». Al momento di entrata in vigore di tale disposizione, l'art. 29 della legge n. 241 del 1990 prevedeva la non diretta applicabilità della stessa legge ai procedimenti di competenza regionale e il dovere delle regioni di regolare i procedimenti in questione «nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

Nel 2011 l'art. 23 della sopra ricordata legge reg. Sicilia n. 10 del 1991, di recepimento della legge n. 241 del 1990, è stato modificato dall'art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), nei seguenti termini: «1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni». Il nuovo testo del citato art. 23 ha reso dunque applicabile nella Regione Siciliana l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che – come visto – esclude il silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico».

Dalla constatazione che si tratta di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, si deve concludere che la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione dell'art. 46, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004 (che prevede il silenzio-assenso). Di conseguenza, la disposizione regionale in questione deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011.

In questo senso, del resto, si è orientato in varie occasioni anche il giudice amministrativo (ad esempio, TAR Sicilia, Palermo, sezione seconda, sentenze 12 aprile 2021, n. 1190, e 29 gennaio 2019, n. 230; TAR Sicilia, Catania, sezione prima,

COPIA
NON

sentenze 28 dicembre 2020, n. 3589, e 24 dicembre 2020, n. 3577; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni unite consultive, parere del 17 ottobre 2017, n. 139), pur registrandosi anche pronunce di segno opposto (ad esempio, TAR Sicilia, Palermo, sezione prima, sentenze 12 aprile 2021, n. 1150, 31 marzo 2021, n. 1021, e 14 gennaio 2020, n. 76).

Va inoltre osservato che, nel caso di specie, è mancata una valutazione del giudice *a quo* sulla vigenza della disposizione censurata. Il rimettente non ha dato conto né delle successive modifiche delle norme interposte evocate né dell'art. 7 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011 (che ha reso applicabile in Sicilia l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990) né della giurisprudenza amministrativa che ha affrontato la questione della vigenza dell'art. 46, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004.

Nel presente giudizio, dunque, questa Corte non può limitarsi ad una verifica "esterna" della valutazione della rilevanza compiuta dal giudice *a quo*, attenendosi al suo giudizio sulla vigenza della disposizione censurata (sentenze n. 33 del 2015, n. 272 del 2010, n. 222 del 2007, n. 153 del 1995 e n. 6 del 1970). È necessario invece rilevare d'ufficio l'intervenuta abrogazione di essa e la conseguente irrilevanza delle questioni sollevate, giacché il rimettente – affermato che, nel caso oggetto del giudizio *a quo*, il silenzio-assenso sarebbe maturato il 10 luglio 2016, sulla base dell'art. 46, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004 – dubita della legittimità costituzionale di una disposizione (il citato art. 46, comma 2, ultimo periodo, appunto) che in realtà non è applicabile, essendo stata abrogata il 26 aprile 2011.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera *n*), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),

COPIA
NON
VALIDA

dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.

Il presidente: Coraggio

La redattrice: de Pretis

Il cancelliere: Milana

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021.

Il direttore della Cancelleria: Milana

(2021.29.1645)045

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Revoca del decreto 24 marzo 2021 ed alienazione di suolo sito nel comune di Comiso appartenente al demanio trazzera.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 909 del 30 giugno 2021, è stato revocato e sostituito il D.A. n. 246 del 24 marzo 2021 ed è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 27179 del 9 dicembre 2020, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Burrafato Maria, Burrafato Claudia, Burrafato Biagio, Burrafato Salvatore, Burrafato Francesco nato a Comiso il 3 marzo 1941, Burrafato Emanuele, Burrafato Francesco nato a Ragusa il 19 febbraio 1942, Burrafato Maria, Privitera Edoardo, Venir Maurizio e Privitera Felicità del tratto di regia trazzera n. 331 Acate-Chiaramonte Gulfi, tronco 4°, nel territorio del comune di Comiso (RG).

(2021.27.1490)047

PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della Biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità" - Approvazione della nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e degli elenchi delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili.

Con decreto n. 2731 del 20 luglio 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, a seguito del riesame dei ricorsi gerarchici, sono stati approvati la nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (allegato A), l'elenco delle domande di sostegno non ricevibili (allegato B) e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili (allegato C) del Bando pubblico prot. n. 18765 del 19 aprile 2019 Operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della Biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità" visionabili nel seguente link delle news del sito PSR Sicilia 2014/2020 <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>.

(2021.29.1650)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede in Comiso e Pietraperzia.

Con decreti n. 1058/10.S e n. 1059/10.S del 29 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/Septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	C. Fiscale	D,D,G. n.	del
Santino & Co	Comiso	01501840886	1058/10.S	29/06/2021
Ortofrutticola Sicula	Pietraperzia	01154710865	1059/10.S	29/06/2021

(2021.27.1475)042

Nomina del commissario straordinario della Commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento.

Con decreto n. 1107/3.S del 2 luglio 2021 dell'Assessore per le attività produttive, è stato nominato commissario straordinario della Commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento il sig. Salvatore Maugeri, per un periodo non superiore a mesi sei decorrenti dalla data di notifica del suddetto provvedimento.

(2021.27.1503)009

Nomina del commissario straordinario della Commissione provinciale per l'artigianato di Catania, Ragusa e Siracusa.

Con decreto n. 1108/3.S del 2 luglio 2021 dell'Assessore per le attività produttive, è stato nominato commissario straordinario della

Commissione provinciale per l'artigianato di Catania, Ragusa e Siracusa il sig. Salvatore Maugeri, per un periodo non superiore a mesi sei decorrenti dalla data di notifica del suddetto provvedimento.

(2021.27.1496)009

Nomina del commissario straordinario della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina.

Con decreto n. 1142/3.S del 7 luglio 2021 dell'Assessore per le attività produttive, è stato nominato commissario straordinario della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina il dott. Salvatore Scarlata, per un periodo non superiore a mesi tre decorrenti dalla data di notifica del suddetto provvedimento.

(2021.27.1504)009

Concessione contributi a fondo perduto a favore delle imprese di commercio di fiori - legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 10, comma 16.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1177/7S del 12 luglio 2021, registrato dalla Ragioneria centrale del Dipartimento regionale delle attività produttive il 12 luglio 2021, è stato approvato l'Avviso pubblico denominato "BonuSicilia Fiorai", per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese del commercio di piante e fiori.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana raggiungibile dal seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttrivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/PIR_Anno/PIR_2020/PIR_Luglio2021 nonché nel sito istituzionale del PO FESR Sicilia <http://www.euroinfoscilia.it>.

(2021.30.1657)129

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Modalità operative per il recupero nell'anno 2021, in applicazione del comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii., dei crediti non riscossi, vantati a vario titolo dalla Regione nei confronti degli Enti di area vasta - Circolare 14 luglio 2021, n. 12.

Si comunica che nel sito internet del Dipartimento regionale delle autonomie locali è consultabile, all'indirizzo di seguito precisato, la circolare n. 12 del 14 luglio 2021, con la quale si è provveduto ad indicare le modalità operative per l'applicazione, nel corrente anno, della disposizione di cui al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii., al fine di consentire il recupero, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli Enti di area vasta, dei crediti non riscossi vantati, a vario titolo, dalla Regione nei confronti dei medesimi enti locali, nei limiti previsti con il decreto assessoriale n. 147 dell'1 giugno 2021:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/circolare-n-12serv4-14072021>.

(2021.29.1590)023

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Approvazione del provvedimento che disciplina la proposizione per il triennio 2021-2023 delle domande finalizzate alla concessione dei contributi ai proprietari, possessori o detentori di edifici a destinazione d'uso abitativo di importante interesse culturale.

Con decreto interassessoriale n. 49 del 20 luglio 2021, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore per l'economia, ha approvato il provvedimento che disciplina la proposizione per il triennio 2021-2023 delle domande finalizzate alla concessione dei contributi ai proprietari, possessori o detentori di edifici a destinazione d'uso abitativo che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2018, sono stati dichiarati di importante

interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche.

Per il 2021 il termine di proposizione delle istanze è fissato al 20 settembre 2021.

Per gli anni 2022 e 2023 il termine di proposizione delle istanze è fissato al 31 marzo di ciascun anno.

Il decreto in parola, completo delle disposizioni per la presentazione delle istanze agevolative per le dimore storiche, è disponibile nel sito internet istituzionale dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2021.29.1637)016

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti liquidazione di somme in favore dei comuni di Campofranco e Bompietro a titolo di anticipazione del 40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)".

Con decreto n. 609 del 28 maggio 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato al n. 563 del 28 giugno 2021 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la somma di € 2.027,98 in favore del comune di Campofranco, con sede in via V. Piave - C.F. 81001050855, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. B13D19000070002, cod. Caronte n. SI_1_21663, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia "Interventi per la realizzazione della Misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, impegno pluriennale n. 197 emesso con D.D.G. n. 991 del 26 agosto 2019, reimputato all'esercizio 2021 al n. 541.

(2021.27.1510)131

Con decreto n. 621 dell'1 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato al n. 564 del 28 giugno 2021 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la somma di € 4.400,00 in favore del comune di Bompietro, con sede in piazza Gangi n. 4 - C.F. 83000810826, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. F29E19000620002, cod. Caronte n. SI_1_22587, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia "Interventi per la realizzazione della Misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, impegno pluriennale n. 239 emesso con D.D.G. n. 1107 del 27 settembre 2019, reimputato all'esercizio 2021 al n. 583.

(2021.27.1512)131

Approvazione della modifica non sostanziale relativa ad un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, messa in riserva e riciclo di scarti provenienti dalla lavorazione del verde, sito nel comune di Patti.

Con decreto n. 634 del 25 giugno 2021 del dirigente del servizio 8 Autorizzazione impianti gestione rifiuti del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata approvata, alla ditta Pi.Eco s.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la modifica non sostanziale del D.D.S. n. 959 del 24 giugno 2015, come modificato dal D.D.S. n. 1999 del 28 dicembre 2017, per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, messa in riserva e riciclo di scarti provenienti dalla lavorazione del verde (sfalci di potature), sito in contrada Mulinello s.n. del comune di Patti (ME).

(2021.27.1520)119

Provvedimenti concernenti autorizzazione al rappresentante legale del comune di Salemi per lo scarico di acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 695 dell'8 luglio 2021, il dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e di rifiuti ha rilasciato al rappresentante legale del comune di Salemi (TP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nel Vallone Carbinarusa delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in c.da Carbinarusa, nel territorio del comune di Salemi (TP) e a servizio della rete fognaria della zona nord e nord-ovest delle frazioni di Passo Calcara, Ulmi, Sinagia, Bagnitelli (parte), San Ciro (parte), Petrazzi e Posillesi dello stesso comune.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

(2021.27.1519)006

Con decreto n. 696 dell'8 luglio 2021, il dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e di rifiuti ha rilasciato al rappresentante legale del comune di Salemi (TP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nel Vallone Favarella delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in c.da Favarella, nel territorio del comune di Salemi (TP) e a servizio della rete fognaria della zona sud e sud-est dell'abitato e della zona di trasferimento Vignagrande dello stesso comune.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

(2021.27.1521)006

Con decreto n. 697 dell'8 luglio 2021, il dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e di rifiuti ha rilasciato al rappresentante legale del comune di Salemi (TP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nel Vallone Gorgazzo delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in c.da Gorgazzo, nel territorio del comune di Salemi (TP) e a servizio della rete fognaria della zona sud e sud-ovest delle frazioni di Gorgazzo, Fontana Bianca, San Ciro (parte) e Petrazzi (parte) dello stesso comune.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

(2021.27.1522)006

Con decreto n. 698 dell'8 luglio 2021, il dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e di rifiuti ha rilasciato al rappresentante legale del comune di Salemi (TP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nel Vallone Fiume Lungo delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in c.da Pianto delle Donne, nel territorio del comune di Salemi (TP) e a servizio della rete fognaria di parte del centro abitato (versante nord e nord-est) e della nuova zona di trasferimento San Giacomo dello stesso comune.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

(2021.27.1523)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

POC Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Impegno e liquidazione a favore di vari comuni (progr. 13).

Per il trasferimento delle risorse a valere del POC Sicilia 2014/2020, ai fini dell'intervento denominato "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 del POC Sicilia 2014/2020", in attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e per quanto previsto dalla D.G.R. n. 574 del 15 dicembre 2020, con decreto n. 1422 del 19 luglio 2021 del dirigente

generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è stato assunto l'impegno complessivo di € 522.138,00 sul capitolo n. 183372 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, registrato il 20 luglio 2021 al n. 13, con la contestuale liquidazione delle somme ripartite a favore dei seguenti n. 7 comuni: Acquadolci, Barrafranca, Caltagirone, Priolo Gargallo, Roccafiorita, Troina e Zafferana Etnea.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nei siti istituzionali del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e del PO FSE (www.sicilia-fse.it).

(2021.29.1611)132

POC Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Riparto della quota POC a favore dei comuni.

Per il trasferimento delle risorse a valere del POC Sicilia 2014/2020, ai fini dell'intervento denominato "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 del POC Sicilia 2014/2020", in attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e per quanto previsto dalla D.G.R. n. 574 del 15 dicembre 2020, con decreto n. 1514 del 23 luglio 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è stata accettata la rinuncia di 43 comuni per un totale di € 2.311.036,00, nonché è stata dichiarata la tacita rinuncia e la decadenza di 36 comuni per un totale di € 5.277.818,00, provvedendo contestualmente ad approvare la ripartizione della quota POC in due tranche tra i 311 comuni, che hanno manifestato interesse, per un totale di € 62.409.620,00.

L'impegno e la liquidazione della prima tranche della quota POC può essere effettuata qualora i comuni abbiano proceduto a caricare sulla piattaforma almeno il 50% della quota FSE entro il termine perentorio del 30 settembre 2021.

Con lo stesso decreto si è provveduto, inoltre, a dichiarare che le somme non utilizzate in quota POC, pari complessivamente ad € 7.588.854,00, vanno a costituire copertura finanziaria della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nei siti istituzionali del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e del PO FSE (www.sicilia-fse.it).

(2021.30.1661)132

Approvazione della modifica della Pista di controllo degli interventi in favore dei comuni per contrastare gli effetti socio-economici dello stato emergenziale dovuto al Coronavirus, denominati voucher alimentari di contrasto all'emergenza socio-sanitaria Covid-19.

Con decreto n. 1529 del 26 luglio 2021, il dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha approvato le modifiche della Pista di controllo degli interventi in favore dei comuni per contrastare gli effetti socio-economici dello stato emergenziale dovuto al Coronavirus, denominati voucher alimentari di contrasto all'emergenza socio-sanitaria Covid-19, in attuazione della delibera di G.R. n. 124 del 28 marzo 2020.

Si precisa che il D.D.G., nella sua versione integrale, è stato pubblicato in formato PDF aperto nella home page del sito istituzionale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali all'indirizzo:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/approvazione-modifica-pista-controllo-interventi-nei-comuni-contrasto-allo-stato-emergenza-covid-19>.

(2021.30.1670)012

**ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di somme per la realizzazione di parcheggi di interscambio nei comuni di Messina e Catania a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 3/2016, art. 47, e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto n. 1489 del 14 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei

trasporti, registrato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 1560 del 29 giugno 2021, capitolo 672485, impegno n. 8/2021 - è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno della somma di € 1.353.776,73 a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso viale Europa Ovest" nel comune di Messina (CUP: F43J19000180002).

Il testo integrale del D.D.G. n. 1489 del 14 giugno 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.27.1469)090

Con decreto n. 1490 del 14 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 1559 del 29 giugno 2021, capitolo 672485, impegno n. 7/2021 - è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno della somma di € 1.081.000,00 a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso Palamara" nel comune di Messina (CUP: F43J19000230002).

Il testo integrale del D.D.G. n. 1490 del 14 giugno 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.27.1467)090

Con decreto n. 1491 del 14 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 1575 del 29 giugno 2021, capitolo 672485, impegno n. 9/2021 - è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno della somma di € 8.320.525,45 a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., per la realizzazione del "Parcheggio scambiatore Sanzio" nel comune di Catania (CUP: F43J190000190002).

Il testo integrale del D.D.G. n. 1491 del 14 giugno 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.27.1471)090

Con decreto n. 1492 del 14 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 1577 del 29 giugno 2021, capitolo 672485, impegno n. 10/2021 - è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno della somma di € 1.060.232,42 a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso viale Europa Centro" nel comune di Messina (CUP: F43J19000210002).

Il testo integrale del D.D.G. n. 1492 del 14 giugno 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.27.1472)090

Con decreto n. 1619 del 23 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 1629 dell'1 luglio 2021, capitolo 672485, impegno n. 11/2021 - è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno della somma di € 1.341.000,00 a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso viale Giostra S. Orsola" nel comune di Messina (CUP: F43J19000190002).

Il testo integrale del D.D.G. n. 1619 del 23 giugno 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.27.1487)090

Con decreto n. 1620 del 23 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato

regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 1631 dell'1 luglio 2021, capitolo 672485, impegno n. 12/2021 - è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno della somma di € 885.165,09 a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso San Licandro" nel comune di Messina (CUP: F43J19000270002).

Il testo integrale del D.D.G. n. 1620 del 23 giugno 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.27.1486)090

Con decreto n. 1621 del 23 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 1641 dell'1 luglio 2021, capitolo 672485, impegno n. 13/2021 - è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno della somma di € 1.200.268,07 a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso viale Stagno d'Alcontres" nel comune di Messina (CUP: F43J19000220002).

Il testo integrale del D.D.G. n. 1621 del 23 giugno 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.27.1485)090

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico n.

40/2021 "Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale IV annualità - a.s.f. 2020-2021" - P.O. FSE Sicilia 2014-2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, n. 1373 del 21 luglio 2021, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 40/2021 "Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale IV annualità - a.s.f. 2020-2021" - P.O. FSE Sicilia 2014-2020 - approvato con D.D.G. n. 377 del 7 aprile 2021 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 16 aprile 2021) e s.m.i., costituita dagli elenchi di seguito indicati, quali parti integranti del provvedimento:

- elenco n. 1 - irricevibili o inammissibili a valutazione;
- elenco n. 2 - ammesse a finanziamento;
- elenco n. 3 - ammesse ma non finanziate per incapienza della dotazione finanziaria.

I soggetti proponenti possono presentare eventuali osservazioni, entro il termine perentorio di giorni 10 consecutivi dalla pubblicazione del suddetto provvedimento nel sito istituzionale del Dipartimento, per la presentazione di eventuali osservazioni alla graduatoria provvisoria da parte dei Soggetti proponenti eventualmente interessati a tal fine, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo istruzione@certmail.regione.sicilia.it indicando in oggetto la dicitura "Avviso n. 40/2021: osservazioni graduatoria provvisoria Elenco (1,2) Proposta ID_".

Copia integrale del provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> - sezione del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, e nel sito internet del PO FSE Sicilia 2014-2020 <http://www.sicilia-fse.it>.

(2021.29.1627.137

**ASSESSORATO DELLA SALUTE
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

Approvazione dell'Avviso pubblico relativo alla misura di cui all'art. 5, commi 11 e 12, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.

Con decreto dell'Assessore per l'economia d'intesa con l'Assessore per la salute n. 36 del 17 giugno 2021, è stato approvato il seguente Avviso pubblico, relativo alla misura di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per le imprese operanti in Sicilia, che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze sociosanitarie, nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi.

FONDO SICILIA

Sezione Specializzata in credito

Art. 5, commi 11 e 12 e Art. 6 commi 1 e 2, L.R. Sicilia n. 9 del 12/05/2020

RISORSE LIBERATE PO-FESR SICILIA 2007-2013

AVVISO PUBBLICO

contributi a fondo perduto destinati alle imprese operanti in Sicilia che hanno completato o avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale

CUP G67H21015330002

Sommario

Sommario
1.Premessa
2.Finalità dell'Avviso.....
3.Principali riferimenti normativi
4. Dotazione finanziaria
5. Soggetti beneficiari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità
6. Agevolazioni concedibili e costi ammissibili
7. Istruttoria ed Elenco dei beneficiari ammissibili
8. Erogazione del contributo.....
9. Controlli – Revoca dei contributi
10. Informazioni sull'avviso pubblico e diritto di accesso.
11. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy
12. Clausola di salvaguardia
13.Norme finali e Foro competente

**COPIA
NON**



1. Premessa

Con l'articolo 5 commi 11 e 12 della L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n.28 del 14 maggio 2020, la Regione Siciliana ha previsto interventi in favore delle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale.

In particolare, la misura riferita di cui al presente avviso è prevista e regolamentata dall'articolo 5, commi 11 e 12, e dall'art. 6, commi 1 e 2, della l.r. n. 9/2020, dal D.I. n. 21 del 22/4/2021 e dalla Circolare esplicativa dell'Assessore regionale dell'Economia del 23 aprile 2021, nonché dal D.I. n. 36 del 17/6/2021.

2. Finalità dell'Avviso

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A.), con sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo, tel. +39 0917821111, fax +39 0916255909, email irfis@irfis.it, pec: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it - Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana, sito internet www.irfis.it, iscritta all'elenco generale intermediari finanziari n. 41985 ed elenco speciale n. 33685.9, art. 106 DLG 1° settembre 1993 n. 385 e nell'Elenco ANAC di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016 per i servizi in house affidati dalla Regione Siciliana, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 0257940825, pubblica il presente Avviso in attuazione dell'articolo 5, commi 11 e 12, della predetta L.R. 9/2020, con la finalità di definire criteri e modalità di concessione dei contributi a fondo perduto rivolti alle imprese operanti in Sicilia nel settore di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale.

Con tale azione la Regione intende incentivare la produzione di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale, al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19.

L'investimento oggetto dell'agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio regionale siciliano.

3. Principali riferimenti normativi

L'avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi che dovranno essere rispettati da parte dei beneficiari:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
- l'art.10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

- l'art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Decreto-legge di rilancio 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e s.m.i.
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»", applicabile sino al 31.12.2023 ai sensi del Regolamento (UE) n. 972/2020;
- la Comunicazione della Commissione relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01) 20/03/2020;
- la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 112 I/01) - Primo Emendamento 04/04/2020;
- la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 164/03) - Secondo Emendamento 13/05/2020;
- la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 218/03) - Terzo Emendamento 02/07/2020;
- la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 340 I/01) - Quarto Emendamento 13/10/2020;
- la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2021/C 34/06) – Quinto emendamento del 10 febbraio 2021;
- la notifica effettuata dall'Italia e approvata dalla Commissione con comunicazione C(2020) 3482 fino al del 21/05/2020 e C(2020) 9121 finale del 10/12/2020 e s.m.i., sulla base degli articoli da 54 a 61 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020;

- la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28 e, in particolare, gli articoli 5 commi 11 e 12 e 6, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
- la legge regionale n. 36 del 30/12/2020 e, in particolare, l’articolo n. 7;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice Antimafia”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto dell’Assessore per l’Economia d’intesa con l’Assessore per la Salute n. 36/2021 del 17.6.2021

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), al netto delle commissioni e spese di gestione a carico del Fondo.

Le risorse sono provenienti dalle risorse liberate del PO-FESR Sicilia 2007/2013.

Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

5. Soggetti beneficiari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità.

I beneficiari della misura di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9/2020, sono imprese (micro, e piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014), operanti in Sicilia (sede operativa in Sicilia), che hanno completato o avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze sociosanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi.

L’impresa richiedente deve possedere i requisiti sotto elencati che devono essere presenti alla data di presentazione della domanda, devono sussistere alla data di erogazione delle agevolazioni e devono essere oggetto di specifica autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:

1. sia costituita e regolarmente iscritta come attiva nella pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e avere sede operativa in Sicilia;
2. si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata e non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
3. non presenti le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2020 C 218/03 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.;
4. non sia stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso per la concessione delle agevolazioni, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
5. sia in regola con la normativa antimafia e non sussistano cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

6. non abbia omissis di denunciare alle competenti Autorità richieste estorsive, ovvero richieste di tassi usurari su prestiti, da parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell'ultimo triennio precedente la data di presentazione dell'istanza e devono accettare espressamente gli effetti ostativi/decadenziali derivanti dall'accertamento dell'insussistenza del predetto requisito.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, i richiedenti devono:

1. impegnarsi a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dei benefici, ogni richiesta estorsiva ovvero di tasso usurario su prestito da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
2. essere consapevoli ed accettare che l'accertamento delle omesse denunce darà luogo alla decadenza dei benefici accordati;
3. impegnarsi a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall'Irfis FinSicilia SpA, dall'Amministrazione regionale, o da terzi da questi all'uopo incaricati, ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, nonché in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sul destinatario.

6. Agevolazioni concedibili e costi ammissibili

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto utilizzabili per investimenti per le finalità indicate all'art.2 del presente avviso.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2021/C 34/06) e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni previste e sulla base della notifica effettuata dall'Italia e approvata dalla Commissione con comunicazione C(2020) 3482 final del 21/05/2020 e C(2020) 9121 final del 10/12/2020 e s.m.i., sulla base degli articoli da 54 a 61 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna impresa, è pari ad Euro 800.000,00 Equivalente Sovvenzione Lorda, con un'intensità di aiuto massimo pari al 45% dei costi totali ammissibili e nel rispetto dei massimali previsti dal quadro temporaneo per le misure di aiuto (massimo 800.000,00 per impresa)1.

1 Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 340 I/01) - Quarto Emendamento 13/10/2020

Sono ammissibili le spese legate agli investimenti per la riconversione o per l'avvio di produzione industriali di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale effettuati per le unità produttive collocate all'interno del territorio della regione siciliana e, in particolare:

- Acquisto di nuovi macchinari, o adattamento di quelli esistenti;
- Acquisto di impianti di produzione o attrezzature;
- Spese di formazione per l'utilizzo dei nuovi macchinari/attrezzature;
- Consulenze specialistiche finalizzate allo sviluppo di prodotti innovativi e dispositivo di protezione individuale, nella misura massima del 5% dell'investimento totale;
- Costi per i test di laboratorio e certificazione di DM e DPI;
- Opere murarie ed impianti assimilabili, strettamente necessari all'installazione e al funzionamento dei macchinari commisurati all'esigenza del ciclo produttivo, nella misura massima del 20% dell'investimento totale;



- Software relativi all'esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- Spese di collaudo;
- Spese generali, fino ad un massimo del 5% dell'investimento totale relative al costo della garanzia fideiussoria, asseverazione della relazione tecnica, presentazione della pratica, etc..

Le agevolazioni non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale o regionale per i medesimi investimenti.

I costi potranno essere stati sostenuti a partire dal 1/02/2020 e gli investimenti dovranno concludersi entro 24 mesi dalla notifica di concessione delle agevolazioni (o del contributo a fondo perduto).

TERMINI, CONTENUTI E MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

L'avviso è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale dell'IRFIS all'indirizzo www.irfis.it.

a. Contenuto della domanda:

In fase di presentazione dell'istanza, il richiedente deve dichiarare che l'impresa:

1. sia costituita e regolarmente iscritta come attiva nella pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e avere sede operativa in Sicilia;
2. si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata e non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
3. non presenti le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo, per le micro imprese e per le piccole imprese, quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2020 C 218/03 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.;
4. non sia stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso per la concessione delle agevolazioni, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
5. è consapevole che l'agevolazione richiesta è concessa ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2021/C 34/06) s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni previste e sulla base della notifica effettuata dall'Italia e approvata dalla Commissione con comunicazione C(2020) 34/82 *final* del 21/5/2020 e C(2020) 91/21 *final* del 10/12/2020 s.m.i., sulla base degli articoli da 54 a 61 del D.L. n. 34 del 19/5/2020;
6. sia in regola con la normativa antimafia e non sussistano cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
7. è consapevole che Irfis procederà all'erogazione delle agevolazioni dovute previa acquisizione di valido DURC rilasciato da INPS/INAIL attestante che l'impresa è in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali;
8. non ha ommesso di denunciare alle competenti Autorità richieste estorsive, ovvero richieste di tassi usurari su prestiti, da parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell'ultimo triennio precedente la

data di presentazione dell'istanza e devono accettare espressamente gli effetti ostativi/decadenziali derivanti dall'accertamento dell'insussistenza del predetto requisito;

9. non ha fruito né richiesto, per i medesimi investimenti, altra agevolazione nazionale o regionale;
 10. si impegna a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dei benefici, ogni richiesta estorsiva ovvero di tasso usurario su prestito da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 11. sia consapevole ed accetta che l'accertamento delle omesse denunce darà luogo alla decadenza dei benefici accordati;
 12. accetta espressamente i termini e le condizioni poste nell'avviso, ai fini della concessione e fruizione del contributo a fondo perduto;
 13. si impegna a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall'Irfis FinSicilia SpA, dall'Amministrazione regionale, dai competenti organi comunitari, o da terzi da questi all'uopo incaricati, ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, nonché in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sul destinatario;
 14. sia a conoscenza che l'Avviso non costituisce obbligazione per l'IRFIS FinSicilia S.p.A. o per la Regione Siciliana, che si riservano la facoltà, per qualsiasi ragione, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti il contributo;
 15. sia a conoscenza che l'Irfis FinSicilia S.p.A. potrà porre in essere i controlli previsti all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche mediante accesso presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 se ed in quanto vigenti;
 16. possiede la capacità economica e finanziaria, in relazione al progetto da realizzare, per far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico anche attraverso eventuali impegni finanziari assunti. Tale capacità dovrà essere documentata mediante attestazione rilasciata da un istituto di credito;
 17. possiede la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare;
 18. possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 19. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili e pari opportunità;
 20. si impegna a conservare la documentazione relativa alla concessione delle agevolazioni per 10 anni;
 21. è a conoscenza che alla presente procedura Irfis potrà apportare eventuali modifiche tecniche e procedurali non sostanziali, di cui sarà data informativa sul sito www.irfis.it.
- Il possesso dei requisiti e le condizioni richieste deve essere oggetto di specifica autocertificazione da parte del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

b. Modalità e termini:

Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e le risorse sono, quindi, assegnate ai richiedenti per i quali ricorrono i presupposti e le condizioni per rientrare tra i destinatari della misura e che sono in possesso dei prescritti requisiti di ammissibilità, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione sino ad esaurimento della dotazione finanziaria erogabile.

Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse messe a dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17:00 del 29 ottobre 2021, salvo proroghe che saranno stabilite da parte dell'amministrazione regionale.



Per la presentazione dell'istanza di agevolazione e la certificazione dei riferiti requisiti è messo a disposizione apposito "Modello di domanda" ed ulteriori allegati dedicati con i quali potrà essere richiesto il contributo, con le seguenti modalità:

1. L'istanza dovrà pervenire per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mani, dal **30 agosto 2021** e sino alle **ore 17:00 del 29 ottobre 2021**, durante gli orari di apertura al pubblico, presso la sede legale di Irfis-FinSicilia S.p.A. Via Giovanni Bonanno 47 e dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: "MISURA COMMA 11 e 12 ARTICOLO 5 L.R. 9/2020". Per l'ordine cronologico delle istanze fa fede la data di effettivo ricevimento dell'istanza da parte di IRFIS, riscontrabile dal numero e data di protocollazione della stessa e non la data di spedizione della domanda. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Irfis-FinSicilia S.p.a. ove per qualsiasi motivo, la busta non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine di scadenza o pervenga in ritardo. In caso in cui la busta venga consegnata a mano sarà rilasciata dall'addetto al protocollo apposita ricevuta attestante la data e l'ora di ricevimento.

2. la richiesta è presentata a firma dal legale rappresentante in carica o da soggetto munito di apposita procura;

3. A pena di irricevibilità, le istanze devono essere redatte:

a) utilizzando esclusivamente la modulistica prevista, ivi compresi il Modulo di adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio e l'informativa Codice deontologico;

b) attestando le dichiarazioni ivi richieste nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/ o di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci;

c) allegando l'intera documentazione richiesta, riferita a:

I. Business plan tecnico-economico su modello previsto - contenente la descrizione del programma di investimento che si intende realizzare, nel rispetto delle finalità definite all'art. 2 del presente bando - asseverato da professionista che ne attesti la validità tecnica, l'organicità, funzionalità nonché il possesso di eventuali titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori;

II. Dichiarazione di appartenenza a gruppi societari (Mod. IMP010) da produrre ove ricorra;

III. Questionario di adeguata verifica (Mod. ANT010) dell'impresa richiedente;

IV. Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali rilasciata a IRFIS sottoscritta dal richiedente/Legale rappresentante/soci (MOD.PRIV.01 E mod. Priv. 02);

V. Dichiarazione delle Parti Correlate (Mod.PCORR);

VI. Documentazione per la richiesta antimafia sottoscritta dal richiedente, dal legale rappresentante, dai soci e dai componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale, ove ricorra (Mod.ANT020 e Mod.ANT021);

VII. Documenti di identità in corso di validità e codici fiscali di tutti i soggetti coinvolti;

VIII. Attestazione bancaria comprovante la capacità dell'impresa istante di far fronte alle esigenze finanziarie occorrenti alla integrale copertura degli investimenti mediante l'apporto di mezzi propri e/o attraverso fonti d'indebitamento esterno.

4. L'istanza prevede anche l'indicazione del codice IBAN completo del conto corrente su cui accreditare le somme dovute: il conto corrente deve essere intestato all'impresa per la quale è presentata l'istanza;

5. Saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura le richieste di contributo:

a) predisposte secondo modalità difformi e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;

b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni dell'Avviso o non firmate dal legale rappresentante;

c) prive della corretta compilazione, sottoscrizione ed invio dell'istanza e della documentazione richiesta, corredata dei documenti di riconoscimento in corso di validità del richiedente e degli altri soggetti coinvolti.

Ciascuna impresa può inviare una sola istanza. È comunque consentita la presentazione di ulteriori domande che annullano automaticamente le richieste presentate in precedenza: conseguentemente, ai fini dell'ordine cronologico delle domande, avrà rilevanza la nuova data di presentazione.

7. Istruttoria ed Elenco dei beneficiari ammissibili

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle istanze e all'erogazione del contributo sono curati direttamente dall'IRFIS FinSicilia SpA, tenendo conto degli elementi dichiarati e dei documenti forniti, anche avvalendosi di informazioni presenti in banche dati ufficiali di altri Enti.

L'Irfis definisce le istruttorie sulla base della verifica degli elementi dichiarati e dei documenti prodotti dai richiedenti e sottopone all'apposito Comitato Fondo Sicilia l'approvazione delle domande dei soggetti finanziabili e di quelli non finanziabili.

Per ciascuna istanza presentata viene effettuata un'istruttoria di ammissibilità formale e amministrativa delle domande finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

1. il richiedente abbia i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando;
2. i modi e i tempi di presentazione della domanda siano corretti;
3. la documentazione allegata sia completa e regolare;

Successivamente, per le domande che hanno superato positivamente l'ammissibilità formale si procede ad una valutazione tecnica che prende in considerazione i seguenti aspetti:

1. Capacità economica, organizzativa e tecnica del soggetto proponente ai fini della realizzazione dell'investimento;
2. Coerenza del programma di investimento con le finalità del bando;
3. Fattibilità tecnica del programma di investimento.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto valutazione positiva saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione.

A seguito del provvedimento di approvazione del Comitato, sono pubblicati sul sito istituzionale www.irfis.it gli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi alle agevolazioni, con evidenza del contributo concesso.

I provvedimenti di concessione e quelli di rigetto del contributo saranno anche notificati tramite messaggio di posta certificata, con indicazione, per questi ultimi, delle relative motivazioni.

Sarà pubblicato sul sito www.irfis.it l'elenco delle agevolazioni erogate e di quelle irricevibili.

8. Erogazione del contributo

Le agevolazioni saranno erogate ai soggetti ammessi sul conto corrente indicato dal richiedente nel Modulo di richiesta (sono escluse forme di accredito con modalità diverse).

L'erogazione delle somme avverrà secondo la seguente articolazione:

- Prima erogazione, pari al 35% del contributo, a seguito della comunicazione di avvio dell'investimento previsto e della rendicontazione dei costi sostenuti e quietanzati a seguito dei necessari controlli previsti;
- Seconda erogazione, fino ad un ulteriore 35% dell'importo del contributo approvato, a fronte della rendicontazione dei costi sostenuti e quietanzati, e a seguito dei necessari controlli previsti;
- Saldo finale del contributo a fronte della rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti e quietanzati, a seguito dei necessari controlli previsti e della produzione delle eventuali certificazioni dei Dispositivi medici ed apparecchiature elettromedicali DM e dei Dispositivi di protezione individuale DPI.

L'erogazione della prima quota di contributo può essere richiesta anche in via anticipatoria dietro presentazione di apposita garanzia fidejussoria a copertura degli importi non coperti da spese sostenute e rendicontate. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997 e dall'art. 10 del D.lgs n. 141/2010, che ha riformato il Titolo V del TUB, sono accettate esclusivamente garanzie presentate da banche, imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzionale oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia, ex art. 106 del TUB, consultabile tramite il sito internet www.bancaditalia.it.

9. Controlli – Revoca dei contributi

Irfis eseguirà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti ai sensi del DPR 445/2000, nonché le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 se ed in quanto vigenti. Sarà oggetto di controllo anche la documentazione prodotta e saranno, altresì, effettuate le verifiche sull'esecuzione degli investimenti.

Qualora a seguito dei controlli effettuati dovesse risultare che il richiedente ha presentato una dichiarazione mendace ovvero ha prodotto un documento falso, fatte salve le conseguenze di natura penale, l'Irfis, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento, procederà alla revoca totale delle agevolazioni concesse. È consentita la regolarizzazione/completamento ai sensi dell'art. 71 c.3 D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni contenenti irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità.

Le agevolazioni concesse saranno del pari revocate qualora il destinatario si rendesse inadempiente in ordine anche ad uno solo degli obblighi assunti nella domanda di concessione delle agevolazioni. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. revoca le agevolazioni in misura totale o parziale in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento.

In particolare, è prevista la revoca totale del contributo nei casi di:

- perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione della spesa sostenuta;
- l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento nei tempi previsti dall'avviso, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, inferiore al 50% dell'intervento ammesso a contributo;
- l'assoggettamento a procedura di fallimento o altra procedura concorsuale;
- la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
- l'accertata indebita percezione del contributo con provvedimento penale definitivo (dolo o colpa grave);
- gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione dell'agevolazione

Restano ferme le decadenze di diritto stabilite dall'art. 67, commi 2 e 8, del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 ("Codice Antimafia").

In caso di revoca delle agevolazioni, il soggetto destinatario dovrà immediatamente restituire il contributo con la maggiorazione, qualora non sussistevano i presupposti e le condizioni per la

concessione delle agevolazioni, degli interessi al tasso di riferimento comunitario per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per la concessione di incentivi alle imprese a decorrere dalla data della relativa erogazione e sino alla restituzione, ed oltre gli interessi di mora al tasso legale in caso di ritardato pagamento.

10. Informazioni sull'avviso pubblico e diritto di accesso.

Il presente avviso è pubblicato, in uno al Modello di domanda ed ai relativi allegati dedicati, nell'apposita sezione "Fondo Sicilia" del sito istituzionale di Irfis-FinSicilia S.p.A. www.irfis.it
Responsabile del Procedimento: Giuseppe Cinquegrani.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo email: irfis@irfis.it

L'accesso agli atti del procedimento è regolato ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990.

11. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

L'Irfis tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle prede e finalità, l'Irfis raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizza in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.

Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti dell'Irfis che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incarichi del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'Irfis può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Irfis potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'ammmissibilità o l'esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all'Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto o alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Titolare del trattamento è l'Irfis. DPO (Data Protection Officer): Salvatore Calà

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.



12. Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l'Irfis che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi alle agevolazioni.

L'erogazione delle provvidenze di cui al presente avviso è subordinata alla definizione della procedura di trasferimento delle somme da parte dell'Amministrazione regionale all'Irfis e di ogni altro preliminare adempimento amministrativo e finanziario.

13. Norme finali e Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle Disposizioni attuative di cui al D.I. n. 21 del 22/4/2021 ed alla Circolare esplicativa dell'Assessore regionale dell'Economia del 23 aprile 2021, nonché dal D.I. n. 36 del 17/6/2021.

Il foro competente, in caso di controversie, è il foro di Palermo

(2021.28.1582)134

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSESSORATO DELLA SALUTE**Autorizzazione ed accreditamento istituzionale della Casa di cura Gibiino, sita in Catania.**

Con decreto n. 608 del 29 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la Casa di cura Gibiino, sita in viale Odorico da Pordenone n. 25, Catania, è stata autorizzata e accreditata con il seguente assetto organizzativo:

Discipline	P.L. accreditati	P.L. rimodulati	P.L. in regime libero professionale
Chirurgia generale	25	20	
Ostetricia e ginecologia (con esclusione dell'attività di ricovero finalizzata all'evento nascita)	5	5	
Oculistica	5	5	
Urologia	15	15	
Otorinolaringoiatria	—	5	
Day Surgery (per le discipline accreditate e per la disciplina di otorinolaringoiatria)	10		
Day Surgery (per le discipline accreditate e per la disciplina di otorinolaringoiatria e chirurgia plastica)			2
TOTALE	60	60	2

(2021.27.1493)102**Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione.**

Con decreto n. 636 del 2 luglio 2021 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttura denominata "Centro di Medicina Polispecialistica s.r.l.", per la gestione di un ambulatorio di ortopedia e traumatologia, alla struttura denominata "Salus Ortopedia s.r.l.s.", p. IVA 02613850813, con sede legale nel comune di Partanna (TP) in Circonvallazione Caponetto snc e sede operativa nel comune di Sambuca di Sicilia (AG) in via Girolamo Guasto n. 19.

(2021.27.1473)102

Con decreto n. 639 del 5 luglio 2021 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento della struttura denominata "Presidio Medico di Cardiologia del dott. Indelicato Vincenzo", sita nel comune di Sciacca (AG) in via Brigadiere Nastasi n. 12, alla struttura "Cardio Center s.r.l.", partita IVA 00316358886, per la gestione dell'ambulatorio di cardiologia, con sede nel comune di Sciacca (AG) in via Brigadiere Nastasi n. 12.

(2021.27.1480)102**Provvedimenti concernenti trasferimento della sede operativa di strutture sanitarie della Regione.**

Con decreto n. 638 del 2 luglio 2021 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato approvato il trasferimento della sede operativa dell'Ambulatorio Polispecialistico della società Polispecialistica Leone s.r.l.s. - partita IVA 02613840814 - dalla via Favara n. 2 alla via Santa Lucia n. 7 del comune di Partanna (TP).

(2021.27.1477)102

Con decreto n. 640 del 5 luglio 2021 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato approvato il trasferimento della sede operativa del Centro di medicina fisica e riabilitazione della società "Ersema s.r.l." - partita IVA 02660120847 - dalla via Favara n. 2 alla via Santa Lucia n. 7 del comune di Partanna (TP).

(2021.27.1476)102**Integrazione-aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 643 del 6 luglio 2021, è stato iscritto all'albo regionale degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato regionale della salute con D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, titolato: "Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio", così come modificato dal D.A. n. 567 del 23 marzo 2012, titolato: "Iscrizione all'albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011" l'ente di seguito indicato:

O.N.V. Giubbe d'Italia - sezione di Santa Elisabetta (C.F. 93041750840) c.da Pozzo Giardina n. 7, Santa Elisabetta - Agrigento.

Il provvedimento è stato pubblicato nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale pianificazione strategica.

(2021.27.1507)102**Nomina del commissario ad acta per il coordinamento e la gestione dell'emergenza Covid-19 e della correlata campagna di vaccinazione regionale, in affiancamento e supporto delle direzioni e dei Dipartimenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna.**

Con decreto n. 708 del 20 luglio 2021, l'Assessore per la salute ha nominato la d.ssa Paola Nunzia Rita Pesce, dirigente medico, specialista in igiene e medicina preventiva, in servizio presso l'Azienda sanitaria provinciale di Enna, quale commissario ad acta per il coordinamento e la gestione dell'emergenza Covid-19 e della correlata campagna di vaccinazione regionale, in affiancamento e supporto delle direzioni e dei Dipartimenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna.

L'incarico commissariale ha una durata corrispondente a quella dello stato di emergenza sanitaria ed è suscettibile di ulteriore proroga per l'ipotesi di contestuale estensione del suddetto stato di emergenza.

(2021.29.1616)102**ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****Esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nei comuni di Castelvetrano e Partanna.**

Con decreto n. 107/Gab dell'1 luglio 2021 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, si è ritenuta esperita positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al "Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Castelvetrano-Besi" da 50,27 MWp (50,0 MW in immisione) nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castelvetrano (TP) e Partanna (TP)" proposto dalla Società X-Elio Italia 1.

Il suddetto D.A. n. 107/Gab dell'1 luglio 2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), codice procedura n. 132.

(2021.27.1515)119

Valutazione d'impatto ambientale del progetto relativo alla realizzazione di un impianto a tecnologia fotovoltaica nel comune di Gela.

Con decreto n. 834 dell'1 luglio 2021 del dirigente del servizio 1 Valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell'ambiente, è stato assoggettato al procedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il "Progetto di realizzazione di un impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 3.325 kW in AC e 3.841 kW in DC, comprese le opere connesse, da realizzarsi nel comune di Gela (CL), in contrada Settefarine", proposto dalla società Solaer Clean Energy Italy 07 s.r.l.

Il suddetto D.R.S. n. 834/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana (<http://www.regione.sicilia.it>) ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. 792.

(2021.27.1465)119

Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC per l'impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica sito nel comune di Pace del Mela.

Con decreto n. 110/Gab del 2 luglio 2021, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato, ai sensi dell'art. 29 *sexies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione IPPC "Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica" sito nel comune di Pace del Mela (ME), Zona industriale Giammoro - Categoria IPPC 1.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Gestore IPPC: Duferco Sviluppo S.p.A., con sede legale e amministrativa, via Armando Diaz n. 248, San Zenò Naviglio (BS) (p. IVA n. 03594850178).

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale di questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valutazioni ambientali unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 264).

(2021.27.1468)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Augusta per la definizione degli adempimenti riguardanti un piano di lottizzazione.

Con decreto n. 111/GAB del 6 luglio 2021 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 della legge regionale n. 19 del 13 agosto 2020, il dott. Antonino Birriola, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Augusta, con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, alla definizione degli adempimenti comunali per i quali è prevista espressamente per legge apposita scadenza temporale, riguardanti il piano di lottizzazione in "c.da Pozzillo Faffaianni", identificato in catasto al foglio n. 22, particelle nn. 9, 15, 16, 23, 24, 34, 53, 54, 56, 59, 60, 740, di proprietà della ditta Amato Franco e Amato Eugenia.

Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2021.27.1508)112

Annullamento del decreto 14 settembre 2020 ed esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Erice.

Con decreto n. 113 del 7 luglio 2021, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha annullato il D.D.G. n. 105 del 14 settembre

2020 e, in conformità al parere n. 180 del 23 giugno 2021 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il "Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di n. 18 unità abitative su un lotto di terreno sito in c.da Rigaletta prolungamento via Ostiense, comune di Erice - ditta proponente Fazio Andrea & C.", di cui al procedimento TP 9-15, sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la fase relativa al rapporto preliminare ambientale, in conformità al parere n. 180 del 23 giugno 2021, reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni riportate nel parere stesso.

Avverso il decreto n. 113 del 7 luglio 2021 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2021.27.1513)119

Esclusione con condizioni dalla valutazione di impatto ambientale del progetto di modifica di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, sito nel comune di Carini.

Con decreto n. 866 del 7 luglio 2021, il dirigente del servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" del Dipartimento regionale dell'ambiente, all'esito del procedimento di verifica ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha escluso con condizioni dalla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 e seguenti del medesimo decreto il "Progetto di modifica del centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, tra cui RAEE, sito in c.da Foresta - SS113 - Km 281,60 - del comune di Carini", proponente ditta Sidermetal s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - codice procedura 925), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 19, commi 11 e 13 (oggi commi 10 e 12), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

(2021.27.1509)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell'associazione Pro loco Aci San Filippo APS al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1627 del 30 giugno 2021 del dirigente del servizio Turistico regionale n. 13 Catania del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco della Pro loco Aci San Filippo APS, con sede nel comune di Aci San Filippo, via Piano San Filippo n. 41 - CAP 95022, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016.

(2021.27.1505)111

Iscrizione dell'associazione Pro loco Giarre-Trepunti al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1628 del 30 giugno 2021 del dirigente del servizio Turistico regionale n. 13 Catania del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco della Pro loco Giarre-Trepunti, con sede nel comune di Giarre, strada 18 n. 8 - CAP 95014, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016.

(2021.27.1506)111

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.	Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico -
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenza, 61.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.
NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2021

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione di tutti i dati necessari per l'emissione della **fattura elettronica** e cioè: intestazione, Codice Univoco o PEC di riferimento, indirizzo completo di C.A.P., partita I.V.A. o, in mancanza, codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione